

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

378^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Ordinamento delle autonomie locali»
(2092) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle

aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane» (1307), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (1557), d'iniziativa del senatore Bobbio e di altri senatori;

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (2100), d'iniziativa dei senatori Dujany e Riz

(Relazione orale);

MURMURA (DC) Pag. 6
SANESI (MSI-DN) 6 e passim
GALEOTTI (PCI) 6, 21
PASQUINO (Sin. Ind.) 7 e passim
GUZZETTI (DC), relatore 7 e passim

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 7 e passim
VETERE (PCI)	9 e passim
MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali	10 e passim
TRIGLIA (DC)	13 e passim
NOCCHI (PCI)	13, 15
NIEDDU (DC)	20
* SANTINI (PSI)	21 e passim
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	22 e passim
CUTRERA (PSI)	31 e passim
PONTONE (MSI-DN)	35 e passim
RUBNER (Misto-SVP)	36, 37
FRANCHI (PCI)	40
MAFFIOLETTI (PCI)	45 e passim
COVI (PRI)	48
MANCINO (DC)	49, 102
ACONE (PSI)	50
TAGLIAMONTE (DC)	65
ANDREINI (PCI)	93, 101

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati Pag.	106
Annunzio di presentazione	106
Rimessione all'Assemblea	106

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	106
--------------------------------	-----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	107
Interrogazioni da svolgere in Commissione	118

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Boato, Bono Parrino, Bonora, Cattanei, Chimenti, Evangelisti, Gerosa, Giagu Demartini, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Manieri, Margheri, Mazzola, Meoli, Montinaro, Montresori, Pizzol, Pulli, Ranalli, Ricevuto, Torlontano, Vecchietti, Vercesi, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e Ferrara Pietro, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Ordinamento delle autonomie locali**» (2092) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«**Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane**» (1307), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (1557),
d'iniziativa del senatore Bobbio e di altri senatori;

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (2100), d'iniziativa dei
senatori Dujany e Riz

(Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2092, 1307, 1557 e 2100.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2092, nel
testo proposto dalla Commissione.

Nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli da 1 a 12.
Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le
circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle
funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono discipli-
nate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 40.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è
eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei
consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche
e integrazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Circoscrizioni)

1. Gli statuti dei comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti e quelli dei comuni risultanti dalla fusione dei comuni possono
prevedere l'articolazione del territorio comunale in circoscrizioni.

2. Gli statuti possono altresì costituire in circoscrizioni le frazioni
separate del capoluogo dei comuni con popolazione inferiore a 100.000
abitanti.

3. Gli statuti definiscono funzioni e poteri dei consigli circoscrizionali. Essi stabiliscono se i consigli circoscrizionali sono nominati dal consiglio oppure sono eletti direttamente dal popolo con lo stesso sistema adottato per l'elezione del consiglio comunale».

13.4

COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. I comuni capoluoghi di provincia e quelli che hanno una popolazione superiore a 40.000 abitanti debbono prevedere, nei modi previsti dallo statuto, la ripartizione dell'intero territorio in aree di decentramento comunale, comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui.

2. Lo statuto comunale istituisce, in ciascuna delle aree predette, istituzioni di autogoverno e di decentramento comunale, determinando la composizione e le funzioni dei loro organi, le forme dell'elezione anche a suffragio universale dei relativi titolari, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi ad esse attribuibili, gli strumenti della partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione delle istituzioni di decentramento alle attività e deliberazioni del comune.

3. I comuni con popolazione tra 20.000 e 40.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2».

13.6

VETERE, BATTELLO, GALEOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «40.000» con le altre: «30.000».

13.1

MURMURA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nessuna circoscrizione di decentramento comunale può avere una popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

13.5

PONTONE, SANESI

Al comma 4, sostituire le parole: «stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti» con le altre: «di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 8 aprile 1976, n. 278».

Sopprimere il comma 6.

13.2

MALAGODI

Al comma 4, sostituire le parole: «per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti» con le altre: «dallo statuto comunale».

13.3

PASQUINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA. Signor Presidente, l'emendamento 13.1, al fine di favorire gli organi di decentramento e quindi la partecipazione nelle associazioni all'interno dei comuni attraverso i consigli di circoscrizione, propone di abbassare il tetto attualmente previsto dal disegno di legge in esame (comuni con 40.000 abitanti) alla cifra di 30.000 abitanti, ciò anche al fine di favorire l'unione dei comuni tra di loro che costituisce uno dei motivi essenziali del provvedimento. Comunque, prima di decidere se insistere o meno nella votazione di tale emendamento, desidero sentire il parere del Governo e del relatore.

SANESI. Signor Presidente, l'emendamento 13.5 invita l'Assemblea a valutare l'opportunità che non si arrivi alla polverizzazione delle circoscrizioni. Infatti proponiamo che nessuna circoscrizione di decentramento comunale possa avere una popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Ciò vuol dire che un consiglio di quartiere o un consiglio circoscrizionale dovrà avere per lo meno 20.000 residenti e votanti; in caso contrario si arriverebbe ad una polverizzazione che metterebbe in rilievo l'inutilità di questi consigli di quartiere e circoscrizionali, così come è accaduto fino ad oggi. Questa è la nostra raccomandazione al relatore e penso che possa essere accettata.

GALEOTTI. Signor Presidente, con l'emendamento 13.6 intanto modifichiamo il primo comma dell'articolo 13 in quanto indichiamo non solo, come prevede il primo comma nella stesura definita dalla Commissione, che «i comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento» eccetera, ma precisiamo che si deve trattare di comuni capoluogo di provincia e di comuni che hanno una popolazione superiore a 40.000 abitanti. Abbassiamo quindi la soglia della popolazione dei comuni per i quali prevediamo l'estensione dei consigli di circoscrizione.

Con il successivo comma, ampliamo il comma 2 dell'articolo 13, che prevede soltanto che l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento, ed indichiamo una serie di elementi: in primo luogo le forme dell'elezione anche a suffragio universale dei titolari delle funzioni previste dallo statuto comunale per quel che riguarda, appunto, le circoscrizioni, poi altri elementi a nostro avviso importanti, come i mezzi finanziari, patrimoniali e organizzativi attribuiti, nonché gli strumenti della partecipazione popolare ed altro ancora.

In altre parole, con questo ampliamento del comma 2 vogliamo rendere effettiva la possibilità di funzionamento delle circoscrizioni. Come è noto ai colleghi, infatti, uno dei limiti che hanno avuto i consigli di circoscrizione e il decentramento comunale è stato che, pur essendo il decentramento previsto sulla carta, esso ha poi incontrato delle

difficoltà proprio per mancanza di adeguata strumentazione o di origine finanziaria o di ordine patrimoniale.

Da ultimo, con il comma 3, sostituiamo la prima parte del comma 3 dell'articolo 13, in cui si prevede che i comuni con popolazione tra 40.000 e 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale. In consonanza con quanto abbiamo previsto al primo comma della nostra proposta emendativa, prevediamo anche qui un abbassamento della soglia di popolazione: stabiliamo infatti che i comuni con popolazione tra 20.000 e 40.000 abitanti abbiano la possibilità di articolare il territorio comunale.

Complessivamente, questo emendamento sostitutivo dei primi 3 commi dell'articolo 13 è volto ad una estensione del decentramento circoscrizionale rispetto alla previsione normativa contenuta nell'articolo 13 così come è stato licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, e l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Malagodi.

PASQUINO. Signor Presidente l'emendamento 13.3 si illustra da sè. È il solito richiamo all'autonomia statutaria dei comuni, che ho ripetutamente fatto nel corso dell'illustrazione dei precedenti emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.6, anche perchè esprimerò parere favorevole sull'emendamento 13.1 presentato dal senatore Murmura. Ritengo cioè che vada mantenuta l'obbligatorietà per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e la facoltà di istituire le circoscrizioni di partecipazione per i comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti. Il comma 2 dell'emendamento 13.6 è materia di statuto.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 13.5, in quanto ritengo più opportuna la soglia dei 30.000 abitanti.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.3, si tratta di materia elettorale ed è preferibile che sia regolamentata da altra legge.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il relatore. Rispetto all'abbassamento della soglia vorrei ricordare che già in Commissione abbiamo previsto i comuni capoluogo che nella stesura precedente non erano compresi. Su questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dai senatori Pontone e Sanesi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, forse l'intendimento con il quale ho illustrato l'emendamento 13.5 non è stato preso in considerazione dal relatore.

Io non so quanti siano stati consiglieri di quartiere in quest'Aula. Io ho fatto anche il consigliere di quartiere: è un esperimento che poi fa rabbrivire se si pensa a quel che si fa. Siamo messi lì dai nostri partiti - diciamocelo francamente - per andare a fare il nostro dovere. Io l'ho fatto interamente, perchè non sono mai mancato neanche a quelle sedute; e contemporaneamente ero consigliere provinciale.

Tuttavia, per l'esperienza che abbiamo fatto a Firenze - è stato il primo comune che indirettamente nel 1976 ha fatto l'elezione per i consigli di quartiere - vi debbo dire che sono di una inutilità da far paura: sono spese, sono baracconi elettorali nei quali si manda la gente a fare quello che noi imponiamo loro di fare, cioè niente. Non hanno compiti, le materie delegate sono tutte anticipate dai voleri delle giunte e poi dei consigli comunali.

Ebbene, noi riproduciamo questa inutilità con la legge in esame. Non solo: l'emendamento presentato dal senatore Pontone a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano proponeva che il comune avesse perlomeno una popolazione di 20.000 persone per dotarsi di un consiglio di quartiere. Se così non fosse accadrebbe che in certi comuni 350 abitanti oppure piccole frazioni vorrebbero istituire consigli di frazione. Questo è assurdo ed è contro quei principi che tutte le parti politiche questa mattina hanno invocato.

I compagni comunisti, loro, dovrebbero prendere esempio dai comuni della provincia di Firenze che hanno abolito i consigli di quartiere. Campi Bisenzio ed altri comuni della zona hanno deciso che è ora di farla finita, mentre qui i comunisti si comportano in maniera diversa e vogliono il decentramento a piene mani.

Noi, coerenti coi nostri principi, diciamo che laddove c'è da perdere del tempo non ci dobbiamo andare e siamo appunto per un ridimensionamento, così come abbiamo proposto con il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Controllo sugli atti delle circoscrizioni)

1. Gli atti delle circoscrizioni elettive relative a materie loro attribuite dalla legge, dagli Statuti o delegate dal Consiglio comunale, sono trasmessi al Consiglio e alla Giunta che, nei venti giorni successivi, può invitare la Circoscrizione e riesaminarli. Trascorso tale termine l'atto si intende definitivo e viene inviato dalla Circoscrizione al Comitato regionale di controllo per l'esame di legittimità. Alle Circoscrizioni è garantita autonomia finanziaria nell'ambito del bilancio del comune ed è assicurata una adeguata dotazione di uffici».

13.0.1

VETERE, FRANCHI, SCIVOLETTO, CANNATA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VETERE. Signor Presidente, la maggioranza ha respinto poco fa l'emendamento 13.6 da noi presentato ed illustrato dal collega Galeotti, con il quale intendevamo ampliare, con riferimento alla popolazione, il numero dei comuni per i quali il decentramento rappresenta un obbligo e non solo una facoltà.

Nell'articolo testè approvato si afferma che le circoscrizioni esercitano le funzioni che sono loro delegate dal comune.

L'emendamento che abbiamo presentato, tanto più nel momento in cui si è respinto l'emendamento precedente e quindi non si è esteso il numero dei comuni per i quali il decentramento non è solo una facoltà, vuole risolvere una questione aperta a livello delle circoscrizioni. Se mi consente il collega Sanesi, una delle ragioni per cui le circoscrizioni sono entrate in crisi - ed è vero - è che i poteri che sono delegati sono poi esercitati *sub condicione*, a condizione di avere personale, a condizione di avere le dotazioni finanziarie indispensabili. Immaginate il caso della città nella quale ci troviamo con circoscrizioni che hanno la dimensione di 300.000 abitanti; mentre la più piccola ha una dimensione di 30.000-40.000 abitanti, la più grande ha la stessa popolazione di una grande città. Queste circoscrizioni esercitano una funzione relativa, perchè le loro deliberazioni sono poi soggette ad un

procedimento che non dà garanzie sull'applicazione di quanto la circoscrizione ha determinato e, soprattutto, sui tempi.

Con questo emendamento 13.0.1 diciamo che gli atti delle circoscrizioni elettive relative a materie loro attribuite dalla legge, dagli statuti o delegate dal consiglio comunale, sono trasmessi al consiglio e alla giunta che hanno un tempo certo per decidere; venti giorni, trascorsi i quali l'atto si intende definitivo nel senso che la stessa circoscrizione provvede a inviare questo atto al comitato regionale di controllo per l'esame di legittimità. Questo non toglie al comune una competenza di valutare gli atti delle circoscrizioni nell'ambito unitario del comune, ma dà alle circoscrizioni la garanzia che questo non è un tempo indefinito; naturalmente resta il controllo di legittimità da parte del comitato regionale di controllo.

Proprio perchè si è voluto ancora restringere l'ambito dell'applicazione delle circoscrizioni, tanto più dovrebbe essere garantita loro una capacità di decidere operativamente e la possibilità di essere dotate, come noi diciamo nell'ultima parte dell'emendamento, di quelle strumentazioni finanziarie, di personale e di strutture che ne garantiscano l'esercizio effettivo.

Se non si fa questo non ci si può lamentare e nemmeno si possono prendere a pretesto le difficoltà in cui le circoscrizioni si trovano, perchè sono in queste condizioni proprio in rapporto al fatto che le loro decisioni sono sempre ritardate nell'applicazione, a volte anche annullate e la possibilità di renderle operative è assai ristretta e a volte anche negata.

Pensiamo che questo emendamento risolverebbe un problema che effettivamente esiste soprattutto per le grandi città.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Il parere del relatore è contrario per queste ragioni. Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, queste delibere vanno già al comitato regionale di controllo; inoltre nello statuto i consigli comunali possono sempre prevedere meccanismi e procedure di trasmissione delle delibere.

L'ultimo periodo, che in realtà è la sostanza di questo articolo credo che sia a pieno titolo materia di statuto (l'autonomia finanziaria e la dotazione di uffici).

Quindi, esprimo parere contrario e anzi pregherei i presentatori di ritirare l'emendamento perchè questa è materia statutaria e non di legge.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*. Signor Presidente, il Governo è contrario a questo articolo soprattutto perchè è materia statutaria. Non possiamo considerare l'autonomia statutaria una specie di organetto che restringiamo o allarghiamo quando vogliamo. Questa è tipica materia statutaria e anche se riconosco giuste le argomentazioni a sostegno dell'emendamento, mi pare che per questa ragione debba essere respinto.

PRESIDENTE. Senatore Vetere, le è stata fatta l'osservazione che si tratta di materia tipicamente statutaria; se condivide l'osservazione può ritirare l'emendamento, così come le è stato chiesto, altrimenti lo pongo in votazione.

VETERE. Signor Presidente, questo invito a cosa sarebbe propedeutico? Se fosse propedeutico ad un impegno che la questione sarà risolta accetterei l'invito, ma siccome questo impegno non mi pare venga assunto, chiedo di votare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

CAPO V.

LA PROVINCIA

Art. 14.

(Funzioni)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Funzioni amministrative della provincia)

1. La provincia esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge, nell'ambito delle seguenti materie:

a) difesa del suolo, tutela dell'ambiente, prevenzione delle calamità naturali;

b) tutela delle risorse idriche ed energetiche e loro distribuzione;

c) viabilità e programmazione dei trasporti d'interesse provinciale e locale in qualità di autorità di bacino ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151;

d) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

e) caccia e pesca nelle acque interne;

f) autorizzazione alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e loro realizzazione su richiesta dei comuni interessati;

g) servizi socio-sanitari con riferimento a:

1) coordinamento dei servizi di assistenza sociale;

2) localizzazione dei presidi e servizi sanitari;

3) indirizzo e coordinamento delle attività dei presidi multizonali, individuati dalla regione, situati nella provincia;

4) igiene dell'ambiente;

5) igiene e medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

6) medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;

7) igiene della produzione e lavorazione degli alimenti e delle bevande;

h) istruzione secondaria e formazione professionale».

14.4

COVI, COLETTA, DIPAOLO, PERRICONE

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «territorio provinciale» inserire le seguenti: «in particolare».

14.1

MANCIA, MERAVIGLIA

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale» con le altre: «coordinamento provinciale dello smaltimento dei rifiuti».

14.2

TRIGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) compiti connessi al funzionamento degli uffici scolastici provinciali e regionali, alla istruzione secondaria superiore ed artistica, ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale o già dalla stessa attribuiti ai Comuni».

14.5

NOCCHI, CALLARI GALLI, GALEOTTI, TEDESCO
TATÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge per adeguare organicamente il quadro delle funzioni amministrative stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, definendo, nel rispetto dell'articolo 128 della Costituzione e dei principi di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, quelle di competenza delle province e dei comuni, tenuto conto delle attuali attribuzioni e degli indirizzi generali espressi dalla presente legge».

14.3

TRIGLIA

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduti gli emendamenti 14.4 e 14.1.

Invito i presentatori a illustrare i rimanenti emendamenti.

TRIGLIA. Signor Presidente, mentre sono d'accordo sul forte rafforzamento della provincia, faccio osservare che la parola «organizzazione» riferita allo smaltimento dei rifiuti è equivoca e presuppone anche la gestione. E poichè la gestione dello smaltimento consiste anche nella raccolta, mi pare opportuno ricorrere all'espressione «coordinamento provinciale dello smaltimento dei rifiuti», dando quindi un potere di programmazione alla provincia per tutto il settore, ma non necessariamente quello della gestione.

NOCCHI. Signor Presidente, il modo come il comma 1, lettera i), dell'articolo 14 trasferisce e riconosce alla provincia piena competenza in materia di diritto allo studio e di edilizia scolastica è per noi confuso e parziale. La formulazione che è stata presentata all'Aula determinerebbe infatti serissimi problemi nella gestione concreta delle iniziative, mentre attribuzioni che attualmente vengono riconosciute alle province (ad esempio per lo apprestamento di strutture e di dotazioni ai provveditorati agli studi) non compaiono come riconosciute alle stesse.

Del resto il trasferimento di funzioni globali per quanto riguarda la scuola media superiore, richiesto da anni ed acquisito con il presente provvedimento, risulterebbe fortemente equivocado a causa della dizione generica «scuola secondaria», che non significa assolutamente nulla; anzi, se mantenuta, sembrerebbe trasferire compiti di amministrazione e di programmazione alle province anche per quanto

concerne la scuola media inferiore. Ciò potrebbe generare confusione e possibili conflitti con i comuni, ai quali giustamente la norma riconosce compiti primari al riguardo.

C'è infine da considerare che sia l'istruzione artistica che gli uffici regionali scolastici risulterebbero privi di un interlocutore istituzionale se la norma non citasse il referente della provincia, con i gravi problemi di funzionamento che sono immaginabili.

Il nostro emendamento riformula, per queste credo inoppugnabili motivazioni, la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 14 per definire con organicità e chiarezza le competenze delle province in questa materia, per distinguerle da quelle che la normativa mantiene a favore dei comuni e per regolare con obiettività le relative interazioni. Esso risolve anche una patente contraddizione, che vorrei segnalare ai colleghi, tra l'orientamento politico, fondato e plausibile che emerge dalla normativa e l'altro, di ben diversa incongruità, che scaturiva dalle norme sull'autonomia scolastica presentate circa un anno fa dall'allora ministro Galloni, le quali riconoscevano, in forma completamente diversa, competenze ed attribuzioni ad altre istituzioni scolastiche sulla stessa materia. L'immagine che se ne ricava è di grave confusione negli orientamenti governativi in un settore così delicato come quello scolastico. Confidiamo anche per questo nell'approvazione dell'emendamento, per ridare certezza di referenza istituzionale e di unitarietà nella gestione amministrativa agli uffici periferici del Ministero ed alle istituzioni educative che complessivamente afferiscono alla scuola secondaria superiore. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 14.2. Su questa materia c'è stata una lunga discussione in Commissione. Io credo che nel concetto di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti rientri il coordinamento e l'organizzazione. È una materia che troverà soluzione più nella attuazione della prassi che in una definizione che rischia, nel momento in cui specifica, di creare ulteriori difficoltà nei rapporti fra enti locali, province e comuni.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.5, come ha ricordato il collega Nocchi, «compiti connessi alla istruzione» può sembrare una dizione ambigua ma è più generale...

NOCCHI. È errata.

GUZZETTI, relatore. Sarà errata ma anche di questo si è discusso in Commissione e si è ritenuto che «compiti connessi alla istruzione secondaria ed alla formazione professionale»...

NOCCHI. Signor relatore, bisogna aggiungere la parola «superiore» altrimenti si genera confusione.

LAMA. È vero, si parla di scuole medie superiori, è evidente.

NOCCHI. Bisogna aggiungere le parole: «superiore ed artistica».

GUZZETTI, *relatore*. Proporrei allora una riformulazione: non sono d'accordo con l'intero emendamento 14.5, ma vorrei mantenere il testo proposto dalla Commissione aggiungendo le parole: «istruzione secondaria superiore ed artistica».

PRESIDENTE. È questa la terminologia esatta.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 14.3. Ne abbiamo già discusso a lungo e qui si compie una scelta definitiva sulla questione delle attribuzioni di competenza fra province e comuni.

Sono contrario ad affidare con una delega al Governo la definizione della materia. Semmai, in occasione dei decreti delegati di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali, l'argomento potrà essere riproposto.

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il parere del relatore e pertanto sono contrario a tutti gli emendamenti salvo l'emendamento ora preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Triglia.

Non è approvato.

Avverto che è stato presentato dal relatore il seguente emendamento, di cui adesso il senatore segretario darà lettura.

ULIANICH, *segretario*:

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «secondaria», inserire le parole: «di secondo grado ed artistica».

14.6

IL RELATORE

NOCCHI. Ritiro l'emendamento 14.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.6, testè presentato dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.3.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, io non ho difficoltà a ritirare questo emendamento che però, ricordo, coincide con l'emendamento 63.0.1, firmato dai colleghi Mancina e Meraviglia. Il problema è che la dizione sulle competenze assegnate alle province è dizione equivoca, soprattutto rispetto alle funzioni in materia che nessuno oggi gradisce gestire: mi riferisco ad esempio al caso dei rifiuti urbani. Non si è voluto accogliere l'emendamento precedente ed io ripeto che non ho difficoltà a ritirare questo emendamento, ma segnalo che si aprirà grande disordine nella gestione di questa materia.

PRESIDENTE. Prendo atto allora del ritiro, da parte del senatore Triglia, dell'emendamento 14.3, da lui presentato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Organizzazione della provincia)

1. La provincia gestisce le attività e i servizi di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*) dell'articolo 14 a mezzo di aziende speciali, costituite con delibera del consiglio.

2. Gli uffici provinciali, sono organizzati in modo da assicurare all'amministrazione la possibilità di programmare, indirizzare, coordinare e controllare l'attività delle aziende speciali».

14.0.1

COVI, COLETTA, DIPAOLO, PERRICONE

Stante l'assenza dei presentatori, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Compiti di programmazione)

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Funzioni programmatiche della provincia)

1. La provincia:

a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e dei piani pluriennali e di settore della regione, secondo norme dettate dalla legge regionale, raccogliendo e coordinando le proposte dei comuni;

b) attua gli atti di programmazione della regione mediante piani provinciali vincolanti, nei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali, per i comuni singoli e associati.

2. La provincia verifica la coerenza con la pianificazione regionale e provinciale degli strumenti urbanistici dei comuni».

15.1

COVI, COLETTA, DIPAOLA, PERRICONE

Stante l'assenza dei presentatori dovrei dichiararlo decaduto.

PASQUINO. Signor Presidente, stante l'assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento 15.1 e lo illustro.

In conformità con quanto ripetutamente ci è stato detto, cioè di fare una legge di principi, l'articolo sostitutivo presentato dai senatori repubblicani fornisce una formulazione più sintetica e, secondo me, in linea di massima migliore dell'attuale articolo della legge. Per ragioni che sono semplicissime e che sono visibilissime - perchè basta confrontare i due testi - credo che l'articolo 15 sostitutivo sia molto migliore di quello che è attualmente nel testo del disegno di legge, vale a dire al tempo stesso più di principi e, in qualche modo, più autonomistico della dettagliata regolamentazione troppo puntigliosa che, invece, è proposta nell'attuale testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PASQUINO. Ma non motivano niente!

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Covi e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali)

1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200 mila abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ciascun territorio provinciale, di norma, non deve avere una superficie complessiva inferiore a 800 Km² e deve caratterizzarsi per le attività produttive esistenti e potenziali, tali da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale».

16.2

NIEDDU

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «di norma».

16.1

PASQUINO

Al comma 2 lettera e) sopprimere le parole: «di norma».

16.7

COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) ai parametri demografici e a quelli territoriali di cui alle lettere *b*) ed *e*) si può derogare, secondo un criterio di compensazione tra le due condizioni, tenendo conto delle perdite demografiche subite per consistenti flussi emigratori, delle aree prevalentemente montane, dichiarate tali dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, delle zone interne e dei problemi di viabilità relativi al collegamento con il capoluogo provinciale».

16.3

NIEDDU

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

16.4

BOSSI

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «necessariamente»; aggiungere in fine le parole: «salvo che per motivate esigenze».

16.8

GALEOTTI, VETERE

Al comma 2, lettera f) sopprimere la parola: «necessariamente».

16.6

SANTINI, GUIZZI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g*) Le Province preesistenti e le amministrazioni statali devono garantire alle nuove Province in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, beni, strumenti operativi, risorse finanziarie adeguati, nonché il personale necessario senza alcun aumento dell'organico preesistente».

16.5

BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

NIEDDU. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 16.2 e 16.3.

Questi emendamenti si propongono di realizzare una maggiore oggettivazione dei criteri per la istituzione della nuove province.

L'emendamento 16.2 si colloca in termini di rigorosa coerenza con la lettera *e*) dello stesso comma. In poche parole, la proposta che modifica il testo della Commissione tende ad ampliare ed a definire in modo oggettivo il territorio, fissando, di norma, l'estensione dell'area geografica, così come è stato fatto per quanto riguarda la popolazione, in 800 chilometri quadrati il limite minimo, di norma, per la istituzione di una nuova provincia.

L'emendamento 16.3 in realtà è una conseguenza dell'emendamento 16.2 che tende ad offrire la possibilità, ai proponenti delle nuove

province, di derogare sia dai parametri demografici sia da quelli territoriali nel caso in cui si tratti di zone che si caratterizzano in modo particolare come zone montane oppure come zone che hanno subito processi di spopolamento per alta emigrazione. Con l'accoglimento di queste modifiche il Governo ha la possibilità di operare una valutazione su elementi obiettivi e quindi di fare le scelte e le opzioni su basi più oggettivamente valutabili.

PASQUINO. L'emendamento 16.1 propone la soppressione dell'espressione «di norma» in riferimento alle caratteristiche che dovrebbero avere le istituende province; elimina cioè la possibilità di usare discrezionalità politica e quindi di andare ad una serie di contrattazioni tra gli istitutori e il Governo, tra gli istitutori e le regioni per cui rende il comma vincolante. In questo senso ritengo che faccia un'opera di pulizia giuridica e di pulizia politica. Faccio notare che l'emendamento viene proposto in identica versione anche dai senatori repubblicani.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.7, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, è identico all'emendamento 16.1 testè illustrato dal senatore Pasquino.

Stante l'assenza del senatore Bossi, dichiaro decaduti gli emendamenti 16.4 e 16.5, nonché il richiamato emendamento 16.7.

GALEOTTI. Con l'emendamento 16.8 intendiamo limitare ulteriormente, nell'ipotesi di procedimento per l'istituzione di nuove province, la creazione di uffici provinciali nelle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici. Proponiamo quindi di sopprimere l'avverbio «necessariamente» e di sostituirlo con le parole «salvo che per motivate esigenze». L'istituzione di nuove province deve consentire la creazione di nuovi uffici periferici statali e di altre amministrazioni pubbliche solo quando vi siano motivate esigenze. Mi pare quindi che il significato dell'emendamento sia chiaro. Ovviamente noi abbiamo una concezione tutta particolare delle province, comunque riteniamo che quanto proposto dall'emendamento 16.8 non sia in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione. In questo modo però si pone un limite all'istituzione di nuove province quando tale operazione si configura solo come un mezzo per ottenere nuovi uffici, nuovi dipendenti pubblici e quindi nuove spese per l'erario. In questo senso ne caldeggio l'approvazione.

* SANTINI. Signor Presidente, rinunciamo all'emendamento 16.6 avendo preso atto in Commissione dell'interpretazione data dal Governo all'articolo 16, nel senso di rafforzare l'impegno a non fare necessariamente coincidere l'istituzione di nuove province con il decentramento degli uffici dello Stato. Sarebbe opportuno che il Governo ribadisse in Aula questo orientamento proprio per evitare quella rincorsa all'istituzione di nuove province che in realtà è un pericolo temuto non solo da questo ramo del Parlamento ma anche dai cittadini.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 16.2. Si è a lungo discusso in Commissione sull'argomento e vorrei esprimere una considerazione che riguarda tutti gli emendamenti concernenti le lettere *b*) ed *e*). Si sono preferiti criteri non tassativamente vincolati a limiti di carattere quantitativo (popolazione, chilometri quadrati di territorio) per consentire una valutazione più puntuale, approfondita, che possa integrare i vari criteri da parte del Governo nell'attuare la delega legislativa nel dar corso alla revisione delle circoscrizioni provinciali. Pertanto il parere contrario all'emendamento 16.2 si giustifica per il fatto che esso fissa il limite di 800 kmq. e non si comprende perchè si è fissato questo limite e non 799 o 801, per esempio.

Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 16.1, 16.7, 16.3 per le ragioni già dette, e 16.8. A quest'ultimo proposito ricordo che in Commissione si è ribadito e precisato che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di tutti gli uffici provinciali di enti e istituzioni statali sul territorio. Quindi la formulazione dell'articolo è preferibile a quella proposta con l'emendamento.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo si associa al parere del relatore. Personalmente sarei favorevole a sopprimere le parole «di norma», però in questa sede devo esprimere il parere del Governo.

Quanto poi alla soppressione della parola «necessariamente», voglio assicurare il senatore Santini che quel «necessariamente» significa - come è già stato detto in Commissione - che l'istituzione di nuove province non comporta come necessaria conseguenza l'istituzione di uffici periferici provinciali. Ciò in modo assoluto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Nieddu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 16.1.

Mi pare di dover rimarcare quello che il Ministro ha detto a mezza voce, subendo un po' la pressione che c'è per approvare in fretta questo disegno di legge, con delle chiusure concettuali che stamattina abbiamo ritenuto inaccettabili e che sono state probabilmente dettate dalla fretta, peraltro ingiustificata, visto il calendario dei lavori della Camera dei deputati, che fino al 18 maggio non ha all'ordine del giorno nulla che riguardi le autonomie locali. Noi comunque dobbiamo approvare in tutta fretta questa riforma e, come abbiamo visto, dobbiamo farlo

guardando al passato e non al futuro, non alla possibilità di espressione dei cittadini in un rapporto diverso con il governo locale.

È questa la premessa al voto favorevole che esprimerò sull'emendamento 16.1, identico all'emendamento 16.7 del senatore Covi e di altri senatori.

Con le parole «di norma» passa la possibilità che si istituiscano nuove ulteriori province anche di proporzioni microscopiche. Mi rendo conto che forse con questo è stata superata la polemica sulla proposta di abolizione dei consigli provinciali. Qui siamo al risorgere della provincia che assume un ruolo centrale; tuttavia la proliferazione che si prospetta attraverso l'inserimento delle parole «di norma» mi pare veramente inaccettabile e deleteria. È per tale motivo che voteremo a favore dell'emendamento 16.1, identico all'emendamento 16.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Nieddu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.8.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, respinto l'emendamento che proponeva di sopprimere le parole «di norma», per salvare un pezzetto di rigidità di principi non resta altro che votare a favore dell'emendamento 16.8.

Con tale emendamento si propone di non aggiungere una serie di altre attività alle costituenti province, laddove non c'è bisogno di aggiungerle. Ritengo che si tratti di una proposta sacrosanta, sulla quale è opportuno richiamare l'attenzione dell'Assemblea. In caso contrario avremo non solo la proliferazione di infinite province, grazie alla discrezionalità politica, ma di infiniti uffici aggiuntivi ogni qualvolta verrà istituita una provincia. Si formeranno cioè le province per avere gli uffici aggiuntivi. L'emendamento 16.8 pone un argine a questo tipo di proliferazione francamente eccessiva e che, oltre tutto, sarà costosissima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.8, presentato dai senatori Galeotti e Vetere.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

CAPO VI.

AREE METROPOLITANE

Art. 17.

(*Aree metropolitane*)

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Governo delle aree metropolitane*)

1. Le province di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino sono province metropolitane.

2. La legge regionale può dichiarare metropolitane altre province corrispondenti ad aree urbane con popolazione non inferiore a 1.000.000 di abitanti, aggregate ad un comune di almeno 400.000 abitanti, sempre che ne facciano richiesta i consigli dei comuni che rappresentino almeno due terzi della popolazione.

3. Le province metropolitane si articolano in comuni metropolitani con popolazione compresa fra i 50.000 e i 200.000 abitanti. Il limite minimo è di 25.000 abitanti per i comuni metropolitani corrispondenti a comuni preesistenti o costituiti mediante il loro accorpamento.

4. Alle province e ai comuni metropolitani si applicano in quanto compatibili le disposizioni della presente legge rispettivamente relative alle province ed ai comuni.

5. Il numero dei componenti dei consigli dei comuni metropolitani non può essere superiore a 40.

6. Lo statuto assicura la partecipazione dei comuni metropolitani alle deliberazioni della provincia metropolitana attraverso la costituzione di un organo rappresentativo degli stessi o in altre forme.

7. Nella provincia metropolitana non si costituiscono associazioni intercomunali, nè comunità montane. Unioni di comuni e circoscrizioni possono essere costituite esclusivamente per le parti della circoscrizione provinciale che in precedenza non appartenevano al comune capoluogo».

17.1

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considerano aree metropolitane le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore ad un milione di abitanti, caratterizzate dalla aggregazione, intorno ad un comune di almeno 400.000 abitanti, di più comuni i cui centri urbani abbiano tra loro continuità di insediamenti».

17.2

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, dopo che i comuni e le province interessate abbiano espresso parere formale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni interessati possono indire referendum su tale decisione».

17.3

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5.

17.4

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, questo è uno dei punti qualificanti ed interessanti del testo oggi al nostro esame: la configurazione, finalmente, delle cosiddette aree metropolitane.

Nei nostri testi che sono, sotto diversa voce e sotto diverso nome, all'esame dell'Aula, abbiamo presentato una proposta alternativa, perchè riteniamo che anche qui attraverso il meccanismo della contrattazione si sia allargato di molto quella che è stata per anni l'idea di area metropolitana.

Nel nostro emendamento limitiamo la definizione di provincia metropolitana a quelle di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino.

Un'altra differenza del nostro emendamento rispetto al testo dell'articolo è che con più chiarezza si prevede la possibilità di dichiarare attraverso legge regionale altre aree metropolitane rispetto a parametri definiti di abitanti e del comune principale all'interno dell'area che costituisce la possibile nuova area metropolitana.

Altro punto di differenziazione è che stabiliamo nel nostro emendamento con chiarezza l'esistenza di provincia metropolitana rispetto al testo che parla invece di città metropolitana. Credo che con la definizione dell'articolo 17 si farà molta confusione tra città metropolitana e comune metropolitano, mentre con la definizione che proponiamo nel nostro emendamento si può con più chiarezza distinguere tra area metropolitana, che viene definita come provincia metropolitana, e comune metropolitano, che è il capoluogo.

Altra differenza importante consiste nell'aver definito le dimensioni dei comuni all'interno delle province metropolitane, fissando un limite minimo di abitanti in 25.000 unità.

Ancora un punto di differenziazione rilevante è che noi demandiamo allo statuto la costituzione di un organo rappresentativo dei comuni all'interno della provincia metropolitana, per offrire un raccordo necessario. Diversamente da quanto è previsto dagli articoli 17 e 18, che prevedono due organismi, quelli del comune metropolitano e della città metropolitana, entrambi eletti come oggi vengono eletti, attraverso il sistema o della legge comunale o della legge provinciale, con una difficoltà di raccordo che è estremamente preoccupante rispetto ai poteri che si andranno a configurare per questi due organismi, il Presidente della città metropolitana ed il sindaco del comune metropolitano, noi proponiamo invece che ci sia un secondo livello, per cui rimane il sindaco del comune metropolitano, ma per il rapporto con la provincia metropolitana si prevede un organismo di secondo livello.

Ecco, credo che non si sia riflettuto adeguatamente su una soluzione che potesse evitare possibili conflitti, che credo si produrranno tra due giunte, soprattutto fra due capi di amministrazione; conflitto non solo per la competenza, ma anche per l'autorità.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, questi emendamenti sono già stati oggetto di un'ampia discussione in Commissione che, all'unanimità, è stata dell'avviso di non toccare il testo proposto dalla Camera dei deputati, ancorchè dobbiamo dire che sulla materia ci sono molte perplessità; a partire innanzitutto dall'elencazione. Credo però che alla critica della Commissione non sfugga, su questo punto, neppure l'emendamento del senatore Corleone. Sarebbe stato preferibile non indicare alcuna area metropolitana e far riferimento a criteri e sulla base di questi procedere alla identificazione delle aree metropolitane. Osservo, ad esempio, che includere la città di Genova o l'area di Torino tra le aree metropolitane suscita qualche perplessità.

Questo dunque è stato un primo elemento di perplessità. Vi sono poi perplessità sui meccanismi e sulla denominazione. È indubbio che la locuzione «città metropolitana» ingenererà qualche confusione.

In Commissione abbiamo discusso se era opportuno mettere mano ad emendamenti che avrebbero finito per innovare anche significativamente, con qualche difficoltà per altre critiche possibili da parte dell'altro ramo del Parlamento; ed anche all'interno della stessa Commissione vi era dissenso. Abbiamo preferito tener fermo il testo della Camera, rinviando alla fase dell'attuazione (che si colloca in un arco di tempo non brevissimo) la valutazione di eventuali aggiustamenti anche di carattere legislativo.

Con questa motivazione mi sentirei di pregare il collega Corleone di ritirare gli emendamenti. Le sue perplessità sono anche le nostre, ma abbiamo ritenuto, data la novità della materia e la sua complessità, di tener fermo il testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni del relatore. Al punto in cui siamo, la decisione più saggia, ad avviso del Governo, è di confermare il testo della Camera e poi, nell'iter di attuazione, vedere se è possibile introdurre aggiustamenti. È una materia molto complessa che suscita diversi dubbi. Al punto in cui siamo - ripeto - mi pare che la scelta più consigliabile sia quella di procedere nel modo suggerito dal relatore.

Anch'io mi associo quindi all'invito del relatore di ritirare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, c'è un doppio invito da parte del relatore e da parte del Governo a ritirare questi emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, non ho difficoltà, stante il fatto che l'esito altrimenti sarebbe comunque scontato.

Accolgo questo invito, anche perchè rimane agli atti che si tratta di una soluzione che è tutta da verificare e da rimeditare. Ritiro gli emendamenti proposti all'articolo 17, ribadendo che bisognerà lavorare perchè il pericolo non è soltanto in ordine al conflitto linguistico, signor relatore; credo che ci sarà un conflitto di sostanza. Specialmente l'autorità deriva dal sistema elettorale e dunque quando avremo due autorità elette in questo modo, il conflitto potrà essere molto forte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Città metropolitana)

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

- a) città metropolitana;
- b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi delle città metropolitane: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta, che è composta da un numero di assessori pari a quello previsto per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, di cui all'articolo 33, comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano»;

al comma 4, sopprimere le parole da: «che è composta» fino alla fine del comma.

18.2

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero massimo di eleggibili di ogni Comune non può essere superiore a un terzo del numero dei componenti del Consiglio metropolitano. Il numero massimo di componenti di ogni singolo Comune nella Giunta metropolitana non può essere superiore a un terzo del totale».

18.1

BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUZZETTI, *relatore*. L'emendamento 18.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 18.1 è decaduto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo concorda con l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, come è stato osservato opportunamente poco fa, su questi articoli che configurano le aree metropolitane bisognerà poi tornare nell'applicazione e nella costruzione di un sistema che non mi pare sia perfetto - quanto meno adopero questa espressione - nella stesura degli articoli. Di questo abbiamo parlato in Commissione, ho espresso la mia opinione e ho anche avanzato delle proposte (che non ho qui riprodotto) perchè quella discussione tutto sommato mi pareva utile per arrivare a queste considerazioni che poco fa sono state fatte dallo stesso Ministro e cioè che su tali questioni bisognerà ragionare meglio.

Senatore Guzzetti, quel che non capisco - o meglio finisco poi per capirlo, ahimé - è perchè si sente il bisogno di introdurre questa proposta di emendamento. Nella discussione che avevamo fatto in Commissione, una lunga discussione (uno dei pochi momenti in cui vi è stata una certa tensione non dirò morale all'interno della stessa maggioranza, sul numero degli assessori), mi pareva di aver capito che sulla questione non sarebbero state proposte novità. Novità che invece qui viene proposta perchè questo emendamento, se ho capito bene quel che si vuol dire, significa che il numero degli assessori della città metropolitana sarà quello attuale e non diminuirà.

Mi pare che se bisognava dare un segnale questo doveva essere diverso. Si costruisce una città metropolitana, ad essa aderiranno i comuni dell'area metropolitana; nella città attorno la quale si costruisce questa area le circoscrizioni si trasformeranno in comuni metropolitani e faranno parte di questa città metropolitana; tutto questo vedremo se va bene, ma arrivati al punto della composizione della giunta di questa città metropolitana, sia pure fatta con il sistema elettorale della provincia, se ho capito bene, il numero dei componenti deve restare quello attuale.

Questa volta pregherei io il relatore di rinunciare a questo emendamento o di chiarirne il significato perchè non se ne capisce l'urgenza se non attraverso una spiegazione che è stata data in Commissione quando si è detto che le giunte e le coalizioni si fanno sulla base del numero degli assessorati a disposizione. Mi parrebbe abbastanza miserevole se questo fosse l'intento rispetto a qualcosa di più solenne come dovrebbe essere l'introduzione di questo istituto, che nel nostro ordinamento ancora non esiste, dell'area metropolitana e della città metropolitana. Pertanto un chiarimento è necessario.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Ho sbagliato a dire che l'emendamento si illustrava da sè e l'intervento del senatore Vetere richiede una precisazione. Per il consiglio della città metropolitana si fa riferimento alla normativa ordinaria della provincia. Se riferiamo il numero degli assessori ai comuni con più di 50.000 abitanti avremo due terzi dei consiglieri che fanno parte della giunta e un terzo che sta fuori.

Quindi, il mio emendamento ha esattamente la ragione opposta a quella che il senatore Vetere ha addotto nel suo intervento: vogliamo ridurre il numero degli assessori in rapporto al numero minore di consiglieri comunali che è poi lo stesso di quelli provinciali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Funzioni della città metropolitana e dei comuni)

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alea, sopprimere le parole da: «nell'ambito delle seguenti materie» sino alla fine del comma.

19.1

CUTRERA, SANTINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «grande».

19.2

SANTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del relatore sulla formulazione dell'articolo 19. Così come è redatto, questo articolo, nell'elencare le funzioni della città metropolitana, descrive una serie di funzioni che praticamente rendono prive di significato le competenze della città metropolitana e quindi l'istituto stesso di cui tratta questo capo della legge.

L'emendamento proposto a firma del senatore Santini e mia tende a modificare sostanzialmente il disposto dell'articolo 19. Vorrei far notare ancora al relatore che le materie nelle quali si vuole specificare la competenza della città metropolitana sono le stesse materie indicate all'articolo 14 per la provincia: vi sono alcune lievissime differenze, ma una serie di materie è identica, come quelle riportate nei paragrafi *b), c), d), e) e g)*, sia pure con terminologia leggermente diversa. È chiaro che la differenziazione terminologica in questo caso può indurre solo confusione, equivoci: non si capisce se le funzioni della città metropolitana saranno quelle normali delle province o altre in qualche modo riunificate.

Vi è poi la funzione indicata alla lettera *b)* dell'articolo 14 (tutela e valorizzazione delle risorse idriche) che compare tra le funzioni normali della provincia e non tra quelle normali dell'area metropolitana, per cui si potrebbe giungere alla conclusione che quest'ultima in realtà può svolgere compiti inferiori a quelli della provincia. Aggiungo ancora che vi sono altre articolazioni così incerte da far ritenere impossibile l'applicazione della norma.

Si parla, tra gli oggetti delle materie, della pianificazione territoriale dell'area metropolitana. Mi domando, onorevole relatore, perchè si specifica all'articolo 19 questa competenza della città metropolitana, quando per la provincia già si parla della potestà di redazione dei piani territoriali di coordinamento, per i quali il relatore poco fa ha respinto la proposta di un altro emendamento tendente a semplificare la disciplina normativa. Avendo noi descritto all'articolo 15, comma 2, a proposito dei piani territoriali di coordinamento, una serie di prescrizioni specifiche, programmatiche e di contenuto, sembra ai proponenti dell'emendamento che sarebbe di gran lunga preferibile evitare equivoci tra la potestà di pianificazione della provincia ordinaria e quella della città metropolitana. Ci si domanda: la materia è la stessa? Vi è un compito di coordinamento anche per la città metropolitana rispetto a quello dei comuni che fanno parte di tali città metropolitane?

Tutti questi dubbi si risolvono, a nostro parere, eliminando questa elencazione, in parte incompleta, in parte ultronea, in parte duplicatoria di quella dello articolo 14. Si potrebbe dire che dovrebbe rimanere ai comuni una serie di attribuzioni anche nella città metropolitana; ma la formulazione che noi proponiamo con l'emendamento fa salva a favore della legge regionale la definizione delle materie da riservare alle province costituite in città metropolitane, laddove esistono quei presupposti che ne rendono necessario il funzionamento. Si tratta di un precipuo carattere sovracomunale che, per ragioni di economicità e di efficienza, giustifica l'esistenza delle città metropolitane.

Se non si farà questa operazione di chiarificazione, a mio parere, e non è soltanto un problema come si diceva quest'oggi, di estetica legislativa; noi ci troveremo in una sorta di grave confusione per cui penso che nessuna legge regionale, di fronte a fattispecie urbane così diverse l'una dall'altra, potrà comprendere in effetti quali funzioni siano affidate alla città metropolitana rispetto alle province ordinarie. (*Applausi dalla sinistra*).

* SANTINI. Se venisse approvato l'emendamento 19.1, sarebbe inutile la discussione sull'emendamento 19.2. Quest'ultimo emendamento ha una ragione tecnica. Sembrava che in Commissione fosse stato accolto ma poi abbiamo ritrovato la parola «grande». Si illustra da sè perchè se pensiamo cosa può significare l'attuale dizione, ci accorgeremo che può comportare dei rischi. Penso ad una ACEA divisa in tanti comuni romani, San Giovanni, Garbatella, e così via. Non è utile pensare ad una città metropolitana che pensi solo alla grande distribuzione delle acque e non alla distribuzione così come fa il comune di Roma o di Milano. Mi pare che sia ragionevole sopprimere la parola: «grande», rimanendo la lettera e): «raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche», mantenendo l'unità della gestione dell'acqua. Sarebbe un grave errore disperdere in cinque-dieci comuni, all'interno dell'area metropolitana, un servizio che dovrebbe rimanere unico. Ritengo sia una questione di buon senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore non nega che questa elencazione possa ingenerare qualche confusione ma se leggiamo attentamente la prima parte del comma 1 questi dubbi e queste incertezze vengono fugati. Rispetto ai quesiti che ha posto il collega Cutrera, ricordo che l'articolo 19, al comma 1, recita con precisione che alla città metropolitana sono attribuite tutte le competenze che sono della provincia ordinaria. Non vi è quindi dubbio che alla città metropolitana vanno tutte le funzioni amministrative previste dall'articolo 14. A queste funzioni si aggiungono quelle che sono, normalmente, di competenza del comune ordinario però limitatamente alla elencazione che qui è fatta - ma forse poteva essere più precisa - e si specifica che queste materie sono attribuite in base al criterio del «precipuo carattere sovracomunale, a ragioni di economicità»; eccetera.

Credo che questo articolo sia stato peraltro formulato in difesa dei comuni perchè se noi fermiamo il primo comma dell'articolo 19, così come propone l'emendamento 19.1, alla parola: «metropolitana», si corrono rischi nella redistribuzione dei compiti da parte della regione. Non dimentichiamo la polemica sulla facoltà della regione di distribuire le competenze e quindi la legge fissa i criteri ricorrendo all'elencazione proprio per non lasciare i comuni privi di difesa in una situazione di totale incertezza (questo, almeno nell'intenzione di chi ha approvato questo articolo) per evitare che ci sia una discrezionalità totale delle regioni. Pertanto, se da un lato questo articolo difende i comuni, dall'altro l'elencazione tende anche ad evitare che la regione vada oltre il mandato che le viene affidato dall'articolo 19, riguardando questa materia le competenze dei comuni e non della provincia. Questa elencazione non riguarda l'articolo 14, e quindi le competenze provinciali, bensì le competenze comunali. È una specificazione che può ingenerare qualche dubbio se non poniamo attenzione alla prima parte del comma 1 dell'articolo 19.

Per queste considerazioni, il relatore è per il mantenimento dell'articolo nel testo così come formulato e approvato dalla Camera dei deputati e invita il collega Cutrera a ritirare l'emendamento 19.1.

Sono d'accordo sull'emendamento 19.2 poichè sulla parola: «grande» già in Commissione avevamo espresso perplessità ma poi è scappata, per così dire, dalla penna, la soppressione.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Signor Presidente, come Ministro per gli affari regionali non posso negare che la formulazione proposta dal senatore Cutrera mi potrebbe trovare favorevole, perchè dà una discrezionalità molto più ampia alle regioni. Ma poichè, come ha esposto il relatore, qui si tratta anche di tutelare i comuni, a me pare che sia prudente mantenere il testo proposto dalla Commissione.

Abbiamo detto prima che ci troviamo in un terreno abbastanza incerto e difficile per cui, secondo me, è consigliabile una linea di prudenza.

Capisco perfettamente lo spirito dell'emendamento 19.1, ma anch'io vorrei pregare i presentatori di ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, come ha ascoltato, c'è una doppia preghiera del relatore e del Ministro rivolta a lei.

CUTRERA. Signor Presidente, di fronte a tante preghiere, non rimane che accoglierle e ritirare l'emendamento. Però devo contemporaneamente notare che il senso della mia osservazione - mi permetto di farlo presente ancora al relatore - non è sul punto di una insensibilità a quelle che sono le competenze da difendere dei comuni, ma è sul fatto che così com'è formulato, l'elenco - per cui mi rimetto alla vostra prudenza e alla vostra saggezza - è inutile, in quanto è esattamente lo stesso contenuto nell'articolo 14: è come dire che la città-metropolitana fa le stesse cose che fa la città-provincia.

GUZZETTI, *relatore*. Ma sono livelli e interessi diversi: nell'articolo 14 si tratta dell'interesse provinciale, qui si tratta dell'interesse comunale.

CUTRERA. Scusi, relatore, se in funzione di quegli interessi diversi qui si facesse riferimento alle materie contenute nell'articolo 14, sarei assolutamente d'accordo; ma noi abbiamo indicato nell'articolo 14 alcune materie, come quella dell'inquinamento atmosferico, che, invece, non si leggono più all'articolo 19 proprio in riferimento alle città metropolitane, là dove il problema ambientale andrebbe visto con ben altra dimensione! C'è una povertà di espressione che colpisce.

Ho voluto fare prima una osservazione molto limitata, ma sono preoccupato che per le città metropolitane, che da anni andiamo auspicando come soluzione per le grandi aree, ci si trovi di fronte a una indicazione di competenze che non è sufficiente a responsabilizzare questo nuovo ente di fronte alle esigenze e ai compiti che la gente chiede.

PRESIDENTE. Senatore Santini, acconsente anche lei alla richiesta di ritirare l'emendamento 19.1?

* SANTINI. Sì, signor Presidente, senz'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Santini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana)

1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le altre: «un anno».

20.1

PONTONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PONTONE. Il mio emendamento si dà per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario: io ho già dubbi che rispetteremo i due anni, figuriamoci un anno!

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Sono d'accordo con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le autonomie locali)*

1. Al fine di coordinare lo svolgimento di funzioni di interesse regionale e locale con quelle che riguardano l'intera comunità nazionale è costituita per ogni area oggetto di riordino territoriale, di cui all'articolo 17, una Conferenza permanente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal suo delegato Ministro per le aree urbane e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente, per i beni culturali ed ambientali, dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo, dal presidente della giunta regionale, da una rappresentanza dei comuni e delle province interessate.

2. Presso la Conferenza sono presentati tutti i programmi d'intervento ed i progetti di massima d'interesse statale e regionale, al fine di:

a) accertare la compatibilità dei programmi con le scelte contenute nei piani o programmi di sviluppo generale o settoriale regionali;

b) accertare la compatibilità dei progetti di massima, per quanto riguarda la loro localizzazione e le scelte di tracciato, con le prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici regionali e locali.

3. Per la realizzazione coordinata degli interventi, valgono i principi dettati per l'accordo di programma di cui all'articolo 27».

20.0.1

DUJANY, RUBNER

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RUBNER. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, credo che sia un buon proposito questo dei colleghi Dujany e Rubner, ma pensare ad una nuova conferenza fra regioni, autonomie locali e Stato vuol dire sovraccaricare ulteriormente la legge di una struttura, a mio parere di difficile realizzazione, ma, soprattutto, di difficile gestione. Basterebbe far funzionare i meccanismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ovvero la conferenza Stato-regioni (che, non sempre, purtroppo, è in grado di assolvere ai compiti che le sono affidati dalla legge istitutiva) per evitare un'ulteriore conferenza.

Quindi io pregherei i proponenti di non costringerci a votare contro questo emendamento, perchè il proposito è buono, è una buona intenzione, però lo strumento ci pare del tutto inadeguato, insufficiente e inattuabile.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni del relatore. La Conferenza Stato-regioni, come è noto, è stata avviata dalla legge n. 400 ed i suoi lavori stanno procedendo bene. In via empirica spesso in sede di Conferenza Stato-regioni abbiamo contatti con i comuni; tuttavia irrigidire questi rapporti con una formula e con una nuova Conferenza è, a mio giudizio, un errore in questa fase e pertanto pregherei i presentatori di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Rubner, intende aderire alla richiesta che le è stata rivolta dal relatore e dal Ministro di ritirare l'emendamento 20.0.1?

RUBNER. Sì, signor Presidente; ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.

3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente.

4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «diciotto mesi».

21.1

PONTONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PONTONE. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

CAPO VII.

SERVIZI

Art. 22.

(*Servizi pubblici locali*)

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni con presenza di capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente parola: «regionale».

22.1

BOSSI

Al comma 2, dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «, che detta anche norme per perseguire la intersettorialità dei servizi, secondo criteri di organicità e complementarietà».

22.7

FRANCHI, VETÈRE, SCIVOLETTO, BENASSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A tal fine la legge detterà norme perchè i comuni e le province perseguano i seguenti obiettivi:

a) integrazione intersettoriale dei servizi, secondo criteri di organicità e complementarietà;

b) delimitazione degli ambiti territoriali di operatività dei servizi che ottimizzano l'efficienza, l'economicità e l'efficacia delle gestioni».

22.4

SANTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

b) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni con presenza di capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

22.5

SANTINI

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) in concessione a terzi, ivi comprese società per azioni, cui partecipino comuni e province, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale».

22.2

CUTRERA

Al comma 3 sopprimere la lettera e); aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Anche per promuovere e svolgere iniziative di sviluppo economico e civile nella realtà locale, i comuni e le province possono acquisire partecipazioni in società per azioni, definite società di interesse locale. Ad esse si applicano le disposizioni del capo V del libro V del codice civile. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme speciali per disciplinare la costituzione delle società, i criteri per la partecipazione, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, nonché la vigilanza dell'ente locale sulla gestione».

22.3

CUTRERA, SANTINI, PAGANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per motivate e documentate ragioni tecniche ed economiche i comuni e le province possono concedere a terzi, con la maggioranza

assoluta dei rispettivi consigli, la gestione dei servizi pubblici secondo la disciplina prevista dalla legge».

22.6

SANTINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

Stante l'assenza del senatore Bossi, dichiaro decaduto l'emendamento 22.1.

FRANCHI. L'emendamento 22.7 tende ad aggiungere dopo la parola «legge» le seguenti: «, che detta anche norme per perseguire la intersettorialità dei servizi, secondo criteri di organicità e complementarietà».

Potrei fare a meno di illustrare tale emendamento, però forse vale la pena di ricordare che un emendamento analogo era stato presentato in Commissione dal collega Santini. Ne abbiamo condiviso lo spirito e soprattutto la sostanza e pertanto, sia pure riformulandolo, ci siamo permessi di ripresentarlo in Aula. L'emendamento verte su una problematica importante, decisiva, quella appunto dei servizi pubblici gestiti dagli enti locali, servizi che oggi più che mai devono perseguire l'obiettivo dell'efficienza e dell'economicità per dare risposte efficaci e sempre più rispondenti alle esigenze, ai bisogni ed alle aspirazioni del cittadino.

* SANTINI. Signor Presidente, intendo brevemente illustrare gli emendamenti 22.4, 22.5 e 22.6 che ho personalmente presentato al capo VII del disegno di legge il quale per la prima volta stabilisce l'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali. Si tratta di due articoli che presentano una novità significativa. Rispetto a tali articoli anche in Commissione ho avanzato proposte tese ad arrivare ad una migliore specificazione della materia sia dando un ordine logico rispondente ai criteri che devono guidare il Parlamento nel perseguimento dell'obiettivo dell'interesse pubblico, sia per specificare gli obiettivi che devono essere posti - in questo senso il mio emendamento 22.4 presenta alcune affinità con l'emendamento 22.7 - per gli enti locali come le province; cioè, per quanto riguarda i servizi pubblici, l'integrazione intersettoriale dei servizi secondo i criteri di organicità e di complementarietà che abbiamo indicato e la delimitazione degli ambiti territoriali di operatività dei servizi che ottimizzano efficienza, economicità ed efficacia delle gestioni. In questo secolo XX quelle che comunemente chiamiamo aziende municipalizzate e che giustamente la legge chiama aziende speciali hanno percorso molta strada e si trovano ora in un momento di difficoltà perchè devono rispondere ad esigenze sempre crescenti dei cittadini e perchè hanno un rapporto più complesso con l'ente locale che ha nuove funzioni. Inoltre, tali aziende devono affrontare l'appuntamento del 1° gennaio 1993 e sappiamo, perchè è stato indicato esplicitamente anche dalla grande industria italiana e straniera, che alcuni dei servizi pubblici locali sono oggetto delle mire del privato in un impegno di competizione con il pubblico, nel quale quest'ultimo non può essere messo in condizione di non poter rispondere. Vi sono passi importanti in avanti, quale il riconoscimento

della personalità giuridica alle aziende speciali, ma l'insieme dei nostri emendamenti intendeva dare una migliore specificità a questo importante capitolo del disegno di legge. Purtroppo, è stato fatto osservare in Commissione - e ne prendiamo atto - che proprio presso la 1ª Commissione del Senato giace da tempo il disegno di legge n. 750, relativo al riordino dei servizi pubblici locali, e lo stesso presidente Elia ci ha invitato autorevolmente ad impegnarci a realizzare gli obiettivi che in questi emendamenti abbiamo tentato di individuare e che la Commissione ha ritenuto importanti e validi all'interno, però, di quel disegno di legge.

Pertanto ritiro gli emendamenti che ho presentato, su questo articolo, nella convinzione che quelle osservazioni e quegli obiettivi possano venire utilizzati, credo positivamente ed utilmente, nel provvedimento che andremo ad affrontare - mi auguro - nelle prossime settimane, appena approvato il disegno di legge sull'ordinamento degli enti locali.

CUTRERA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 22.2 e 22.3, partendo da quest'ultimo.

Richiamo l'attenzione del relatore e dei colleghi su un punto che mi permetto di ritenere di grande delicatezza ed importanza. L'articolo 22 disciplina i servizi pubblici locali. Al paragrafo 3 si dice che «i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: (...) in economia (...), in concessione a terzi (...), a mezzo di azienda speciale (...), a mezzo di istituzione (...)». Si aggiunge al punto e), che è quello che forma oggetto dell'emendamento 22.3, «a mezzo di società per azioni con presenza di capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare».

Innanzitutto occorre fare due osservazioni di carattere formale letterale. La presenza di un capitale pubblico locale non si riesce a comprendere quale specificità voglia rappresentare. Non esiste un capitale pubblico locale; probabilmente si voleva dire «capitale pubblico degli enti locali». Sarebbe allora il caso di fare una correzione di questo genere perchè così il testo non è intellegibile ad un normale lettore. Dopo si dice «qualora si renda opportuna»: sembra mancare l'oggetto dell'opportunità. La Camera aveva fatto una proposta più chiara e il testo diceva: «qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati». Si fonda una società nel caso si voglia associare uno con l'altro, almeno in due. Invece, con la formula proposta dalla Commissione, si potrebbe ipotizzare che il socio sia uno solo ed è l'ente pubblico locale il quale, quando è opportuno, costituisce una società per azioni non più allo scopo di partecipare con altri soggetti pubblici o privati: questo perchè quella eliminazione non verrebbe compresa in sede interpretativa.

Si tratta di due questioni di carattere formale che affido all'attenzione del relatore e che comunque hanno una loro importanza.

L'osservazione più rilevante, a mio parere, concerne tuttavia il fatto che la Commissione del Senato ha eliminato quel limite previsto dalla Camera quando si parlava di società per azioni «a prevalente capitale pubblico locale». L'importanza della parola «prevalente» è evidente

perchè attraverso la prevalenza della partecipazione azionaria dell'ente pubblico si ha una possibilità di controllo in sede assembleare tale da poter gestire la conduzione della società anche in sede di consiglio di amministrazione (e da qui controllare anche il rendiconto e il resto). Personalmente non sono contrario all'ipotesi che vi siano società per azioni nelle quali partecipino i comuni e le province, nè sono contrario a che vi possano partecipare tali enti anche in posizione minoritaria. Ma sono perplesso di fronte al fatto che queste società per azioni nel disegno di legge in esame siano previste solo per gestire servizi pubblici locali. Avrei preferito che tali società per azioni potessero intervenire anche nel campo dell'economia e dell'imprenditoria in settori esterni ed estranei all'esercizio dei servizi pubblici locali. Questo per spiegare che l'intendimento dell'emendamento proposto non è di contrastare l'utilizzo delle società per azioni.

Tuttavia, signor relatore, faccio presente che qui andiamo contro un principio di ordinamento a mio parere fondamentale.

Nel nostro ordinamento è già prevista la possibilità che lo Stato o gli altri enti pubblici partecipino a società per azioni, ma in questo caso vi è una norma nel codice civile - l'articolo 2461 - che stabilisce alcune cose precise, le stesse che abbiamo, con maggiore specificità ed ampiezza, riportato nel nostro emendamento.

Il codice civile dice che quando una società per azioni vede la partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici, allora vi sono delle leggi speciali che stabiliscono per tali società «una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti».

In mancanza di tutto questo, si ha una carenza di quadro normativo che è in contrasto con quanto previsto per le società per azioni alle quali partecipi lo Stato o altri enti pubblici, con una deroga che a mio parere non è ammissibile. L'inammissibilità non è soltanto giuridica, come pure mi sembra insuperabile rispetto al dettato che ho letto, ma vi è anche un fatto di opportunità politica. Ci troviamo oggi di fronte a società per azioni che talora - mi rivolgo al relatore che viene dalla mia stessa regione - non riescono a decollare; l'opinione pubblica non riesce a comprendere come mai, la stampa chiede il perchè, e le ragioni sono semplici, signor relatore, signor Ministro; queste società per azioni sono fantocci, utilizzati per fini diversi da quelli per i quali sono state previste nel nostro ordinamento. Ed un fantoccio non risponde ai comandi e non risponde neanche alle esigenze della gente.

Non faccio riferimento poi alle società per azioni, quando sono costrette a formulare patti parasociali per il loro funzionamento. Infatti, mancando un quadro legislativo nel quale esse si inseriscono, si è costretti a disciplinare i rapporti fra i soci pubblici e privati attraverso dei patti sottostanti, che sono, per l'appunto, i patti parasociali. Ma il caso dell'Enimont ci insegna qual è il valore di questi patti parasociali.

Il problema è a mio parere di grande rilevanza. Sono personalmente convinto che su questa strada daremmo ai comuni e alle province strumenti privi di qualsivoglia controllo, nei quali i consigli comunali potrebbero deliberare la partecipazione anche in posizione minoritaria, senza sapere più nulla del conferimento di capitale eseguito, dell'anda-

mento sociale esercitato, delle finalità perseguite, degli obiettivi raggiunti o meno. Ecco perchè il nostro emendamento, firmato anche dai colleghi Santini e Pagani, dice che «per promuovere e svolgere iniziative di sviluppo economico e civile nella realtà locale» - con margini quindi molto ampi - «i comuni e le province possono acquisire partecipazioni in società per azioni, definite società di interesse locale», questo per distinguerle dalle società di interesse nazionale delle quali parla il codice civile. Questa è la novità che oggi introduciamo. A tali società «si applicano le disposizioni del Capo V del libro V del codice civile»: vi è una analogia con le società per azioni cui partecipa lo Stato.

L'esperienza di diritto francese ci insegna che le *sociétés d'économie mixte* possono fare grandi cose, ma in Francia dal 1965 ad oggi si è prodotta tanta normativa per disciplinare questo tipo di società che un volume non sarebbe sufficiente a raccoglierne i testi. Per questo noi chiediamo che il Governo sia delegato ad emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme speciali - sono quelle di cui parla il codice civile - per disciplinare la costituzione delle società, i criteri della partecipazione, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto, la nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci e dei dirigenti nonché la vigilanza dell'ente locale sulla gestione.

Signor rappresentante del Governo, signori relatori e colleghi, credo che questo sia un punto molto rilevante della nostra fatica legislativa odierna.

Se noi diamo il via a società per azioni di questo tipo, poi non ci meraviglieremo quando dovremo andare a recuperare la verità e l'effettività dei comportamenti di quelle società o ad individuare gli obiettivi raggiunti o non raggiunti. Non voglio richiamare la parola «trasparenza», ma credo che l'amministrazione non possa essere esercitata con considerazioni d'istituto e di strutture così equivoche. Ecco perchè il Governo, se raccoglie l'emendamento, nel termine di sei mesi, con molta agevolezza, recuperando i principi del codice civile, può dare cornice adeguata, giusta e decorosa alle esigenze delle amministrazioni locali per operare nel campo dell'economia e dei servizi pubblici con chiarezza nei confronti degli amministrati; il che non significa ritardo, ma guadagno di tempi e di risultati rispetto agli obiettivi da conseguire. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, questi emendamenti hanno contenuto molto complesso e meritano un attimo di riflessione.

Intanto, vorrei precisare che tutta l'elencazione, collega Cutrera, è riferita alla specificazione «riservati in via esclusiva», di cui al comma 2 dello stesso articolo 22. Ecco perchè si parla di capitale locale. Alla Camera si è ritenuto di fare quella specificazione ed io sono d'accordo ad eliminare una formulazione anche molto ambigua dal punto di vista giuridico e a parlare di capitale pubblico dell'ente locale.

Quanto all'emendamento 22.2, in Commissione si è discusso e si è ritenuto che fosse opportuno mantenere il testo della Camera che

indicava «prevalente capitale pubblico locale», lasciando ai consigli comunali, in rapporto al tipo di servizio, alla modalità di erogazione e agli obiettivi prefissi – una decisione che il relatore ritiene saggia – una discrezionalità non vincolata dal fatto che imponiamo a tutti i comuni di avere la maggioranza assoluta di tutte le società per azioni. Da questo punto di vista l'emendamento risponde ad una esigenza reale e mi pare condivisibile, sol che si faccia una piccola riflessione.

L'ulteriore specificazione contenuta nell'emendamento 22.2 (cioè il riferimento alle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale) mi pare superflua, perchè un consiglio comunale che delibera di costituire una società per azioni con altri soggetti, pubblici o privati, e stabilisce la quota di partecipazione, dovrà anche motivare perchè opta per questa scelta; anche perchè si tratta di delibere che sono sottoposte al controllo di legittimità da parte dell'organo di controllo.

Con la precisazione di cui ho detto, pregherei, quindi, di ritirare l'emendamento 22.2: è chiaro che un consiglio comunale, quando delibera, motiva e spiega per quali ragioni compie la scelta, rispetto ad una serie di strumenti messi a sua disposizione.

Per quanto attiene l'emendamento 22.3, reputo opportuno accogliere la proposta di modifica fino alla fine del secondo periodo laddove si fa riferimento al capo V del libro V del codice civile. Mi pare opportuno fare riferimento alla normativa del codice civile. Sopprimerei, invece, la seconda parte dell'emendamento. Teniamo conto – ed è questa la motivazione con cui il collega Santini ha ritirato tutti i suoi emendamenti – che qui fissiamo alcuni principi che saranno alla base del disegno di legge n. 750, che è in discussione avanti la Commissione affari costituzionali, un disegno di legge che disciplinerà tutta la materia. Credo, quindi, che la seconda parte dell'emendamento 22.3, che prevede una delega al Governo ad emanare norme su questa materia, molto più opportunamente possa trovare collocazione e sede all'interno di quel disegno di legge.

Sulla base di queste considerazioni, il relatore ritiene che l'emendamento 22.2 possa essere ritirato e che l'emendamento 22.3 (se i proponenti sono d'accordo) possa fermarsi alla fine del secondo periodo, al riferimento del codice civile.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 22.4 e 22.5 sono stati ritirati.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, credo ci sia stato un equivoco con il relatore. Ho compiuto l'errore di illustrare l'emendamento 22.3 e non l'emendamento 22.2 cosicchè, forse, nella replica che il relatore ha fatto è sorta una ragione di equivoco.

Con l'emendamento 22.2 ho proposto un ampliamento a quanto previsto nel testo della Commissione immaginando che la concessione a terzi potesse essere estesa alla formula «ivi comprese società per azioni»; questo era il senso dell'emendamento.

Se c'è la concessione come atto che definisce l'operatività e l'intervento del capitale pubblico e privato partecipato nella società per azioni, la preoccupazione di cui mi facevo portatore poc'anzi è minore.

Comunque questo punto lo rimetto all'attenzione del relatore e quindi non insisto.

Per quanto riguarda la richiesta di ritirare l'emendamento, vorrei sentire il parere del Governo prima di esprimermi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 22.2 vorrei dire al senatore Cutrera che ne ho capito il senso, cioè allargare la gestione dei servizi pubblici a terzi «ivi comprese le società per azioni, cui partecipino comuni e province», però si corre il rischio di avere una identità tra il concedente e il concessionario. Sarei contrario a inserire questa possibilità delle società per azioni cui partecipano comuni e province.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.3 sono d'accordo con il relatore che mi pare abbia chiesto di ritirare la seconda parte dell'emendamento dove si prevede una norma di delega che giustamente potrà essere collocata in altra sede. Quindi su questo sono d'accordo con il relatore: mentre sono favorevole alla prima parte, chiedo che la seconda parte sia rinviata a sede propria.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Credo che il presentatore avrebbe fatto bene a segnalare in Commissione questa problematica perchè certo l'approfondimento di tutta la parte dell'aziendalismo delle partecipazioni comunali meritava un esame completo. Infatti, il senatore Santini si è sforzato anche in Commissione di proporre una elencazione che avesse una scala di priorità di scelta, diversamente da come è formulato il testo che viene dalla Camera dove si dice che il comune gestisce in economia e poi man mano si indicano le varie progressioni di intervento. Il senatore Santini proponeva di partire dall'azienda: sono filosofie tutte rispettabili.

Quel che invece mi sorprende è che adesso si possa introitare un emendamento come quello proposto dal collega Cutrera, dallo stesso collega Santini e dal collega Pagani, in quanto rischiamo di operare una aggiunta di oscuro significato che si può prestare ad interpretazioni non chiare.

Non solo ripeto l'osservazione svolta dal relatore sulla seconda parte dell'emendamento, ma aggiungo che si tratta di una delega incostituzionale perchè non vi sono i criteri direttivi. Non basta elencare i titoli e dire che il Governo è delegato a emanare un decreto con forza di legge in una data materia; quando mancano i criteri

direttivi abbiamo dinanzi una delega improponibile ai sensi della norma costituzionale.

Vorrei far osservare al collega Cutrera che nella prima parte dell'emendamento non mi sembra possibile inserire la partecipazione a società definite di interesse locale perchè questa definizione si presta a difficilissime interpretazioni. In che senso l'interesse locale dev'essere inteso? Nel senso che è un capitale locale quello che costituisce la società o è l'oggetto sociale quello che definisce la società? Poi, cosa si intende per interesse locale? Una società che abbia interessi da curare nel territorio, comunale o provinciale? E chi definisce questo? Una delibera, che si presta a censure in diverse sedi?

Io penso che mettiamo gli amministratori locali in difficoltà ed è questo il motivo per cui avanzo dei dubbi. Non voglio risolvere nulla: avrei preferito un approfondimento maggiore in Commissione, ma comunque il contributo è senz'altro apprezzabile, pur essendo l'occasione per un brevissimo scambio di idee su un aspetto che, a mio parere, rischia di introdurre elementi di oscura soluzione sul piano dell'applicazione concreta.

Mi permetto di far riflettere i colleghi su questo aspetto, che merita un approfondimento in altra sede: forse nella legge, di cui parlava il relatore, che disciplinerà i servizi pubblici locali, dove forse è la sede propria, per oggetto e per contenuti, per affrontare questa problematica di dettaglio. Collega Cutrera, resta fermo che noi ragioniamo su una legge-quadro di grandi principi sulle autonomie, come del resto traspare chiaramente dall'articolo 22, che traccia le grandi linee dell'intervento pubblico locale.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, mi meraviglio della meraviglia del vice presidente del Gruppo comunista, senatore Maffioletti.

Gli ultimi dieci anni sono stati contraddistinti dal fiorire di società per azioni per le quali gli enti locali, ed i comuni particolarmente, sono intervenuti con quote prevalenti di capitale sociale, alcune volte non arrivando alla maggioranza assoluta, altre volte, nelle società di capitale pubblico con la partecipazione di regioni, province, camere di commercio, arrivando alla maggioranza del 51 per cento. Vorrei che su questo aspetto vi fosse un chiarimento, perchè anch'io sono d'accordo con il collega Cutrera che certamente ci sono interessi locali che sopravvivono. Il fiorire negli ultimi anni delle società di parcheggi non è forse un atto di interesse locale per le città? Ci dovremmo meravigliare se a tal scopo si costituisce una società per azioni, alla quale partecipano il comune, la provincia, la regione, gli enti statali o le camere di commercio?

A mio parere, dando la possibilità di innestare una filosofia diversa da quella che ci ha guidato finora, si potrebbe creare per coloro che si sono adoperati fino ad oggi per la costituzione di queste società per azioni un contrappeso che potrebbe comportare conseguenze notevolissime; infatti, alcune nuove società per azioni sono ancora *in itinere*. La

mia è solamente una domanda, per la quale chiedo al ministro Maccanico un chiarimento: altrimenti non sapremo più cosa fare e cosa dire agli enti locali.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei rispondere ai colleghi Maffioletti e Sanesi che mi sembra abbiano espresso apprezzamento per la discussione avviata.

Vorrei specificare al collega Maffioletti con chiarezza che il problema non riguarda la denominazione. Quando si parla di società di interesse locale, se non piace il nome lo si può cambiare. Posto che il collega gentilmente mi chiedeva una spiegazione, chiarisco che ho proposto l'espressione «società di interesse locale» perchè l'articolo del codice civile che ho richiamato poc'anzi chiama le società a cui partecipa lo Stato, o compartecipano gli enti pubblici, società di interesse nazionale. Mi sembra che nel sistema, immaginare società di interesse nazionale e società di interesse locale nelle quali partecipino gli enti locali sia utile per inquadrare il complesso sistema normativo.

Il problema è teminologico ma, se non piacesse la definizione, per i proponenti non ci sarebbe nulla in contrario ad eliminare l'espressione: «definite società di interesse locale», se è questo che disturba. L'importante è che questo settore fondamentale per l'economia pubblica sia sottoposto ad un controllo che altrimenti potrebbe sfuggire del tutto ai consigli comunali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Franchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 22.4 e 22.5, presentati dal senatore Santini, sono stati ritirati.

Senatore Cutrera, c'è un invito affinché lei ritiri l'emendamento 22.2.

CUTRERA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.3 sul quale il relatore si dichiara favorevole solo alla prima parte, fino a «codice civile».

GUZZETTI, *relatore*. Sì, signor Presidente, ma andrebbe inserito l'aggettivo: «pubblico», dopo le parole: «società di interesse». Pertanto si leggerebbe: «società di interesse pubblico locale». (*Commenti del senatore Barca e del senatore Maffioletti*).

PRESIDENTE. Non so quanto anche questa sia una formula adeguata, poichè l'espressione «interesse pubblico» mi pare che lasci adito...

MAFFIOLETTI. L'interesse locale è ben altra cosa!

BARCA. Qual è il parere del Ministro su questa proposta?

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Propongo la seguente formulazione, che è abbastanza semplice. Dopo la parola: «azioni», propongo di sopprimere le parole: «definite società di interesse locale». Mi pare che con questa dizione si eviterà qualsiasi equivoco e definizioni prive di significato.

PRESIDENTE. Società per azioni anche private?

SANESI. Lo sviluppo economico e civile va visto nella realtà locale.

SANTINI. Credo che la dizione del Ministro possa condurre a qualche equivoco. Come il Ministro propone, in realtà l'ente locale potrebbe acquistare azioni di qualsiasi società, anche di interesse nazionale, il che non credo che sia nella volontà dei proponenti.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è nella prima parte.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Aderisco alle parole testè pronunciate dal senatore Santini. Anche rispetto ai terzi, questa definizione della società come società di interesse locale, indica esattamente sia qual è la funzione per cui la società è sorta, sia che la stessa dovrebbe avere un legame con quello che è l'interesse pubblico e non essere una società qualsiasi che investe in qualsiasi tipo di affare. Preferisco che venga mantenuta la formula suggerita dal senatore Cutrera e quindi sono per il mantenimento del testo originario.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Noi non voteremo questo emendamento perchè le modifiche da apportare rischiano di introdurre elementi ancor più negativi in quanto, tolta la parte della delega, rimane una semplice partecipazione azionaria. Tolti i controlli speciali sulla gestione, sulla nomina degli amministratori, sul diritto di voto, sulla trasferibilità delle azioni, che cosa resta? Resta una mera facoltà del comune di introdursi in società per azioni. Ma questo, genericamente formulato, non significa proprio niente, signor Presidente.

A questo punto vi invitiamo a riflettere ed anche a ritirare l'emendamento, poichè non ci pare questa la sede per risolvere un problema che si innesta in tutta la strumentazione dell'articolo 22, e che

andava esaminato in Commissione. Non voteremo poichè non condividiamo il contenuto dell'emendamento e, soprattutto, nutriamo fortissimi dubbi sulla sua proficuità, pur salvando gli intenti positivi del presentatore che non ci sembrano garantiti dalla formulazione.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*. Vorrei far osservare al senatore Covi che la formulazione è: «Anche per promuovere e svolgere iniziative di sviluppo economico e civile nella realtà locale, i comuni e le province possono acquisire...», quindi il riferimento alla realtà locale c'è già. (*Commenti del senatore Santini*).

PRESIDENTE. Dunque, onorevole relatore, occorre una formulazione definitiva di questo emendamento. Lei propone di parlare, al primo periodo del comma 3-bis di «definite società di interesse pubblico locale», se ho capito bene: è questa la sua proposta?

GUZZETTI, *relatore*. Questa è la formulazione che io propongo.

MANCINO. Invito però i presentatori a togliere dalla nuova formulazione la parola «Anche» dall'inizio del comma.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, lei conviene sul fatto che la seconda parte dell'emendamento sia ritirata e altresì sulle altre modifiche proposte all'emendamento?

CUTRERA. Convengo su questa modifica, convengo sulla modifica proposta dal relatore e convengo anche sulla proposta ultima del senatore Mancino di eliminare la parola «Anche», per cui ritirerei la parte seconda dell'emendamento, mentre la prima suonerebbe: «Per promuovere e svolgere iniziative di sviluppo economico e sociale, i comuni e le province possono acquisire partecipazioni in società per azioni, definite società di interesse pubblico locale. Ad esse si applicano le disposizioni del capo V del libro V del codice civile».

PRESIDENTE. Ma «definite» poi cosa vuol dire? Allora mi sembrerebbe più giusto dire: «che siano società di interesse pubblico locale».

CUTRERA. È un termine contrapposto agli interessi nazionali di cui al codice civile.

GUZZETTI, *relatore*. Si dovrebbe definire l'interesse pubblico locale, come ha spiegato il proponente, per contrapporlo all'interesse nazionale di cui alla normativa del codice civile.

PRESIDENTE. Io capisco il concetto, ma «definite» cosa vuol dire? Ripeto che mi sembra più giusto dire: «in società per azioni che siano società di interesse pubblico locale». (*Commenti del senatore Sanesi*).

Comunque se il presentatore propone questo emendamento così modificato, io lo metterò in votazione, poi l'Assemblea deciderà.

MAFFIOLETTI. Propongo di rimandare gli emendamenti in Commissione e che stasera il relatore ci presenti una proposta organica. È l'unica soluzione, a questo punto.

GUZZETTI, *relatore*. Scusi, Presidente, vediamo se riusciamo a non appesantire i nostri lavori con una seduta in Commissione.

PRESIDENTE. Però la materia è molto delicata, io non sono contrario ad accogliere questa richiesta di rinvio in Commissione.

GUZZETTI, *relatore*. Propongo di togliere la parola «definire» e quindi di dire: «acquisire partecipazioni in società per azioni di interesse pubblico locale».

PRESIDENTE. Questa formulazione mi sembra già più chiara, devo dire la verità. Vediamo se si può raggiungere allora un'intesa su questo punto discutendolo adesso, altrimenti, se ci fossero degli equivoci, potremmo accogliere la richiesta del rinvio in Commissione.

ACONE. Potremmo dire: «denominate di interesse pubblico locale», perchè si fa riferimento alla denominazione sociale. (*Dissensi dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Ma guardi, senatore Acone, su queste denominazioni e definizioni ci sono sempre grandi rischi; se si adotta il testo proposto dal relatore: «società per azioni di interesse pubblico locale» potrebbe essere una soluzione di eleganza tacitiana, abbreviando il testo di due parole, che è un vantaggio sempre, perchè quando le leggi «dimagriscono» è sempre un vantaggio.

Allora, senatore Maffioletti, se lei non insiste nella sua richiesta, io direi di poter andare avanti proponendo il testo modificato suggerito dal relatore Guzzetti.

MAFFIOLETTI. Io, Presidente, mi rimetto a lei: le nostre ragioni sono oggettive.

PRESIDENTE. Che le ragioni siano oggettive io non ho dubbi.

MAFFIOLETTI. Lo dico perchè la discussione risente di un'approssimazione evidente; l'articolo 22 aveva una sua armonia, è una cosa che è stata discussa alla Camera in modo approfondito, e noi qui in Commissione abbiamo discusso a lungo e immettere questa nuova formulazione per me è qualcosa che merita un riesame che solo la Commissione può fare.

Comunque se il confronto così breve e serrato che c'è stato serve ad acquietare le vostre coscienze, mi rimetto a quanto deciderà lei, signor Presidente.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANTINI. Signor Presidente, in realtà questa norma – e lo dico anche ai colleghi comunisti – coglie e fotografa una realtà abbondantemente presente in molti comuni della Padania dove vi è una forte presenza di società per azioni che operano, con diversi risultati, ai fini di promuovere e svolgere iniziative di sviluppo economico e civile nella realtà locale. Con questa disposizione cogliamo una realtà che esiste e la autorizziamo esplicitamente con una norma che riconosce quello che – ripeto – già è presente in centinaia di realtà locali. Condivido peraltro l'esigenza, che rimane, brillantemente evidenziata dal collega Cutrera quando ha illustrato l'emendamento, cioè quella di regolamentare anche questa esperienza con disposizioni successive.

MAFFIOLETTI. Se è una realtà che già esiste, significa che non c'è bisogno di questa norma.

SANTINI. C'è sempre bisogno di una norma per raccogliere quello che la vitalità dell'ente locale ha creato nel corso degli anni. Il non raccogliere significa che il legislatore fa finta di non vedere quello che c'è. A mio parere quindi si tratta di una norma utile che pure ha bisogno degli approfondimenti che in altra sede dovremo operare.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, ribadisco che voteremo a favore dell'emendamento a condizione che l'emendamento stesso inizi con le parole «per promuovere» sopprimendo così la parola «anche» che attualmente le precede. Inoltre successivamente occorrerà utilizzare l'espressione «società per azioni di interesse pubblico locale» perchè la dicitura non potrà che essere questa pur se si tratta di una novità che, nel campo giuridico ed economico, porterà a nuovi studi. A queste condizioni – ripeto – voteremo a favore dell'emendamento 22.3.

GUZZETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, per evitare ulteriori equivoci, vorrei chiarire al collega Cutrera che l'emendamento 22.3 propone un comma aggiuntivo e non sopprime la lettera e).

PRESIDENTE. Bisogna specificarlo, senatore Guzzetti, perchè l'emendamento propone di sopprimere la lettera e).

GUZZETTI, *relatore*. La lettera e) è riferita ad un comma che concerne i servizi gestiti in via esclusiva dagli enti locali. Il comma proposto dall'emendamento in questione riguarda la promozione e lo sviluppo di attività economiche e quindi si riferisce ad altro, non ai servizi.

CUTRERA. Sono d'accordo con il relatore.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questo dimostra che è necessario il rinvio che ho proposto. Vi è innanzitutto una premessa che sorregge l'intero articolo 22, cioè che nella gestione dei servizi pubblici il fine da realizzare è quello dello sviluppo economico e civile delle comunità locali. Questo assorbe tutte le finalità elencate nell'articolo 22.

La lettera e) indica lo strumento delle società per azioni quando tale scelta sia necessaria per la natura del servizio da erogare. Se togliamo questo ancoraggio alla natura del servizio diamo una latitudine che va al di là dell'articolo 22 per come esso è congegnato.

PRESIDENTE. Accolgo la proposta del senatore Maffioletti e rinvio pertanto l'articolo 22 e i relativi emendamenti in Commissione. La materia è troppo delicata per poter decidere senza un opportuno approfondimento.

L'articolo 22 è pertanto accantonato e, sullo specifico punto in discussione, la Commissione competente potrà riunirsi questa sera o domani mattina, in modo da fornirci un testo chiaro.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(Aziende speciali ed istituzioni)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Faccio presente che gli articoli aggiuntivi 23-bis e 23-ter riguardano materie connesse a quelle trattate dall'articolo 23. Si procederà quindi ad una discussione congiunta.

Sull'articolo 23 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

23.1

SANTINI

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti».

23.2

SANTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il direttore, nominato dalla giunta, al quale spetta la normale gestione dell'azienda o dell'istituzione ed il Consiglio di amministrazione, costituito da un Presidente e da quattro membri, nominato dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalle elezioni o, in caso di inadempienza, dal Sindaco. Al Consiglio di amministrazione spettano gli atti generali di indirizzo e programmazione e il bilancio. Il Presidente ed il direttore riferiscono periodicamente alla Giunta ed annualmente al Consiglio comunale».

23.6

VETERE, BENASSI, TORNATI, GALEOTTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al quale compete la responsabilità gestionale», inserire le seguenti: «e la rappresentanza legale delle aziende».

23.4

TRIGLIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il bilancio è certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

23.5

TRIGLIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Organo di controllo dell'azienda speciale è il collegio dei revisori dei conti, del quale la legge disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento».

23.3

SANTINI

Dopo l'articolo 23 inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Istituzioni)

1. L'istituzione è un organismo dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale e contabile, nei limiti previsti dal regolamento istitutivo, e di piena capacità per il compimento degli atti necessari allo svolgimento dell'attività ad essa assegnata.

3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale o provinciale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.

4. La costituzione, la soppressione e la fusione delle istituzioni sono di competenza del Consiglio comunale o provinciale».

23.0.1

SANTINI

«Art. 23-ter.

*(Nomina di presidenti e commissari
di aziende speciali)*

1. I presidenti e i commissari delle aziende speciali dei comuni, nei quali si applica la presente legge, nonché i componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali di nomina diretta devono essere rinnovati, se scaduti, entro tre mesi dal rinnovo del consiglio comunale e comunque entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico.

2. La nomina è di competenza della giunta ed è ratificata dal consiglio comunale; la ratifica può essere negata su deliberazione motivata, che raccolga i voti di almeno la metà dei membri assegnati.

3. La nomina è nulla, e il nominato deve essere sostituito, se non è preceduta dall'accettazione e dalla contestuale presentazione di un *curriculum* tecnico e professionale del cittadino. Le notizie sono fornite dal candidato sul proprio onore.

4. In caso di infruttuoso decorso del termine previsto dal comma 1 e di mancata sostituzione ai sensi del comma 3, nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione di nullità provvede, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, il consiglio comunale sulla proposta di una terna per ogni posto da ricoprire. La terna è formata dal presidente o dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

5. Qualora sia convocato il consiglio comunale per la deliberazione ai sensi del comma 4, è inibito alla giunta di procedere alle nomine già di sua competenza a pena di nullità di diritto delle relative deliberazioni.

6. In caso di inerzia del consiglio comunale provvede d'ufficio in via sostitutiva l'organo regionale di controllo entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al consiglio comunale.

7. Se l'organo regionale di controllo non provvede decide per esso il presidente della provincia o in suo difetto il prefetto».

23.0.2

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* SANTINI. Signor Presidente, per sfuggire al rischio di tornare in Commissione anche con l'articolo 23 ritiro tutti gli emendamenti che su tale articolo ho presentato nonchè il 23.0.1, e spero che altri colleghi mi seguano.

VETERE. Signor Presidente, la proposta avanzata con l'emendamento 23.6 riconduce un po' alla riflessione che è già stata fatta in queste ore a proposito dell'opportunità che avremmo avuto nel discutere insieme a questo il disegno di legge sui servizi, cosa che non è stata possibile.

La nostra opinione è che l'intera materia riguardante i consigli di amministrazione delle aziende andrà riesaminata, così come ci siamo riproposti di fare (e voi lo sapete bene) per quanto riguarda altri organismi che sono emanazione delle realtà locali, come ad esempio i comitati di gestione delle USL. È cosa diversa e quindi andrà diversamente esaminata, ma il filone logico che ci muove è quello di operare affinché una certa spartizione partitica non entri nella direzione della gestione di alcune aziende come quelle municipali. Discuteremo questo aspetto nel momento in cui il disegno di legge sull'organizzazione dei servizi verrà finalmente esaminato organicamente. Qui ci ripromettiamo però un passo che mi pare giusto proprio nell'armonia del disegno di legge che stiamo discutendo.

Proponiamo cioè una distinzione tra gestione e direzione e in questo caso una distinzione tra il compito del direttore dell'azienda e quello del consiglio di amministrazione, affidando al primo una responsabilità specifica nella gestione e al consiglio di amministrazione il compito di una direzione complessiva degli atti generali di indirizzo,

di programmazione e di bilancio, introducendo anche un altro elemento che non dovrebbe essere una novità, ma che è assolutamente opportuno esplicitare. Il presidente del consiglio di amministrazione, cioè, e il direttore dell'azienda periodicamente riferiscono alla giunta e annualmente al consiglio comunale (per esempio, in occasione della discussione del bilancio o di alcune delibere programmatiche).

In sostanza il direttore è emanazione della giunta municipale e il consiglio di amministrazione è emanazione del consiglio comunale, con la previsione di una norma in base alla quale, se entro un certo periodo fissato per l'elezione del consiglio di amministrazione ciò non dovesse avvenire, il sindaco avrà la responsabilità di procedere. Sono previsti quindi una ripartizione di competenze e in più un riferimento alla giunta e al consiglio comunale che configurerebbe una certa organicità. Non è tutto quello che pensiamo sia utile, ma introdurre questo elemento di maggiore nettezza nella divisione della responsabilità di gestione e della direzione complessiva dell'azienda ci sembra opportuno anche a proposito dei consigli di amministrazione e della conduzione delle aziende municipali e per tale motivo proponiamo l'accoglimento del nostro emendamento.

TRIGLIA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 23.4 e 23.5. Il primo vuole attribuire per legge, senza lasciare quindi questa facoltà allo statuto, oltre alla responsabilità gestionale, anche la rappresentanza legale dell'azienda al direttore. Infatti questa, dotando l'azienda di personalità giuridica, dovrebbe finire in testa al presidente, come avviene per le società di capitale.

Segnalo però che la rappresentanza legale è anche una difesa di un organo tecnico (che ha fornito una eccellente prova nel nostro sistema) rispetto ai politici sempre più presenti nei consigli di amministrazione delle municipalizzate. Si tratta, come dicevo, di una difesa del ruolo tecnico che fatalmente rischia di venire sminuito. Infatti, il sapere che il direttore è il responsabile degli eventuali danni per incidenti, per esempio, alla rete di distribuzione delle acque e del metano, lo pone in una condizione di forza rispetto a centri di gestione di servizi che si sono sempre più politicizzati e dove si tende ad avere ragione anche dei motivi tecnici.

Il secondo emendamento da me presentato è ancora più semplice. Al comma 7 si prevede il controllo contabile da parte dei revisori che controllano il bilancio dello stesso comune. Il bilancio comunale ha però una logica di finanza pubblica del tutto differente da quella delle società per azioni, come ormai si configura la municipalizzata. Si è pensato quindi di far riferimento ad una società di revisione, e - secondo la norma tradizionale nel nostro sistema legislativo degli ultimi anni - ad una di quelle dell'albo speciale Consob. La certificazione darebbe maggiori certezze sul bilancio, ma soprattutto introdurrebbe - perchè questo esigerebbero le società di certificazione - anche procedure interne di controllo della gestione quanto mai opportune.

CORLEONE. Signor Presidente, la questione che viene affrontata negli emendamenti all'articolo 23 e in quelli tendenti ad inserire degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 è di particolare rilievo.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono già stati illustrati, ritengo che dobbiamo togliere i presidenti da una situazione di irresponsabilità, ma di questo parleremo, eventualmente, in dichiarazione di voto.

L'emendamento 23.0.2, volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 23, riguarda la nomina dei presidenti e commissari di aziende speciali. Avanziamo l'esigenza che i presidenti e i commissari, ed anche i componenti dei consigli di amministrazione, siano rinnovati e comunque nominati entro 3 mesi dal rinnovo del consiglio comunale. Riteniamo che debba esserci in qualche misura una sintonia, che in altre occasioni abbiamo definito «di squadra», fra la giunta, cioè l'amministrazione, e i responsabili delle aziende che gestiscono servizi fondamentali per la vita dei cittadini.

È a nostro avviso abbastanza contraddittorio che vi sia una differenza di orientamento anche nelle scelte fondamentali, - che molto spesso non sono quelle che si esercitano all'interno della giunta, ma quelle che si verificano nelle aziende dei comuni - fra l'indirizzo della giunta e quello degli amministratori delle aziende che sono stati eletti magari da una diversa maggioranza. Occorre perciò qualche misura al fine di avere una omogeneità ed una solidarietà di squadra perchè i cittadini, nel momento in cui giudicano l'operato di una amministrazione, in realtà non fanno distinzione fra l'operato della giunta, del sindaco e il funzionamento dell'azienda dei trasporti o di raccolta dei rifiuti o della centrale del latte. Il problema quindi è trovare un meccanismo che risolva questa possibile diversità di orientamento e quindi di scelte politiche. È per questo che nell'emendamento da noi presentato pongo tale questione. Ovviamente ci sono anche i commi successivi al primo che, fra l'altro, prevedono la possibile surroga in seguito alla mancata nomina da parte del consiglio comunale dei responsabili delle aziende.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Il parere del relatore è contrario all'emendamento 23.6 e all'emendamento 23.4; quest'ultimo è stato oggetto di discussione in Commissione, laddove si è detto che questa è materia da trattare in sede di esame del disegno di legge n. 750.

Il parere del relatore è altresì contrario all'emendamento 23.5 (*commenti del senatore Pasquino*)... Ma la certificazione dei bilanci non la dobbiamo imporre per legge! La si può prevedere negli statuti degli enti, nelle delibere di costituzione degli statuti delle aziende: proprio il senatore Pasquino, che ci richiama continuamente alla circostanza che stiamo esaminando una legge di principi poi oscilla e indulge ad una specificazione analitica, quale la certificazione delle spese di bilancio. Comunque il parere del relatore è contrario.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 23-ter, proposto dal senatore Corleone e da altri senatori, reputo che esso sia del tutto superfluo, perchè all'articolo 36, comma 5 - ed anche questa nomina rientra tra quelle ivi contemplate - è esattamente disposta la procedura di nomina entro 60 giorni dalla scadenza, il passaggio della competenza

al sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, e la nomina del commissario *ad acta* qualora entrambe le scadenze non siano state esercitate. Inviterei quindi il collega Corleone a ritirare il suo emendamento aggiuntivo, essendo tutto già normato dall'articolo 36, comma 5.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Mi associo alle considerazioni del relatore. Personalmente sarei favorevole all'emendamento proposto dal senatore Triglia, ma è chiaro che si tratta di materia veramente statutaria e quindi non è opportuno trattarla in questa sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Triglia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.5.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, colleghi, ritengo che l'emendamento 23.5 debba essere approvato. Si tratta di certificare il bilancio delle aziende che andiamo a istituire, non sono mica i bilanci dei consigli comunali! Mi sembrerebbe fuor d'opera se noi non accettassimo questo emendamento, contraddiremmo quello che siamo andati dicendo fino ad ora. Approvarlo mi sembrerebbe logico e coerente con quello che si è sempre detto nelle assemblee dell'ANCI: volevamo arrivare a questo, ci si arriva e non si vota! Io mi rimetto all'Assemblea.

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANTINI. Signor Presidente, molto rapidamente voglio ricordare che l'articolo 27-*nonies* della legge 26 febbraio 1982, n. 51, che è la legge finanziaria, prevede, tra l'altro, che «nelle aziende pubbliche locali con almeno 100 dipendenti o con un volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire, il collegio, affiancato da tre esperti nel settore o da una società di certificazione, scelti dall'ente proprietario, oltre ad esercitare le funzioni di cui ai commi precedenti, ogni triennio...». In altre parole, la legge già prevede la possibilità; ovviamente ci sono aziende che hanno la possibilità di poter pagare ma ci sono anche delle piccolissime aziende che, se dovessero pagare le società di certificazione francamente credo che dovrebbero impegnare tutto il bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal senatore Triglia.

Non è approvato.

La votazione dell'articolo 23 viene rinviata successivamente al voto sull'emendamento 23.0.2.

CORLEONE. Sull'emendamento 23.0.2 accolgo l'invito del relatore, che ha ragione, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

CAPO VIII.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 24.

(*Convenzioni*)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

24.1

PONTONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, illustrerò contemporaneamente gli emendamenti soppressivi da me presentati agli articoli 24, 25, 26, 28 e

29 perchè gli articoli 24, 25 e 26 parlano soprattutto di funzioni e servizi. Poichè nell'articolo 22 per quanto riguarda i servizi pubblici locali è detto chiaramente che i comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, ritengo che questo articolo soddisfi ampiamente quelle che sono le funzioni che dovrebbero assolvere le convenzioni tra comuni e province, i consorzi tra comuni e province sempre per quanto riguarda i servizi e le unioni di comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o servizi.

Queste convenzioni, consorzi e unioni di comuni appesantirebbero la gestione dei servizi e ne abbiamo la prova in tutti questi anni: tutti i consorzi costituiti tra comuni per l'esercizio di un servizio, o tra comuni e province, non hanno dato buon esito. Infatti, tutti i partiti della maggioranza si sono scagliati continuamente contro i consorzi e contro la costituzione di altri consorzi.

Sembra strano che adesso che si vuole rinnovare, trasformare e migliorare tutto si torna indietro perfino sui consorzi. Per questi motivi chiediamo la soppressione di questi articoli.

La nostra funzione è anche quella di vedere cosa rappresenta, cosa può e deve rappresentare la provincia nella nuova autonomia che si vuol dare agli enti locali. Quando, commentando l'articolo 2, abbiamo proposto un emendamento con cui abbiamo detto che la provincia è l'unico ente locale intermedio tra comune e regione abbiamo voluto riferirci al fatto che altri enti intermedi non si sarebbero potuti costituire in quanto la funzione precipua ed esclusiva era della provincia. Per cui le comunità montane, che dovrebbero essere enti locali costituiti con legge regionale tra comuni montani o parzialmente montani della stessa provincia, riteniamo non debbano essere costituite in quanto la provincia può sopperire chiaramente a questa ulteriore funzione.

Per questi motivi chiediamo la soppressione di tutti questi articoli.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 24 altri emendamenti oltre quello soppressivo 24.1, presentato dal senatore Pontone, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

Art. 25.

(ConSORZI)

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento già illustrato:

Sopprimere l'articolo.

25.1

PONTONE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 25 altri emendamenti oltre quello soppressivo 25.1, presentato dal senatore Pontone, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

(Unioni di comuni)

1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

26.1

PONTONE

Il senatore Pontone lo ha già illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Il parere è contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 26 altri emendamenti oltre quello soppressivo 26.1, presentato dal senatore Pontone, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di

programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. Si applicano le norme del presente articolo anche ad accordi di programma in attuazione dell'intervento straordinario nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 8.

27.1

MURMURA, TAGLIAMONTE, TOTH, CECCATELLI,
NIEDDU, CONDORELLI, IANNIELLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, insieme ai senatori Murmura, Toth, Ceccatelli, Nieddu, Condorelli e Ianniello, propongo la soppressione dell'ottavo comma dell'articolo 27 allo scopo di evitare confusioni e contrasti con la disciplina degli accordi di programma, fissata all'articolo 7 della legge n. 64 del 1986 e recepita nei piani annuali di attuazione e nel programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 64 del 1986, rispetto alle norme dell'articolo 27 del provvedimento in esame, presenta differenze, specificità e concrete opportunità alle quali - riteniamo - sarebbe un errore rinunciare; essa, del resto, fa degli accordi di programma lo strumento fondamentale per l'attuazione del programma triennale. Ciò non toglie che, in quanto compatibile, la normativa dell'articolo 27 trovi applicazione nei territori meridionali e, se volete, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo che, come è noto, sono finanziati dall'intervento straordinario. Anche in questa prospettiva consideriamo l'ottavo comma dell'articolo 27 quanto meno pleonastico e ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Mi rimetto all'Aula: in effetti su questa materia non sono molto convinto per la soppressione o il mantenimento dell'attuale norma.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Condivido le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori.

Non è approvato.

TAGLIAMONTE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

CAPO IX.

COMUNITÀ MONTANE

Art. 28.

(Natura e ruolo)

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con

propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

28.1

PONTONE

Il senatore Pontone lo ha già illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Il parere è contrario.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 28 altri emendamenti oltre quello soppressivo 28.1, presentato dal senatore Pontone, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

(Funzioni)

1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

29.1

PONTONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PONTONE. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Il mio parere è contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati nell'articolo 29 altri emendamenti oltre quello soppressivo 29.1, presentato dal senatore Pontone, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

CAPO X.

ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Art. 30.

(*Organi*)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli organi di governo del comune sono il sindaco, la giunta che comprende il vicesindaco e il consiglio.

2. Gli organi della provincia sono il presidente, la giunta e il consiglio».

30.2

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni comune di cui alla presente legge ha un sindaco, una giunta che comprende il vicesindaco e un consiglio.

30.3

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli organi del comune sono eletti a norma della presente legge».

30.4

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono organi dei comuni fino a 5.000 abitanti il consiglio e il sindaco. Il sindaco può delegare proprie competenze ai consiglieri».

30.1

COVI, DIPOLA, COLETTA, PERRICONE

Sopprimere il comma 2.

30.5

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Gli emendamenti si illustrano da sè.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 30.1, nella sua testualità, è chiarissimo. Sgorga dalla nostra convinzione che nei piccoli comuni l'organo della giunta sia praticamente ininfluenza. Tuttavia, siccome probabilmente rimarrei solo nel votare questo emendamento, credo che sia opportuno che lo ritiri.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 30.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

(Consigli comunali e provinciali)

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro

possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo statuto comunale o provinciale individua la forma di governo dell'ente locale nella forma di governo consiliare ovvero nella forma di governo con elezione diretta del sindaco o del presidente».

31.1

PASQUINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le norme per l'elezione del consiglio comunale della giunta e del sindaco previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono sostituite dalle seguenti:

a) per i comuni fino a quindicimila abitanti votazioni per liste concorrenti, con attribuzione dei tre quinti dei seggi alla lista che ottenga la maggioranza relativa e ripartizione dei restanti seggi fra le altre liste in proporzione dei voti ottenuti;

b) per i comuni oltre i trentamila abitanti:

b1) votazione per liste concorrenti;

b2) votazione senza indicazioni di preferenza;

b3) designazione obbligatoria del candidato alla carica di sindaco;

b4) facoltà di collegamento tra più liste che indichino il medesimo candidato alla carica di sindaco;

b5) proclamazione da parte dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, del candidato indicato dalla lista o dalle liste collegate che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, o, in mancanza, proclamazione del candidato designato dalla stessa lista o dalle stesse liste collegate che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in un secondo turno di votazione da tenersi nei successivi quindici giorni al quale partecipano di ufficio le liste e i gruppi di liste che abbiano già partecipato al primo turno;

b6) ripartizione proporzionale dei seggi con metodo d'Hondt, se in prima votazione una lista o più liste collegate raggiungano la maggioranza assoluta dei voti, comunque assegnando tanti seggi in più

alla lista o alle liste predette da consentire il raggiungimento del 55 per cento dei seggi; altrimenti, distribuzione della metà dei seggi con metodo proporzionale; nel secondo turno alla lista o alle liste collegate che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, attribuzione di un numero di seggi tale che, aggiunti a quelli ottenuti nel primo turno, consenta di conseguire complessivamente il 55 per cento dei seggi e ripartizione proporzionale dei restanti seggi fra le altre liste;

b7) inoperatività di tali criteri quando una lista o un gruppo di liste abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi;

b8) arrotondamento all'unità superiore quando il calcolo dia un risultato decimale;

b9) proclamazione dei candidati secondo l'ordine di lista;

c) per i comuni tra i quindicimila e i trentamila abitanti facoltà di scelta tra il sistema previsto nella lettera a) e il sistema previsto nella lettera b);

d) elezione della giunta solo nei comuni con più di mille abitanti; negli altri comuni le funzioni della giunta sono esercitate dal consiglio».

31.7

VETERE, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, GALEOTTI, FRANCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consiglio comunale è eletto con le modalità di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in un'unica giornata domenicale coincidente con il primo turno di votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta municipale, fissata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

31.4

CORLEONE

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente parola: «regionale».

31.2

BOSSI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le categorie sociali secondo le modalità dettate dagli statuti concorrono alla formazione del 50 per cento dei consigli comunali e provinciali, contestualmente alle elezioni su liste di partito».

31.5

PONTONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Consiglio comunale è composto di 61, 51, 41, 35, 31, 25, 15 Consiglieri rispettivamente per i Comuni con popolazione superiore a

500.000, 250.000, 100.000, 30.000, 10.000, 5.000, 3.000, 1.000 abitanti e di nove Consiglieri nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 1.000. La legge elettorale ne regola l'elezione.

31.8 VETERE, MAFFIOLETTI, FRANCHI, GALEOTTI,
COSSUTTA, TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le commissioni esercitano poteri deliberativi e compiono tutti gli atti nelle materie non demandate alle competenze esclusive del consiglio o di altro organo».

31.6 PONTONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nei Comuni superiori a 100.000 abitanti possono essere istituite Commissioni consiliari permanenti con poteri deliberativi con le procedure indicate dallo Statuto, per materie o singoli atti demandati dal Consiglio».

31.9 VETERE, TORNATI, CANNATA, MAFFIOLETTI,
TOSSI BRUTTI, COSSUTTA, FRANCHI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proposte d'iniziativa della Giunta o dei consiglieri vengono poste all'ordine del giorno delle sedute secondo l'ordine di presentazione».

31.3 BOSSI

Ricordo che dopo l'articolo 31 sono stati presentati alcuni emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, riguardanti in particolare i consigli comunali, la loro costituzione, la loro durata in carica ed i sistemi elettorali. Data la connessione della materia, saranno trattati congiuntamente agli emendamenti riguardanti l'articolo 31. Verranno invece trattati successivamente gli articoli aggiuntivi relativi alle incompatibilità. Tali articoli aggiuntivi da trattare congiuntamente sono i seguenti:

Dopo l'articolo 31 inserire i seguenti:

«Art. 31 ...

(Durata del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta durano in carica cinque anni e comunque per un periodo non inferiore a millecinquecento giorni, salvo il caso di elezioni anticipate. Il quinquennio decorre dalla data di elezione del consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale esercita le sue funzioni fino al trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il suo rinnovo.

3. Il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori».

31.0.3

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

*(Elezioni comunali nei capoluoghi di regione
con oltre 200.000 abitanti)*

1. Nei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 200.000 abitanti l'elezione del sindaco e della giunta avviene in base a liste contrapposte senza voto di preferenza.

2. Il capolista è il candidato alla nomina a sindaco ed in ordine seguono il vicesindaco e gli altri assessori per il numero totale assegnato al comune.

3. Nel caso che nessuna lista raggiunga il *quorum* previsto dall'articolo 31 ... (emendamento 31.0.5) comma 4, per l'elezione diretta al primo turno, si procede ad un secondo turno di elezioni la terza domenica successiva.

4. Al secondo turno di votazioni sono ammesse soltanto le liste che al primo turno abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

5. Le liste che hanno superato la clausola di sbarramento si possono coalizzare e presentarsi al secondo turno con una diversa composizione, risultante dalla integrazione dei candidati delle liste.

6. In ogni caso il capolista deve essere uno dei capilista del primo turno.

7. Non sono ammesse nuove candidature tra il primo e il secondo turno.

8. Le liste possono contenere un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire.

9. I candidati non nominati subentrano in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del sindaco, del vicesindaco e degli assessori, nell'ordine di lista».

31.0.4

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Proclamazione della lista vincitrice al primo turno elettorale)

1. L'ufficio centrale, dopo la proclamazione delle elezioni del consiglio comunale, esamina senza indugio i verbali delle votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta senza poterne modificare i risultati, salvo quanto previsto per le contestazioni risolvibili dall'ufficio.

2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista.

3. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

4. Il *quorum* per la proclamazione della lista vincitrice è costituito dalla maggioranza assoluta delle somme delle cifre elettorali delle liste

che hanno riportato una percentuale pari almeno al 5 per cento dei voti validi espressi, sempre che la lista abbia conseguito almeno il voto del 25 per cento degli aventi diritto e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.

5. Il sindaco, il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono proclamati nell'ordine di lista».

31.0.5

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Proclamazione del sindaco al primo turno elettorale)

1. Il capolista è proclamato sindaco.
2. Il secondo di lista è proclamato vicesindaco.
3. I primi candidati, pari al numero dei posti da eleggere, non possono essere sostituiti dai candidati supplenti salvo il caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o in seguito a nullità dell'elezione».

31.0.6

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Liste per il secondo turno elettorale)

1. Qualora nessuna lista abbia raggiunto il *quorum* di cui all'articolo 31 ... (emendamento 31.0.5) comma 4, si procede ad un secondo turno di elezioni da tenersi nel giorno previsto dall'articolo 31 ... (emendamento 31.0.4), comma 3.

2. A tale turno possono partecipare unicamente le liste che sono depositate a cura dei loro capilista entro le ore 12 della prima domenica successiva al primo turno.

3. Nel caso di ripresentazione di lista nella esatta composizione del primo turno non occorre alcuna formalità; in ogni altro caso vi deve essere l'accettazione con firma autentica dei componenti la lista in calce alla stessa.

4. Le liste di coalizione di cui all'articolo 31 ... (emendamento 31.0.8) sono depositate dal capilista».

31.0.7

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Liste integrate di coalizione)

1. I capilista delle liste che hanno superato il 5 per cento dei voti validi espressi al primo turno possono presentare liste integrate di coalizione.

2. Spetta ai capilista decidere se presentare una lista integrata di coalizione. La decisione è fatta constare in verbale redatto in tanti

esemplari quante sono le liste coalizzate più uno, sottoscritti dai capilista o da chi li sostituisce ai sensi del comma 11. Ciascuno dei capilista può depositare il verbale di coalizione presso la commissione elettorale mandamentale. È vietato a chi abbia sottoscritto un accordo di coalizione di partecipare ad altri accordi o presentarsi con lista propria, pena la nullità delle candidature multiple proposta nelle liste.

3. Deciso il capolista, candidato a sindaco, si ripartisce il numero degli altri candidati secondo i criteri definiti nei commi successivi.

4. La ripartizione dei candidati avviene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno rispetto alla somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate. Nella lista di coalizione, fatte salve le disposizioni particolari per la testa di lista, i candidati entrano nell'ordine determinato ai sensi del comma 5, e nella successione prevista nelle rispettive liste di origine.

5. Per determinare il numero dei candidati che compete a ciascuno delle liste coalizzate si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei candidati e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Ogni lista coalizzata ha diritto ad almeno un posto nella testa della lista per il secondo turno anche in deroga all'ordine determinato ai sensi del comma 5. Un candidato designato per il secondo turno può rinunciare ad entrare nella lista di coalizione; le rinunce operano a favore del collocato al posto successivo, indipendentemente dalla appartenenza alla stessa lista di origine, e così di seguito.

7. Nessuna lista che non abbia conseguito la maggioranza assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate al primo turno può disporre della maggioranza assoluta dei candidati compresi nell'ordine di lista pari al numero dei posti da eleggere.

8. La lista che ha riportato la più alta cifra elettorale ha diritto al candidato al posto di vicesindaco, sempre che non abbia il capolista della lista di coalizione; in tal caso il diritto di designazione del candidato a vicesindaco spetta alla lista che ha riportato la seconda migliore cifra elettorale.

9. La testa di lista è formata dal capolista, candidato a sindaco, dal secondo di lista, candidato a vicesindaco e da un numero di candidati rappresentanti le liste coalizzate che non hanno espresso i primi due candidati.

10. Salvo quanto disposto dai commi 8 e 9, l'ordine della testa di lista a partire dal terzo posto è determinato ai sensi del comma 5.

11. Un capolista di lista presentata al primo turno può rinunciare al posto di capolista a favore del candidato immediatamente successivo nell'ordine di lista che non abbia rinunciato a presentarsi per il secondo turno».

«Art. 31 ...

(Candidature al secondo turno elettorale)

1. Può essere candidato al secondo turno soltanto chi sia stato candidato in una lista presentata al primo turno, che abbia conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

2. Soltanto nel caso che i candidati che accettano di presentarsi al secondo turno in liste di coalizione non siano almeno pari ad un numero non inferiore ai posti da eleggere aumentati di tre unità, i capilista possono proporre candidati compresi nelle liste il cui capolista abbia depositato entro quarantotto ore dalla pubblicazione dei risultati del primo turno la rinuncia a concorrere al secondo turno».

31.0.9

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Ineleggibilità al secondo turno elettorale)

1. Non può essere candidato al secondo turno chi sia stato eletto nel consiglio comunale a meno che abbia rinunciato alla elezione prima della presentazione della lista per il secondo turno».

31.0.10

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Proclamazione al secondo turno elettorale)

1. Al secondo turno sono proclamati eletti i candidati pari al numero dei complessivi posti da ricoprire (sindaco, vicesindaco e assessori effettivi), compresi nella lista che ha conseguito il maggior numero dei voti validi espressi, purchè abbia partecipato alla elezione almeno il 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* dei votanti il sindaco e la giunta sono eletti secondo le norme in vigore per gli altri comuni.

2. Non sono ammesse cancellature dei nominativi dei candidati e, se effettuate, si danno come non apposte e non comportano la nullità della espressione del voto».

31.0.11

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31 ...

(Presidente del consiglio comunale)

«1. Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente, cui spetta la convocazione delle sessioni consiliari ordinarie e straordinarie, di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, della giunta o di un terzo

dei consiglieri. Il consiglio comunale regola le proprie sessioni e i lavori delle commissioni consiliari e può istituire un ufficio di presidenza composto da uno a tre membri oltre al presidente.

2. Il consiglio comunale deve essere convocato dal presidente entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta di convocazione con un ordine del giorno che comprende tutti i punti dei quali è stata chiesta la trattazione. In difetto provvede il sindaco in via sostitutiva entro tre giorni dalla scadenza del predetto termine e in caso di inerzia del sindaco provvede, senza indugi, il prefetto su richiesta della giunta o di un terzo dei consiglieri».

31.0.13

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 31...

(Presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente, cui spetta la convocazione delle sessioni consiliari ordinarie e straordinarie, di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, della giunta o di un terzo dei consiglieri. Il consiglio comunale regola le proprie sessioni e i lavori delle commissioni consiliari e può istituire un ufficio di presidenza composto da uno a tre membri oltre al presidente.

2. Il consiglio comunale deve essere convocato dal presidente entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta di convocazione con un ordine del giorno che comprende tutti i punti dei quali è stata chiesta la trattazione. In difetto provvede il sindaco in via sostitutiva entro tre giorni dalla scadenza del predetto termine e in caso di inerzia del sindaco provvede, senza indugi, il prefetto su richiesta della giunta o di un terzo dei consiglieri».

31.0.1

VETERE, BENASSI, TORNATI, CANNATA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PASQUINO. Signor Presidente, l'articolo 31 riguarda la formula di governo degli enti locali. C'è un po' di tumulto di fianco al relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Pasquino, bisogna assicurare un minimo di attenzione.

PASQUINO. Vorrei soltanto che il relatore motivasse il suo dissenso, e non dicesse soltanto che non è d'accordo.

GUZZETTI, *relatore*. La ascolto, senatore, e motiverò il mio punto di vista.

PASQUINO. Il comma che propongo di sostituire riguarda la possibilità per lo statuto comunale o provinciale di prevedere almeno

due forme di governo diverse, l'attuale forma consiliare momentaneamente vigente (con tutte le variazioni che sono state introdotte e che potranno essere introdotte ulteriormente) ed una forma di governo che potremmo chiamare presidenziale, cioè con la possibilità di elezione diretta del sindaco o del presidente. Dal momento che sono stati esclusi gli interventi sui sistemi elettorali, faccio notare che questo non è un intervento sul sistema elettorale ma sulla forma di governo, il che è diverso e non può essere escluso puramente e semplicemente dicendo che di sistemi elettorali non si parla in questa legge, perchè questo comma riguarda invece la forma di governo. Credo che sia quanto meno logico lasciare agli statuti la possibilità di scegliere tra queste due formule di governo e in seguito, attraverso un intervento legislativo, andare a disciplinare gli eventuali sistemi elettorali che potranno essere utilizzati, perchè notoriamente la forma di governo consiliare è compatibile con diversi sistemi elettorali e così pure l'elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia è compatibile con diversi sistemi elettorali.

Credo che questo sia un punto rilevante perchè riguarda per l'appunto l'autonomia statutaria e un principio fondamentale che la legge dovrebbe garantire: l'autonomia statutaria.

VETERE. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 31.7, 31.8 e 31.9, nonché gli emendamenti aggiuntivi 31.0.1 e 31.0.2.

Inizio limitandomi a parlare dell'emendamento 31.7, per la verità con poche parole, Presidente, perchè abbiamo ampiamente illustrato stamattina questa stessa proposta in una sede diversa qual è quella dell'esame delle norme sullo statuto: qui invece l'introduciamo in sostituzione del primo comma dell'articolo 31 che parla del consiglio comunale come organo di indirizzo e noi precisiamo, in questa sede, dal nostro punto di vista, come dovrebbe sostanziarsi questa affermazione; e perchè l'affermazione sia comprensibile e il consiglio sia inteso quale organo di indirizzo in senso pieno, non si può non affrontare il tema delle norme elettorali che presiedono alla votazione per i consigli comunali.

Ne abbiamo discusso a lungo e aggiungo che qui c'è ancora una testimonianza politica, che noi vogliamo rendere in questa sede di esame del provvedimento, per sottolineare come un provvedimento che manchi di questa parte, che diventa essenziale ai fini di quel rapporto nuovo tra il cittadino e le istituzioni, è un provvedimento quanto meno monco, per non dire, come noi abbiamo detto, che oltre che inadeguato è anche, per alcuni aspetti, errato, pur contenendo delle novità.

Noi avremmo anche potuto in qualche modo accedere a un'idea la quale volesse dare qualche segnale in questa direzione, ma non mi pare che in questa direzione si siano voluti dare dei segnali, nemmeno per una norma sulla quale, signor Ministro, in occasione della discussione che abbiamo fatto in Commissione, ebbi modo di insistere particolarmente; nonostante una concordanza dichiarante nella generalità o quasi nella generalità delle forze politiche. E cioè un assenso generale all'idea di elevare la soglia del sistema maggioritario ai comuni con oltre i 5.000 abitanti, la soglia potrebbe essere 10.000, 20.000 (era una questione che

poi non si è definita per la indisponibilità della maggioranza a parlarne) e, in quella sede, a stabilire il principio che il capolista della lista maggioritaria divenga automaticamente sindaco.

Questa è una norma che è contenuta nelle proposte che sono state anche recentemente avanzate, anche in quelle che la Democrazia cristiana ha avanzato alla Camera dei deputati. Ma non si è voluto procedere nemmeno su questo, che sarebbe stato comunque un segnale, anche se non avrebbe risolto tutti i problemi (li avrebbe risolti per un numero anche rilevante di comuni, ma non avrebbe affrontato le questioni delle medie e soprattutto delle grandi aree), di una volontà di procedere su una questione su cui, quando ne dovessimo discutere (non so quando si discuterà delle norme elettorali, nonostante gli impegni che sono stati ribaditi durante la giornata in questo senso) si troverebbe che vi è un assenso già implicito, vi è un assenso già dato in qualche modo, nel senso che tutti siamo in qualche modo d'accordo con l'idea che il sistema maggioritario sia esteso e che il sindaco diventi il capolista della lista che ha la maggioranza nella votazione.

Tuttavia neanche questo, dicevo, si è voluto fare e non si è voluto nemmeno procedere per altri aspetti che pure in questo emendamento nel complesso sono contenuti.

Noi insistiamo: non se ne uscirà fuori da questa questione. Il problema delle norme elettorali è una novità che è indispensabile per un rapporto diverso fra il cittadino e le istituzioni affinché il cittadino scelga uomini e programmi e non si trovi domani (come poi vedremo in occasione dell'esame di altra parte di questo stesso testo), di fronte a una «confezione» che è indipendente dalla volontà che ha espresso; è una questione sulla quale ribadiamo, anche in questa occasione, l'utilità che il Parlamento accolga l'emendamento in esame. Ribadiamo questa volontà, questa tenacia nel voler raggiungere un obiettivo che ci sembra assolutamente indispensabile al fine di correggere guasti profondi che esistono nel nostro sistema politico e nel funzionamento della nostra democrazia.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.8, va detto che le elezioni sono state ormai indette con l'attuale sistema e quindi non è pensabile che tale emendamento, ove fosse approvato, possa in qualche modo influire sull'andamento delle prossime elezioni amministrative. Tuttavia, ove fosse approvato, poichè si tratta di una questione sulla quale più volte ci si è pronunziati, quella cioè della riduzione del numero dei consiglieri, tale approvazione rappresenterebbe un impegno maggiore, quasi un anticipo di una discussione che poi non si potrà non fare attorno alle norme elettorali. L'approvazione di un emendamento relativo alla riduzione del numero dei consiglieri non sarebbe coerente con una eventuale inerzia legislativa in ordine alle norme elettorali. Se realmente si vuole porre mano alla materia delle norme elettorali in un prossimo futuro, approvare l'emendamento in questione significherebbe dare la garanzia che quello che si dice di voler fare verrà poi effettivamente avviato. Per queste ragioni chiediamo l'approvazione di questo emendamento sulla riduzione del numero dei consiglieri.

Con l'emendamento 31.0.1 proponiamo che, soprattutto nei grandi comuni, si dia luogo all'elezione di un presidente del consiglio comunale. L'opportunità di approvare tale emendamento è data anche

dal fatto che l'intera disciplina relativa alle competenze del consiglio e della giunta - di cui dovremo discutere - comunque la si voglia giudicare, è certo che, se dà al consiglio comunale dei poteri di indirizzo (e poi vedremo di quali poteri si tratta) e dà alla giunta maggiori poteri nell'esercizio delle sue funzioni di direzione operativa dell'amministrazione, mette il consiglio comunale nella condizione di avere una maggiore garanzia e sicurezza che questa sua funzione precipua di indirizzo, di scelta (una funzione che quindi rappresenta una garanzia nel rapporto con la comunità) sia effettivamente tale. Si tratta di una norma non nuova di cui si è discusso in passato. Anzi in una serie di proposte la nomina di un presidente del consiglio comunale era stata già prevista; è una norma di maggiore garanzia che non toglie nulla alle competenze della giunta, non toglie nulla alle competenze del sindaco, non toglie nulla all'architettura della quale stiamo discutendo; si introduce un elemento di garanzia sicuro per quanto concerne l'agibilità del consiglio comunale. Oltre tutto mi sia consentito dire che questa duplice funzione del sindaco quale capo dell'amministrazione e presidente del consiglio comunale rappresenta un aspetto che, oltre ad essere faticoso per il sindaco e a volte sicuramente controproducente, finisce per renderlo giudice e parte in causa in ogni momento con difficoltà per il consiglio e naturalmente per lo stesso sindaco.

Ci sembra ragionevole che questa proposta venga accolta perchè - come ho detto - su di essa a suo tempo avevamo convenuto discutendo sulle ipotesi di riforma delle autonomie locali.

Infine, per quanto concerne l'emendamento 31.0.2, intendiamo proporre una questione che deve essere in qualche misura regolata anche se non per l'immediato. Nel momento in cui si affidano i compiti che sono stati previsti al consiglio comunale e si prefigura una sistemazione che non ci appaga, che non ci sembra logica e giusta ma che comunque è sicuramente diversa rispetto a quella attuale, per i consiglieri comunali, almeno per quelli dei capoluoghi di regione (e domani particolarmente per i consiglieri delle aree metropolitane), bisognerebbe introdurre una norma che garantisca che il consigliere comunale delle grandi città svolga la sua funzione a tempo pieno, per intero in quanto è questo il compito al quale è chiamato.

La contemporanea partecipazione ai consigli comunali, delle grandi città e, particolarmente delle future città metropolitane, così come saranno costituiti e al Parlamento nazionale ci sembra incongrua, così come la presenza nei consigli regionali. Ci sembra quindi opportuna un'altra disciplina e questo emendamento propone che questa diversa disciplina contempli anche per i consiglieri comunali dei comuni capoluoghi di regione o, particolarmente delle città metropolitane un'indennità adeguata in armonia con quella dei rispettivi consiglieri regionali.

Tale proposta, che ci rendiamo conto ha un valore in prospettiva e che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi, segnala la necessità di poter rispondere alla difficoltà di essere presenti in più assemblee che ognuno per suo conto richieda una piena disponibilità.

Con l'occasione vorrei sottolineare - e ho finito - che sono personalmente di un'opinione esattamente contraria a quella che si è manifestata qualche giorno fa a proposito della situazione di Napoli. In

quella città, come in altre, non abbiamo bisogno della presenza di ministri, di grandi personalità. Abbiamo bisogno di far crescere questa democrazia, abbiamo bisogno di far crescere la fiducia nelle energie presenti nelle città perchè esse siano capaci di far fronte ai destini della comunità che si rappresenta. Il nostro emendamento si muove in una direzione che a noi sembra opportuna.

CORLEONE. Signor Presidente, formalmente la discussione che impegna il Senato vede disegni di legge abbinati, tra i quali uno mi vede come primo firmatario. Su questo articolo 31 e su altri articoli seguenti presentiamo come emendamenti le nostre proposte per l'elezione diretta del sindaco e della giunta.

Mi rendo conto che la velocità con cui affrontiamo questo dibattito, richiamati probabilmente da altre urgenze e dalla convinzione della inutilità e della impossibilità di porre realmente attenzione alle questioni che sono rimaste estranee a questo disegno di legge, fa sì che questa discussione sia un pò una testimonianza. In questo senso - e mi auguro che presto dalla testimonianza passeremo ad esaminare realmente la questione - ritengo che ciò che accade fuori dal Parlamento, nel paese, con la proposizione di *referendum* che hanno per oggetto la riforma della politica e delle istituzioni, attraverso anche la riforma elettorale, costringerà probabilmente ad affrontare, prima di quelle che sono le volontà soggettive, la questione elettorale.

In questo momento dobbiamo adempiere a questa che non è una formalità ma, come dicevo, un compito di testimonianza, e voglio sottolineare ciò che noi proponiamo per i comuni. Si tratta di una proposta che avevamo avanzato, limitandola ai comuni capoluogo di regione con oltre 200.000 abitanti, ipotesi che, nel momento in cui fu formulata e presentata, avrebbe potuto essere una forma di sperimentazione addirittura per il prossimo 6 maggio. Questo non è accaduto, e si eleggeranno i consigli comunali nel modo che ben conosciamo.

Noi proponevamo per queste grandi città - oltretutto poche, perchè i capoluoghi di regione con oltre 200.000 abitanti si contano sulle dita di due mani - l'elezione diretta del sindaco e della giunta, con la elezione a sindaco del capolista, l'indicazione del vice-sindaco e della giunta. La giunta e gli assessori erano fuori dal consiglio comunale; c'era quindi una divisione netta fra governo e consiglio nelle città, e vi era nella nostra proposta - vi è tuttora, perchè ne discuteremo forse non ora, ma in prossime occasioni - la possibilità del secondo turno, nel caso non si fosse raggiunto il *quorum* della maggioranza al primo turno. In tal caso, al secondo turno sarebbero state ammesse le liste che nel primo turno avessero conseguito il 5 per cento dei voti validi espressi.

Vi è ovviamente la possibilità di coalizione fra le liste al secondo turno.

Questo sistema a nostro parere aveva ed ha dei vantaggi molto evidenti: dare chiaramente ai cittadini la possibilità di avere la scelta del sindaco e della giunta, avendo addirittura chiara la definizione della squadra, senza attribuire le competenze degli assessori alle trattative defatiganti e oscure del dopo-elezioni, e presentando invece immediatamente ai cittadini i volti, le storie, le facce di chi avrebbe governato in caso di successo. Riteniamo, oltretutto, che per le grandi città questa sia

un'esigenza non rinviabile per molti. In altre parole, specialmente per le grandi città, dove vi è un rischio reale di ingovernabilità, è necessario che i progetti di governo, i contenuti dei programmi siano chiari per i cittadini prima delle elezioni; ed occorre evitare quello che è avvenuto anche in questi scorsi cinque anni, cioè cambi di maggioranza non approvati e non decisi dai cittadini.

Ove fosse accolto il nostro progetto, tutti questi inconvenienti non si verificherebbero e vi sarebbe un'assunzione chiara di responsabilità ed un mandato preciso che i cittadini affidano sulla base di un programma che ha anche possibilità di essere realizzato.

Il problema della differenziazione fra giunta e consiglio in qualche misura il disegno di legge se lo è posto, quando ha previsto la possibilità che gli assessori siano scelti fuori dal consiglio comunale; questo tuttavia con un limite che viene sottratto a qualunque controllo: si determina un potere abbastanza forte nelle mani del sindaco che non è sottoposto alla verifica e all'approvazione dei cittadini.

Questo è quanto proponiamo con l'emendamento 31.0.4; ad esso succedono per concatenazione, non solo logica, ma anche evidente, tutti gli altri emendamenti che prevedono i meccanismi in caso di vittoria al primo turno ed altri meccanismi per quanto riguarda il secondo turno elettorale, nonchè, in quest'ultima eventualità, il meccanismo di composizione delle liste di coalizione.

I limiti di tempo che abbiamo non consentono di dilungarci troppo. Oltretutto per ragionare su una possibile soluzione in ordine ad una materia di così grossa portata, quale è l'elezione diretta del sindaco e della giunta, credo che occorrerebbe un esame molto più approfondito di quello che ci è consentito. Credo giusto comunque che rimanga agli atti della discussione che vi è un disegno di legge che ha al proprio centro questa proposta e quindi ho ritenuto doveroso illustrarla per grandi linee all'Assemblea.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, il senatore Bossi, dichiaro decaduti gli emendamenti 31.2 e 31.3

PONTONE. L'articolo in esame, signor Presidente, tratta dell'elezione dei consiglieri comunali e provinciali, della loro durata in carica, del numero dei consiglieri e della loro posizione giuridica. Noi, con il comma 1-bis, che proponiamo di inserire dopo il comma 1, vogliamo integrare il consiglio comunale, vogliamo innovarlo, vogliamo portare una soluzione diversa e positiva, partecipativa, dal nostro punto di vista.

Questa legge prevede che gli assessori possano essere anche cittadini che non siano stati eletti consiglieri comunali e rappresenta indubbiamente una innovazione. Ora, se cittadini non consiglieri possono partecipare alle giunte comunali e provinciali, non capisco perchè cittadini che rappresentino le categorie sociali non possano partecipare al consiglio comunale e al consiglio provinciale con una loro rappresentanza al 50 per cento. Le categorie sociali oggi rappresentano una parte importante della società; oggi non si può prescindere nella politica nazionale da quello che possono e devono rappresentare le categorie sociali. Ogni giorno i sindacati vengono

interpellati su determinate questioni e danno il loro parere ed indicazioni, sia le unioni industriali che quelle sindacali.

Allora, per avere un comune funzionale e delle delibere che siano aderenti ai bisogni della popolazione, dal nostro punto di vista sarebbe giusto che le categorie sociali partecipassero al consiglio comunale e provinciale per il 50 per cento.

Inoltre prevediamo che mentre i consiglieri comunali sono eletti regolarmente in liste di partito secondo le modalità previste dalla legge, i rappresentanti delle categorie sociali per la loro partecipazione vengono nominati o eletti secondo le modalità dettate dagli statuti.

Con l'emendamento 31.6 proponiamo di dare una accelerata ai lavori del consiglio comunale. Molte volte si dice che 40 o 80 consiglieri comunali allungano di molto il tempo delle discussioni e molte volte le delibere non riescono ad essere approvate. Per rendere più facile il lavoro del consiglio comunale abbiamo proposto che le commissioni consiliari, regolarmente costituite con criterio proporzionale, abbiano non soltanto poteri consultivi o propositivi ma anche poteri deliberativi nelle materie non demandate alle competenze esclusive del consiglio o di altro organo. In questo modo avremmo dei lavori più celeri in materie che molte volte non rientrano nelle competenze esclusive del consiglio comunale o di altri organi consiliari.

Questi sono i nostri emendamenti e riteniamo che il Senato possa accoglierli.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere negativo sull'emendamento 31.1 perchè è vero che l'emendamento parla di forme di governo, ma introducendo la forma presidenziale è chiaro che si fa riferimento ad un metodo elettorale. Quindi si rientra nella proposta che noi abbiamo escluso di non ritenere la materia elettorale di competenza degli statuti, bensì della legge nazionale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.7 in quanto per questo emendamento non c'è neppure il tentativo di adombrare la forma di governo, ma una serie di proposte di carattere elettorale, di modalità di elezioni degli organi dell'ente locale e quindi è materia che, a nostro avviso, non può essere regolamentata in questa legge ma in una legge apposita.

Per lo stesso motivo esprimo parere contrario sull'emendamento 31.4 in quanto si tratta di materia elettorale.

L'emendamento 31.2 è decaduto.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.5, ho avuto occasione di parlarne in sede di replica: si modifica sostanzialmente la modalità di elezione dei consigli introducendo questo 50 per cento di membri espressi dalle categorie produttive, quindi esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.8: si modifica il numero dei componenti dei consigli comunali, che ad avviso del relatore deve essere strettamente connesso alla materia elettorale.

Esprimo parere contrario all'emendamento 31.6, che prevede l'ipotesi delle commissioni con potere anche deliberativo.

PONTONE. Già esistono.

GUZZETTI, *relatore*. Ma sono contrario a definire per legge queste competenze delle commissioni.

Esprimo parere contrario all'emendamento 31.9. L'emendamento 31.3 è decaduto. Inoltre esprimo parere contrario agli emendamenti 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, che riguardano tutti la materia elettorale, nonché all'emendamento 31.0.10, riguardante, in particolare, la materia dell'ineleggibilità al secondo turno elettorale.

Esprimo parere contrario all'emendamento 31.0.11.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.0.13, relativo al presidente del consiglio comunale, abbiamo già discusso di questa materia in Commissione e ne ho dato conto nella relazione. Si introduce una distinzione di competenze secondo lo schema regionale; ma, mentre in quella situazione vi è una competenza legislativa che giustifica il presidente del consiglio distinto dal presidente della giunta, in questo caso, pur avendo introdotto alcune modifiche sulle competenze del consiglio e della giunta, il relatore ritiene che, in questa fase, sia meglio mantenere un'unitarietà sulla competenza del sindaco a presiedere i consigli comunali, evitando l'introduzione di una figura autonoma che rischia di ripetere, in negativo, inconvenienti che si sono già verificati per presidenze dei consigli regionali.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 31.0.1.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le questioni istituzionali*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni del relatore. In particolare, per quanto riguarda gli emendamenti che direttamente o indirettamente introducono la materia elettorale, il Governo deve confermare la sua scelta di tenere distinta e separata questa materia da quella ordinamentale; pertanto è contrario a tutti gli emendamenti relativi a questi aspetti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, voterò a favore del mio emendamento, perchè il relatore non ne ha colto il punto qualificante. Quando si parla di forme di governo - insisto - non ci si riferisce necessariamente ai sistemi elettorali. In questo contesto, la possibilità di scegliere tra forme di governo attiene all'autonomia statutaria nel suo senso pieno: dopo di ciò si potrà discutere di sistemi elettorali.

La replica del relatore è assolutamente inadeguata, insufficiente e non collegata alla letteratura accademica nazionale ed internazionale. (*Generali commenti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Pasquino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.7, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Corleone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.5, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.8, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.6, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.9, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

La votazione dell'articolo 31 viene momentaneamente accantonata, per evitare preclusioni: l'articolo sarà posto ai voti successivamente alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, che sono già stati illustrati dai singoli presentatori.

Passo quindi alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 31.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che sono preclusi gli emendamenti 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8, 31.0.9, 31.0.10 e 31.0.11.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.1, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 22 e dell'emendamento 22.3, precedentemente accantonati. I presentatori, senatori Cutrera e Santini, hanno dichiarato di voler ritirare l'emendamento. Il relatore ha testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, lettera e), ripristinare il testo della Camera dei deputati.

22.8

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 31, in materia di incompatibilità:

Dopo l'articolo 31, inserire i seguenti:

«Art. 31...

(Incompatibilità dei consiglieri comunali)

1. La carica di consigliere comunale dei comuni capoluogo di Regione non è compatibile con quella di consigliere regionale, provinciale, nonchè con quella di parlamentare nazionale ed il Governo è delegato ad emanare norme che definiscano adeguate indennità armonizzandole con quelle dei rispettivi consiglieri regionali».

31.0.2

VETERE, GALEOTTI, TORNATI, FRANCHI

«Art. 31...

(Incompatibilità)

1. Non può essere eletto nel consiglio comunale e se già eletto diventa incompatibile, il consigliere che sia sindaco, vicesindaco o membro della giunta dello stesso o di altro comune. Si applicano tutte le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi per i consiglieri comunali».

31.0.12

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

VETERE. Ho già illustrato il mio emendamento.

CORLEONE. Anche io ho già illustrato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.0.2. La materia della incompatibilità è oggetto di leggi specifiche e autonome, anzi un disegno di legge è stato approvato dal Senato ed è in discussione alla Camera dei deputati. Il mio parere è quindi contrario.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.0.2.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Gruppo comunista il motivo della mancanza in questo emendamento delle parole: «ed europeo», dopo le parole: «parlamentare nazionale». Se fosse inteso che anche il parlamentare europeo è incompatibile come consigliere comunale dei comuni capoluogo di regione, voteremmo a favore. In caso diverso, voteremmo contro.

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. È una dimenticanza. Modifichiamo in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame con questa modifica.

GUZZETTI, *relatore*. Sono contrario per le ragioni che ho già espresso sulla materia della incompatibilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.0.2, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori con la modifica proposta dal senatore Sanesi ed accolta dai presentatori dell'emendamento, volta ad inserire, dopo le parole: «parlamentare nazionale», le parole: «ed europeo».

Non è approvato.

SANESI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

(Competenze dei consigli)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale pubblico locale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 32.12, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «dette materie» con le altre: «seguenti materie: difesa del suolo, valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, caccia e pesca nelle acque interne, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore».

32.12/1

ANDREINI, ARFÈ, VOLPONI, FIORI, NESPOLO,
LONGO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

All'emendamento 32.12, al comma 2, lettera q), primo periodo, dopo la parola: «progetti», inserire le seguenti: «delle perizie, delle varianti, degli incarichi professionali».

32.12/2

ANDREINI, ARFÈ, VOLPONI, NESPOLÒ, PASQUINO,
CORLEONE, STRIK LIEVERS, FIORI,
LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 32.

«(Competenze del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale delibera unicamente su tutte le materie che la legge riserva alla sua competenza esclusiva.

2. Spetta in ogni caso al consiglio deliberare:

a) lo statuto dell'ente, i regolamenti per il funzionamento degli organi e in genere i regolamenti comunali, compresi quelli degli enti dipendenti;

b) i programmi e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, che comportino un aumento della spesa o una diminuzione dell'entrata del complesso dei capitoli che costituiscono un titolo di parte corrente o delle entrate od uscite per investimenti. Il consiglio ratifica tutte le altre variazioni, che gli devono essere sottoposte, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione da parte della giunta;

c) i conti consuntivi, promuovendo l'azione di responsabilità degli amministratori innanzi alla Corte dei conti o all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le rispettive competenze. In tali casi la rappresentanza legale e giudiziale del comune spetta al presidente del consiglio comunale;

d) i piani territoriali, urbanistici, le loro variazioni e i relativi programmi di attuazione nonchè i pareri da rendere nelle dette materie. Il consiglio formula osservazioni ai piani attuativi dello strumento urbanistico generale di competenza della giunta, e, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può riservarsi l'approvazione definitiva dei piani attuativi stessi, nel caso che la giunta non accolga le osservazioni del consiglio o dei cittadini fatte proprie dal consiglio;

e) l'ordinamento del personale relativamente alle piante organiche e loro variazioni, allo stato giuridico ed al trattamento economico collettivo in applicazione dei contratti di lavoro approvati con decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina dei dirigenti e all'individuazione dell'ordine di priorità dei posti di nuova istituzione da mettere a concorso o da ricoprire mediante trasferimento da altro ente;

f) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni ed altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'affidamento di compiti del comune ed altri enti, nonchè, in generale, gli atti di partecipazione;

g) l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organi di decentramento del comune;

h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la costituzione di società di capitali, nonchè la partecipazione a tali società, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione con terzi;

i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, l'approvazione dei loro atti fondamentali nei casi previsti dalla legge;

m) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

n) le nomine, le designazioni e le revoche presso enti ed organi interni ed esterni;

o) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, che non siano state specificatamente individuate nel bilancio di previsione;

p) gli acquisti, le alienazioni e ogni atto di disposizione di beni immobili e di diritti reali in genere;

q) l'approvazione dei progetti, dei capitolati, del metodo di affidamento e dei mezzi di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici, come delle forniture di beni e servizi, in tutti i casi nei quali non sia espressamente consentito dalla legge il ricorso alla trattativa privata. In tale ultimo caso la decisione deve essere comunicata ai consiglieri a pena di decadenza entro venti giorni dalla deliberazione. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può chiedere alla giunta di annullare o revocare l'affidamento a trattativa privata. La giunta provvede entro tre giorni con provvedimento motivato.

3. Gli atti riservati dalla legge alla competenza del consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altro organo del comune.

4. Il consiglio può, tuttavia, delegare i propri compiti alla giunta municipale, esclusi quelli di cui alle lettere da a) a g) e l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, per un progetto o un periodo determinato, non eccedente la durata in carica dell'organo delegato.

5. Il consiglio decide ed esprime pareri in tutte le materie che gli siano sottoposte dal sindaco o dalla giunta».

32.12

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «limitatamente ai seguenti atti fondamentali» con le altre: «nelle materie non demandate espressamente ad altri organi ed in ogni caso concernenti».

32.13

PONTONE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «i piani finanziari ed i progetti di opere pubbliche» inserire le seguenti: «finanziate con la contrazione di mutui».

32.8

TRIGLIA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «progetti» con l'altra: «programmi».

32.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «partecipazione», inserire le seguenti: «dell'ente locale».

32.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «società di capitale pubblico locale» con le altre: «società di interesse locale».

32.6

CUTRERA, SANTINI, PAGANI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «società di capitale pubblico locale», con le altre: «società di capitali».

32.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «società di capitale pubblico locale», con le altre: «società di capitali».

32.10

TRIGLIA

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) l'erogazione di contributi e di trasferimenti che non siano espressamente specificati in bilancio o in altri atti fondamentali del consiglio;».

32.14

VETERE, ANDREINI, MAFFIOLETTI

Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;».

32.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate;».

32.9

TRIGLIA

Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «e in generale tutti i contratti che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari».

32.15

VETERE, ANDREINI, SALVATO, GALEOTTI, MAFFIOLETTI

Al comma 2, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: «gli appalti ed in generale tutti i contratti che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione».

32.7

CUTRERA

Al comma 2, lettera n), sostituire il primo periodo con il seguente: «la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, società ed istituzioni».

32.11

TRIGLIA

All'emendamento 32.1, alla lettera n-bis), dopo la parola: «viabilità», inserire le seguenti: «e trasporti».

32.1/1

ANDREINI, ARFÈ, VOLPONI, NESPOLO, PASQUINO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, FIORI, LONGO

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

n-bis) i provvedimenti concernenti la viabilità, l'onomastica e la toponomastica, l'ecologia, gli espropri per pubblica utilità;

n-ter) le autorizzazioni a resistere in giudizio e alle azioni legali attive e le transazioni proposte;

n-quater) i gemellaggi e le attività di scambio culturale con altri Comuni in Italia o all'estero.

32.1

BOSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 32.12 mi affido alla chiarezza del testo.

ANDREINI. Signor Presidente, intervengo per illustrare i tre subemendamenti 32.12/1, 32.12/2 e 32.1/1.

Si tratta di tre subemendamenti che partono da una valutazione sull'intera legge.

Circa l'emendamento 32.12/1 la legge trasferisce tutti i poteri alle giunte; le giunte adottano delibere che, per quanto riguarda la legittimità, non vanno al comitato di controllo e, per quanto riguarda l'opportunità politica, non vanno in consiglio nè comunale, nè provinciale.

Questa legge prevede per le province delle competenze ben chiare, di ottima fattura: ebbene, tutte le competenze che sono elencate per le amministrazioni provinciali non vanno in consiglio provinciale, tranne che non ci siano appigli o contenziosi per recuperarle; mi riferisco alla difesa del suolo, alla valorizzazione dell'ambiente, alla prevenzione delle calamità, alla valorizzazione delle risorse idriche, ai parchi, alle riserve, alla caccia, alla pesca, ai rifiuti, alla disciplina degli scarichi, delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore. Sono argomenti sui quali la opinione pubblica discute e a volte nascono *referendum* su di essi per cui avremmo un paradosso di argomenti non discussi - tranne che non si pongano questioni di legittimità - nei consigli provinciali, che possono essere oggetto di *referendum* e decidono della vita della gente.

Io credo che con questa legge compiamo una svolta profonda nella storia d'Italia annullando il ruolo delle amministrazioni comunali, togliendo democrazia ed eliminando anche la trasparenza.

E, in questo senso, mi riferisco all'emendamento 32.12/2, dove precisiamo che oltre ai progetti vanno indicate anche le perizie, le varianti e gli incarichi professionali. Chi è stato assessore o consigliere

comunale sa che spesso i punti dolenti in cui si intreccia il rapporto tra funzionari, assessori e imprese sta nelle perizie; se sottraiamo ai consigli anche le perizie e le varianti, credo che non facciamo un buon servizio alla democrazia, alla correttezza e alla trasparenza.

Da ultimo l'emendamento 32.1/1 che propone di aggiungere all'emendamento 32.1, alla lettera *n*-bis), dopo la parola «viabilità» le parole «e trasporti». Noi sappiamo che in molte città il tema dei trasporti, della chiusura al traffico e dell'organizzazione di nuove linee è un tema centrale di dibattito per la gente: è inconcepibile che tutto ciò non vada in consiglio comunale.

Per questi motivi abbiamo presentato i nostri subemendamenti a emendamenti di altri senatori.

PONTONE. Signor Presidente, nell'articolo 32 si parla delle competenze dei consigli. All'inizio della discussione su questo disegno di legge il relatore ed il Ministro hanno concordemente affermato che si trattava di una legge-quadro, di indirizzo. Se così fosse, il disegno di legge non dovrebbe contenere norme tassative per alcune materie, altrimenti, come è stato sostenuto da noi e da altri, non ci troveremmo più di fronte soltanto ad una legge di indirizzo, bensì ad un provvedimento che stabilisce perentoriamente determinate norme. Mentre il comma 1 dell'articolo 32 recita «Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo» per cui sembrerebbe che i consigli comunali e provinciali abbiano ampi poteri, nel comma 2 si dice: «Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:...». Ciò è in contraddizione con quanto statuisce il comma 1. Il fatto poi di usare l'espressione «limitatamente ai seguenti atti fondamentali» elimina qualunque possibilità che il consiglio discuta ed abbia competenza anche in altre materie.

Al fine di ovviare a questa perentorietà, proponiamo di eliminare l'espressione «limitatamente ai seguenti atti fondamentali» e di stabilire che il consiglio ha competenza «nelle materie non demandate espressamente ad altri organi ed in ogni caso concernenti: ...», facendo quindi nostre tutte le materie elencate nell'articolo. Con ciò viene salvaguardata la possibilità che i consigli comunali e provinciali possano discutere anche altre materie.

TRIGLIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 32.10 che è sostituito dall'emendamento del relatore e l'emendamento 32.9 che è identico ad altro emendamento sempre del relatore.

Con gli altri emendamenti chiedo la competenza del consiglio quando si tratta di partecipare in società di capitali, qualunque sia la natura della società; sarebbe infatti assai curioso che, qualora non si tratti di una società pubblica, non si debba andare in consiglio.

Inoltre, alla lettera *n*), con l'emendamento 32.11 prevedo che la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti operate dal sindaco si riferiscano a qualunque ente, azienda, società o istituzione e non solo di quelli dipendenti o controllati dall'ente locale.

Approfitto del fatto di avere la parola per fare una dichiarazione di voto avverso a quanto ha affermato il collega Andreini. Quello da lui toccato è un punto assai importante, ma ricordo che qui abbiamo voluto

rendere netta e forte la responsabilità di chi governa. Gli atti di giunta sono pubblici ed abbiamo previsto in norme precedenti che i consiglieri possano prenderne visione. Tutto dipende, quindi, dalla capacità di saper fare battaglie politiche. Certo non si può, da opposizione, sostituirsi alla maggioranza, ma le possibilità di controllo democratico ci sono tutte. Portare ogni argomento in consiglio vuol dire, sulla base dell'esperienza, favorire un sistema compromissorio in cui, accanto al controllo, è cresciuta tra maggioranza e opposizione l'attitudine a scambiarsi nomine e favori vari.

GUZZETTI, *relatore*. Alla base dell'emendamento 32.2 vi è la considerazione che il termine «progetti» è troppo generico e tale da rendere possibile portare in consiglio comunale perfino un progetto di costruzione di un marciapiede. Ho preferito pertanto sostituire tale parola con l'altra «programmi».

Gli emendamenti 32.3 e 32.4 non hanno bisogno di illustrazione. Con l'emendamento 32.5 si intende operare un aggiustamento di carattere formale; la sostanza è identica, ma si vogliono evitare difficoltà in fase interpretativa.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 32.7 tende a ripristinare nella sostanza il testo della Camera dei deputati che prevedeva che i consigli comunali avessero competenza, oltre che per l'approvazione di contratti di compravendita mobiliare e immobiliare, anche per l'approvazione degli appalti. Mi sembra che questa sia una ragione di prudente opportunità che porti a ripristinare la competenza del consiglio comunale in questa materia così delicata. Infatti, qualora la materia degli appalti fosse sottratta al consiglio e rimessa alla competenza delle sole giunte, ci troveremmo con i comuni di piccole dimensioni, con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in una situazione in cui sarebbe molto difficile che l'opposizione, il consiglio comunale e quindi gli interessi in esso rappresentati eventualmente in antagonismo con quelli che formano l'oggetto della previsione d'appalto possano esercitare un serio controllo.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 32.14 e 32.15. Quest'ultimo deve essere inteso come subemendamento aggiuntivo all'emendamento 32.5 per evitarne la preclusione, qualora l'approvazione eventuale dell'emendamento 32.5 esaurisse l'oggetto della decisione del Senato.

Signor Presidente, secondo la nostra opinione, la materia in esame deve essere ispirata in maniera rigorosa al principio che i consigli comunali devono rafforzare la loro potestà di indirizzo e di controllo con la separazione più netta tra politica e amministrazione, riservando gli atti fondamentali ai consigli stessi. Questo criterio deve essere rigorosamente osservato perchè sotto tale profilo nel testo proveniente dalla Camera dei deputati manca il rigore necessario.

Noi avremmo voluto addirittura che il sistema delle competenze del consiglio comunale fosse rimesso allo statuto con la salvaguardia degli atti fondamentali specificati dalla legge, mentre il sistema adottato è quello dell'indicazione tassativa ed esclusiva della legge. Occorre

comunque essere chiari su questo punto: non si tratta di sottrarre competenze, ma di qualificare la competenza generale del consiglio comunale e il nodo politico è costituito dalla volontà reale di andare in questa direzione. Certo, dobbiamo stare attenti a non confondere le acque e, ancora per quanto riguarda gli emendamenti presentati, v'è il rischio di confusione in quanto il problema non è quello di ritagliare materie di competenza del consiglio comunale e tornare indietro su tale ambito. Qui si tratta di definire gli atti e allora, senza fare discorsi di retroguardia, prospettiamo una linea di rigore che però deve essere coerente e chiara.

Il nodo politico che abbiamo di fronte e che sta di fronte anche alla maggioranza non è ritagliare competenze che ci portino a zero rispetto alla discussione che si è svolta alla Camera dei deputati, ma è di essere coerente e di non tornare indietro. È inaccettabile, infatti, che si torni indietro rispetto al testo formulato dalla Camera, ed in questo senso vanno gli emendamenti del relatore. Questo è il nodo politico cui ci troviamo di fronte.

Non si tratta di cambiare criterio o di ritagliare materie o di tornare indietro ad un discorso che è anche difficile fare in questa sede, arrivati a questo punto del dibattito. Il nodo politico è evitare che con emendamenti presentati all'Aula o che sono stati approvati in Commissione ad opera della maggioranza, si torni indietro circa i poteri consiliari.

Primo: perchè indicare «programmi» invece di «progetti»? Siamo davvero di fronte ad uno spossessamento pericoloso, perchè programmi è una indicazione generica, mentre progetti è un'indicazione specifica; se si vuole ancora circoscrivere, si demandi allo statuto, semmai, il criterio per definire quali progetti vanno presentati in consiglio comunale.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.14, noi poniamo il problema di ripristinare un potere del consiglio comunale. Questo - ripeto - è il nodo che abbiamo di fronte: evitare che si torni indietro rispetto al testo della Camera addirittura impedendo che il consiglio comunale possa esprimersi sull'erogazione dei contributi non previsti in atti fondamentali del consiglio stesso. Questo è un errore che voi avete compiuto o è l'espressione della volontà di restringere in qualche modo il controllo democratico? È una domanda che vi pongo: perchè avete voluto sopprimere in Commissione questo punto?

Vi chiediamo su questo di tornare ad un criterio che, al di là di ogni discutibile perfezionismo, riproduca un criterio regolatore di questa materia che sia serio, coerente, che regga alla critica, che pure in quest'Aula abbiamo sentito, che è quello dello spossessamento dei consigli comunali. Non si può retrocedere rispetto ad una formulazione che giudico corretta: quella che riserva al consiglio comunale l'intervento sull'erogazione dei contributi non previsti da programmi generali.

Così pure l'emendamento 32.15 ha la stessa ragion d'essere: chiediamo che sia ripristinato il testo che è stato soppresso in Commissione, perchè il consiglio sia competente per tutti i contratti che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio stesso, che non siano riguardati da atti generali del consiglio comunale.

Allora questo nodo lo poniamo con forza alla maggioranza: se non volete che questo provvedimento, che pure voi avete sostenuto, non passi con il segno negativo, pur di fronte al dibattito ed al confronto che vi è stato sulle autonomie locali, conseguente ad una logica riduttiva, è consigliabile - e io vi invito a farlo - ripristinare il testo che garantisce le funzioni fondamentali dei consigli comunali, che sono almeno quelle indicate nell'articolo, perchè è inaccettabile che si vada in una direzione riduttiva che sarebbe incomprensibile per le motivazioni stesse che il relatore ha addotto quando ha presentato questa normativa.

Dobbiamo tornare, quindi, ai «progetti», perchè quello è un termine tecnico che stava nel testo (che pure voi avete sostenuto essere un testo buono e perfetto) varato dall'altro ramo del Parlamento. Occorre ripristinare la competenza del consiglio comunale sull'erogazione dei contributi; occorre altresì ripristinare la competenza del consiglio per quanto riguarda i contratti in generale non previsti da atti generali del consiglio stesso. Allora, sì, che il discorso, pur con tutte le opinioni che si possono avere sulla materia, ha un fondamento.

Ma se voi presentate un lavoro dell'Aula del Senato che addirittura è andato piluccando e qua e là sottraendo competenze ai consigli comunali, allora non ci siamo! Infatti, date l'impressione, ed anche la prova, se volete, che in realtà intendete stringere da presso le assemblee elettive, e con la scusa di nuove ripartizioni delle competenze tra giunte e consigli in verità mal sopportate i poteri di controllo dei consigli comunali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 32.8 è stato ritirato e che gli emendamenti 32.15 e 32.7 sono stati trasformati nei subemendamenti 32.5/1 e 32.5/2.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatore. È evidente che l'articolo 32 è uno degli articoli fondamentali di questo provvedimento. Il riparto di competenze tra consigli e giunte nelle scelte che sono state fatte prima dalla Camera e ribadite poi dal Senato sono scelte di netta distinzione, vincolanti anche rispetto ai contenuti dello statuto, per quanto riguarda gli atti fondamentali e la materia di indirizzo e di controllo che sono attribuiti ai consigli. Noi riteniamo che rispetto al testo della Camera, che non è il testo originariamente proposto nella discussione, si debba - se ne è discusso in Commissione - proporre un testo più rigoroso per quanto riguarda le competenze del consiglio e della giunta. Secondo questo criterio non può avere parere favorevole l'emendamento 32.12 che di fatto riporta una serie di competenze in testa al consiglio, competenze che, a nostro avviso, sono della giunta.

Il parere è ugualmente negativo sull'emendamento 32.13, presentato dal senatore Pontone, nonchè sull'emendamento 32.8, che comunque è stato ritirato.

L'emendamento 32.6 propone di sostituire come già fatto in precedenza le parole «società di capitale pubblico locale», con le altre «società di interesse locale».

L'emendamento 32.10 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.14, ritengo che non sia possibile erogare contributi ed operare trasferimenti che non siano espressamente specificati in bilancio o in altri atti fondamentali del consiglio. Collega Maffioletti, abbiamo discusso di questa vostra proposta in Commissione e vi abbiamo anche fatto degli esempi. Se il vostro emendamento sottende che vi siano erogazioni di contributi non previsti in bilancio, o in altri atti fondamentali del consiglio, riteniamo che questi siano illegittimi; se, viceversa, voi ritenete che, dopo aver previsto in bilancio, ad esempio, stanziamenti a destinazione vincolata, per i quali si debba procedere poi a riparti, e volete attribuire il riparto alla competenza del consiglio, la nostra risposta è no. Si tratta di un atto esecutivo del quale la giunta o la maggioranza che la supporta si deve assumere piena responsabilità. Non ci sono alternative: non potete affermare che, con i nostri emendamenti o esprimendo parere contrario al vostro emendamento, in qualche modo vogliamo introdurre meccanismi di deresponsabilizzazione delle giunte o delle maggioranze oppure operazioni men che trasparenti all'interno dei consigli comunali. Dovete sciogliere voi questo equivoco e questa ambiguità. Riafferma il relatore che non vi possono essere erogazioni e finanziamenti non previsti in bilancio.

Voi probabilmente intendete un'altra cosa. E cioè che, previsti in bilancio degli stanziamenti con destinazione vincolata, ma sui quali si richiede un ulteriore atto di esecuzione o di attuazione da parte della giunta, questo atto sia riportato in consiglio.

VETERE. No!

GUZZETTI, *relatore*. E allora non capisco perchè proponete l'emendamento. Allora sono valide le considerazioni fatte in Commissione e ripetute qui da alcuni colleghi, che è preferibile una maggiore responsabilità della giunta che non i compromessi deteriori, quelli sì, che si verificano quando, nell'attuazione di queste delibere, nell'erogazione dei contributi o in queste iniziative di trasferimenti, c'è lo scambio tra la maggioranza e la minoranza, tra le maggioranze e le opposizioni, come sovente è accaduto; e potrei portare - e ho portato in Commissione - esempi clamorosi soprattutto a livello regionale, ma certamente anche a livello comunale e provinciale.

Quindi la maggioranza ha serena coscienza di proporre degli emendamenti che vanno nella direzione della distinzione di responsabilità. Questo vogliamo, non altre cose meno chiare o meno trasparenti.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'emendamento 32.5, da me presentato: noi riteniamo in generale che negli atti fondamentali che il consiglio deve assumere ci sono le grandi scelte che vengono fatte in un'amministrazione, ivi comprese le opere pubbliche. Abbiamo presentato un emendamento tendente a sostituire la parola «progetti» con la parola «programmi», perchè «progetti» vuol dire anche il progetto di un marciapiede o di una piccola fontana comunale. Questo è il punto. Io stesso ho espresso, per essere corretto fino in fondo, una perplessità sul termine «programmi»; ma non trovo un termine diverso rispetto a quello di «programma». Se voi lo trovate, che non sia quello di reintrodurre una distinzione di carattere quantitativo che abbiamo

escluso come principio generale in questa legge, il relatore lo prenderà in considerazione. Certamente non è accettabile la competenza del consiglio genericamente su tutti i progetti di opere pubbliche.

Anche per questo vostro emendamento 32.15 (ora 32.5/1) riteniamo che negli atti fondamentali del consiglio, in particolare quelli che stanno alle prime lettere, alla *a*) e alla *b*), possono rientrare tutte le materie che poi sono oggetto di contratti; ma i contratti sono stati portati in consiglio comunale, già oggi sono di competenza della giunta. Non comprendiamo perchè, rispetto alla legislazione vigente, volete ridurre le competenze della giunta, a meno che vogliate difendere tenacemente, come avete fatto in Commissione e state riproponendo in Aula, l'immagine della giunta vigilata speciale del consiglio. La giunta ha le sue responsabilità, esercita le sue funzioni e i compiti che le sono assegnati: il consiglio esercita il controllo e ha gli strumenti amministrativi e politici per poter impedire che la giunta devii rispetto ad una linea di trasparenza e chiarezza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore ed è contrario a tutti gli altri per le ragioni esposte dal relatore stesso. Questo è uno degli articoli più importanti della legge, mi pare che la distinzione tra le competenze della giunta e quelle del consiglio così come sono state delineate dalla Commissione mi pare sia giusta e da accettare.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per una dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Il relatore o fa finta di non comprendere o vuole svolgere un ruolo semplicemente polemico perchè se insiste a definire questi nostri emendamenti come delle novità che vogliamo introdurre ci deve anche spiegare come mai un testo che avete voluto fare in fretta, che avete presentato come la tavola della verità, elaborato dalla Camera dei deputati con una normazione specifica e analitica, non vada più bene. Non abbiamo chiesto novità, ma di reintrodurre il testo votato da voi alla Camera dei deputati, dove un discorso sulle competenze del consiglio ha avuto un certo respiro e ha trovato anche un largo consenso.

A questo punto dobbiamo ricrederci. È chiaro che questa vostra posizione influenza il nostro atteggiamento sull'articolo nel suo insieme perchè è chiaro che per quanto riguarda, per esempio, i contributi nessuno pretende di portarli nei consiglio comunali perchè già oggi le giunte decidono quello che devono; però alla Camera la distinzione era ben operata perchè si distingueva rispetto a quei contributi che non erano specificati espressamente nei bilanci, certo con destinazioni vincolate ad un fine, ma che poi presupponevano una delibera che

individuava gli enti e i soggetti cui quelle erogazioni andavano. Quando non vi è la previsione di bilancio, allora in quel caso il consiglio comunale torna ad occuparsene. E perchè mai? Perchè voi avete delimitato gli atti fondamentali del consiglio comunale e voi non potete richiamarmi la vecchia disciplina.

Senatore Guzzetti, non mi può richiamare la disciplina vigente allo stato delle cose di oggi. Dobbiamo guardare a questa normativa *in itinere* come se la legge fosse già applicata. È chiaro che abbiamo un sistema diverso che accentua il ruolo del consiglio comunale. E quale controllo può esercitare il consigliere comunale se per un atto non previsto nel bilancio la giunta ha mano libera? Ecco la questione che poniamo e che avete accettato alla Camera. È una contraddizione rispetto alla vostra filosofia e anche rispetto a quel ragionamento cui prima ho accennato della separazione (sulla quale, certo, concordiamo) tra gestione e controllo. Ma rispetto ad atti che non sono più controllabili, perchè il consiglio comunale non ha approvato, perchè il bilancio non prevede quegli stanziamenti, in questo caso in che modo il consiglio comunale esercita il controllo?

È chiaro che a questo punto, essendo un atto che viene riservato alla giunta, in base alle disposizioni, il consiglio non esercita più neanche quello di legittimità.

Signor relatore, ecco il punto che non potete aggirare con un ragionamento di pura opportunità o di convenienza di maggioranza. Come lei ha detto, questo è un punto nodale del provvedimento. Allora riflettete e badate che il segno che voi marcate su questo punto oscura anche lati positivi che noi abbiamo riconosciuto. Qui ci dobbiamo intendere con chiarezza! In questa maniera sottraete un potere di controllo al consiglio comunale, che deve mantenerlo perchè perde competenze amministrative! Non possiamo convenire su questa norma.

Certo, discriminiamo tra competenze amministrative generali e di indirizzo e quelle specifiche che riguardano le singole deliberazioni. Ma quando il consiglio non può produrre atti nell'ambito delle proprie determinazioni generali deve mantenere in qualche modo una riserva di competenza su essi.

Per quanto riguarda i contratti, nessuno pretende che questi siano portati in consiglio comunale. Noi siamo contro le lottizzazioni, contro il consociativismo e non saremo certamente noi a chiedere che i contratti vengano stipulati dal consiglio comunale. Oltre tutto, non siamo così folli! Però, nel testo votato dalla Camera e accettato anche da voi c'è scritto che il consiglio comunale ha competenza soltanto per quei contratti che non costituiscono mera esecuzione di progettazioni adottate nei consigli comunali: cioè si tratta di un'eccezione. Parliamo di eccezioni alla regola ed è questo che io vorrei sottolineare e far comprendere. Siamo in presenza di atti non previsti, che costituiscono un'eccezione e che restituiscono un minimo di competenza al consiglio comunale quando già la separazione tra atti fondamentali e competenza della giunta è stabilita.

Parliamo di una riforma che ha inciso profondamente sul ruolo del consiglio comunale e della giunta: non chiediamo di confondere le competenze tra amministrazioni e controlli, chiediamo soltanto che,

laddove il consiglio comunale non si sia pronunciato su questioni di indirizzo e di programmazione, si possa pronunciare sul singolo atto. O gli restituite la potestà di esaminare atto per atto, oppure dovete fare in modo che quando si fa la programmazione, il consiglio comunale conosca di quali atti la giunta dovrà farsi interprete ed esecutrice, prevedendo in un certo senso le cose fondamentali da farsi per realizzare un certo programma.

Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda i progetti e i programmi. La parola «programmi» è generica: sarebbe stato meglio fare riferimento allo statuto, almeno per indicare i criteri. Non è pensabile che la costruzione di un marciapiede debba andare per forza in consiglio comunale, però un'opera pubblica di un certo rilievo deve essere esaminata quando non sia prevista nella programmazione generale.

Ecco il senso delle nostre proposte, che - ripeto - non costituiscono una novità ma ripristinano un testo che è stato votato dalla Camera dei deputati con il vostro consenso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.12/1.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, le competenze fondamentali della provincia sono quelle elencate. Io ho chiesto che sugli atti fondamentali relativi alle competenze discuta il consiglio. Non capisco questa distinzione tra gestione e indirizzo: come si fa a dare un indirizzo sulla questione dello smaltimento dei rifiuti se è preclusa? Come si fa a dare un indirizzo a livello comunale sulle questioni della scuola se sono precluse?

La «giunta vigilata speciale», parole di Triglia, poi, in questo provvedimento non ha più le ratifiche, le prese d'atto, il passaggio in comune, il controllo di legittimità del Coreco, il controllo politico del consiglio: più che vigilata speciale la definirei in assoluta libertà!

Un'ultima considerazione riguarda l'affermazione relativa alle compromissioni di maggioranza quando questa va in consiglio. Qui togliamo via via i poteri anche ai consiglieri di maggioranza - ed è un dato essenziale - ma soprattutto al consiglio comunale. Provate a pensare a questa ipotesi: si deve decidere se fare un inceneritore o una discarica controllata: non rientra nelle materie del consiglio.

GUZZETTI, *relatore*. Ma sì!

ANDREINI. Non è materia di consiglio oppure bisogna trovare dei consiglieri intelligenti che si sforzino per dimostrare che è possibile appigliarsi ad altre indicazioni.

Tutto il settore dei servizi sociali è precluso. Credevo che questo emendamento andasse a recuperare, almeno per la provincia, quelle che sono indicate come competenze fondamentali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.12/1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.12/2, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.13, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 32.8, presentato dal senatore Triglia, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.2, presentato dal relatore. È stato testè presentato un subemendamento. Prego il senatore segretario di darne lettura.

DI LEMBO, *segretario*:

All'emendamento 32.2, dopo la parola: «programmi» aggiungere le seguenti: «e progetti di opere pubbliche secondo criteri di valore stabiliti nello statuto».

32.2/1

GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, GIUSTINELLI, CANNATA, TEDESCO TATÒ, SERRI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

GUZZETTI, *relatore*. Avevo già anticipato il mio parere contrario perchè in questa legge abbiamo escluso i criteri di carattere quantitativo. A maggior ragione si sono attribuiti allo statuto e quindi devo con rammarico - perchè anche io non ho trovato un termine diverso - insistere sul mantenimento del mio emendamento.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, avevo già chiesto la parola, ma la mia mano non era all'altezza sufficiente per essere vista. Ho ascoltato l'intervento del senatore Maffioletti e confermo che è coerente la distinzione tra atti fondamentali e provvedimenti di attuazione di atti fondamentali. È stata operata una ripartizione delle competenze tra consiglio e giunta: il nuovo ordinamento delle autonomie locali rovescia le competenze tradizionali, al consiglio riservandone alcune su atti fondamentali e il resto assegnandolo alla giunta. Non mi pare che l'emendamento 32.15 si muova in questa direzione e, infatti, ritorna la questione se alla giunta compete soltanto l'ordinaria amministrazione o invece non spetti qualcosa in più di quella che oggi normalmente chiamiamo ordinaria amministrazione.

Delle due, l'una. O noi riserviamo al consiglio poteri di indirizzo e di controllo e alle giunte competenze di carattere generale attuative di provvedimenti che sono sussunti sotto la denominazione di atti fondamentali, oppure torniamo alla competenza di valore che viene richiamata anche nel subemendamento che è stato letto poc'anzi dal senatore segretario Di Lembo.

A me non convince il ragionamento del senatore Maffioletti perché si situa all'interno di una mediazione che è stata operata nell'altro ramo del Parlamento fra i sostenitori della linea che al consiglio spettassero soltanto provvedimenti di natura generale in tema di indirizzo e coloro i quali ritenevano che, invece, al consiglio dovessero essere attribuite competenze generali, riservando alla giunta mera e ordinaria amministrazione. Ci sono due linee che si sono scontrate e che hanno trovato una mediazione attraverso l'avverbio «limitatamente»: limitatamente cioè ai soli atti fondamentali. Avendo posto lo sbarramento fra le competenze del consiglio limitatamente agli atti fondamentali e attribuendo il resto alla giunta, qualcuno continua a tentare di sottrarre funzioni proprie della giunta dopo aver subito il principio generale che, invece, al consiglio spettassero soltanto l'indirizzo ed il controllo.

La riforma essenzialmente è tutta qui, non è altrove: il punto scriminante è se noi dobbiamo ancora coinvolgere il consiglio comunale in dettagli o invece dobbiamo ritenere il consiglio comunale l'organo competente a dettare l'indirizzo e ad esercitare il controllo sugli atti di attuazione da parte della giunta.

Al collega Guzzetti vorrei dire che possiamo anche ritenere che i programmi di opere pubbliche siano indicazioni di carattere generale; ma le priorità non possono non essere assunte da parte del consiglio comunale. Si potrebbe anche dire: «e le priorità in materia di opere pubbliche», in modo da non sottrarre al consiglio l'intera questione della progettazione e della esecuzione di opere pubbliche. Mi meraviglia, infatti, che nel 1990 riteniamo di poter attribuire ai consigli comunali addirittura competenza in materia di contratti, quando questi sono affidati oggi per legge in chiave attuativa agli organi di governo, cioè alle giunte esecutive.

Non si tratta di ripetere una mediocre mediazione fra chi sostiene che la natura del consiglio debba profondamente cambiare e chi, invece, ritiene, dopo aver subito il cambiamento, di sottrarre di volta in volta provvedimenti propri di un esecutivo: l'erogazione di contributi e

di trasferimenti che non siano espressamente specificati in bilancio o in altri atti fondamentali del consiglio è un assurdo. Come può, infatti, avvenire?

Ora, la questione è tutta qui, tra chi ritiene che la novità fondamentale sia l'attribuzione al consiglio di poteri di indirizzo e di controllo e chi ritiene invece di potere ancora mediare attraverso la sottrazione di competenze proprie della natura esecutiva dell'organo.

Abbiamo discusso in Commissione, abbiamo anzi dedicato una intera mattinata a questo argomento e al termine di molte delle considerazioni che erano state contrapposte, soprattutto attraverso gli interventi, sempre pregevoli ma non sempre convincenti, del collega Vetere, abbiamo registrato una evoluzione anche da parte del maggiore partito di opposizione.

Questa è una questione di fondo: non serve tanto andare ad individuare quanti spicchi di competenze possano residuare ai consigli comunali: dobbiamo decidere una volta per sempre quanto, in chiave più generale, si debba attribuire alla funzione di indirizzo veramente intesa come tale e all'esercizio del potere di controllo e quanto debba invece essere lasciato in chiave attuativa alle giunte comunali e alle giunte provinciali. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.2/1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.4, presentato dal relatore, identico all'emendamento 32.10, presentato dal senatore Triglia, peraltro ritirato.

È approvato.

Essendo stato testè approvato l'emendamento 32.4 del relatore, la votazione dell'emendamento 32.6, presentato dal senatore Cutrera, è preclusa.

Metto ai voti l'emendamento 32.14, presentato dai senatori Vetere e Andreini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.5/1, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.5/2, presentato dal senatore Cutrera.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.11, presentato dal senatore Triglia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.1/1, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 32.1, presentato dal senatore Bossi, è decaduto stante l'assenza del proponente.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 21,30, anzichè alle ore 21 come precedentemente stabilito, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 20,40).

Allegato alla seduta n. 378**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4339. - «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero» (2243) *(Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 4568. - «Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane» (2244) *(Approvato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

AZZARETTI e MERIGGI. - «Trasferimento del castello visconteo di Voghera in proprietà al comune» (2241);

Bo, VENTURI, VOLPONI, MANCIA, TORNATI e ARGAN. - «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale di Urbino nonchè dei territori di comuni dell'area culturale del Ducato di Montefeltro e Della Rovere» (2242);

FILETTI. - «Abolizione di provvedimenti discriminatori nei confronti di militari e cittadini che hanno servito la comune Patria italiana» (2245).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 3 aprile 1990, il disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2060), già assegnato in sede deliberante alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 13 aprile 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Sentenza n. 215 del 4 aprile 1990 (*Doc. VII, n. 217*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

CORRENTI, LEONARDI, PAGANI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il comune di Novara ha da tempo deliberato la costruzione di un centro intermodale delle merci, reperendo le aree necessarie e costituendo, all'uopo, società a capitale misto;

che in detta area, opportunamente definita dallo strumento urbanistico anche in funzione d'esigenze di viabilità, è altresì previsto il trasferimento degli uffici doganali;

che il progetto ha ottenuto assenso dalla regione Piemonte e, recentemente, un finanziamento da parte del FIO,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se siano noti al Ministro gli atti ed i fatti sopra richiamati;

per quali motivi, nota essendogli la scelta meditata del comune di Novara, confortata financo da finanziamento pubblico, abbia pronunciato decreto con il quale si istituiscono uffici doganali nel comune di San Pietro Mosezzo, confinante con Novara, senza tenere in alcun conto, fra l'altro, il problema del traffico di mezzi pesanti in linea di penetrazione e tangenziale alla città;

se non ritenga congruo, *re melius perpensa*, revocare il precitato decreto.

(2-00400)

Interrogazioni

TORNATI, CALLARI GALLI, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con una precedente interrogazione era stato posto un preciso quesito sul perchè alle scuole magistrali statali, a differenza di quanto avvenuto per le private convenzionate, non era stata concessa la sperimentazione del quarto e quinto anno;

che la risposta scritta del Ministro nega tale disparità di trattamento affermando che l'«amministrazione ha già diffusamente autorizzato le scuole magistrali statali ad avviare sperimentazioni globali nel quarto e quinto anno»;

che gli interroganti intendevano riferirsi alla possibilità di sperimentare nelle scuole magistrali un percorso di cinque anni che potesse prefigurarsi come un corso di scuola secondaria a carattere pedagogico (liceo pedagogico);

che questa sperimentazione, come converrà il Ministro, è tutt'altra cosa da una sperimentazione attuata per due anni dopo il terzo anno terminale della scuola magistrale;

che gli scriventi si dichiarano insoddisfatti di una risposta che quanto meno appare imprecisa e affrettata,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire informazioni più precise e al tempo stesso intervenire per eliminare preclusioni che spengono lo slancio innovatore della scuola statale e la pongono in condizione di marginalità rispetto alle richieste di nuove forme di istruzione che finiscono con essere soddisfatte dalle scuole magistrali private cui tali forme di sperimentazione «globale» sono consentite.

(3-01168)

MERIGGI. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso che il CIPE, con deliberazione del 19 dicembre 1989, ha concesso alla regione Lombardia, tra l'altro, un finanziamento di 20 miliardi per progetti relativi al riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, devastato da un grave dissesto idrogeologico;

ricordato che il termine di scadenza per la consegna dei lavori, in base alla normativa vigente, è il prossimo 17 maggio;

a conoscenza che la giunta regionale della Lombardia per i fondi relativi all'intervento per l'Oltrepò Pavese, a differenza degli altri progetti finanziati, non solo non ha provveduto ad assegnare in concessione agli enti locali interessati l'esecuzione delle opere, ma non ha neppure deciso di gestire direttamente gli appalti, per gravi dissensi e contrasti sorti in seno alla stessa giunta regionale con sconcertanti prese di posizione che intendono addirittura modificare i progetti stessi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere per garantire il rispetto delle regole in vigore ed evitare così di revocare il finanziamento sopra richiamato per «decorrenza dei termini», per ragioni che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini dell'Oltrepò Pavese, ed anche per evitare un contenzioso che sorgerebbe inevitabilmente tra gli enti locali interessati e la giunta regionale, come è facile prevedere se si considerano le istanze inviate dai presidenti dell'amministrazione provinciale di Pavia e della comunità montana dell'Oltrepò Pavese, fortemente preoccupati dalle gravi conseguenze che si avrebbero con la perdita del finanziamento, nella zona dell'Oltrepò Pavese.

(3-01169)

GOLFARI. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo.* - Per conoscere:

se corrisponda al vero la notizia diffusa dai telegiornali della RAI secondo cui i musei delle grandi città italiane sarebbero rimasti chiusi nelle giornate pasquali per mancanza di personale, mettendo in grave disagio i numerosi turisti, in gran parte stranieri, che avrebbero voluto accedervi;

quali e quanti musei sarebbero rimasti chiusi e - nel caso in cui le notizie corrispondano al vero - anche quali misure si intenda adottare per evitare il perdurare di tale sconsolante situazione per un paese come l'Italia che trae dal turismo risorse preziose per la propria bilancia commerciale.

(3-01170)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Venuto a conoscenza di una situazione particolarmente controversa riguardante la gestione dell'ISU di Milano da parte del presidente Francesco Pastori, in specie per i seguenti punti:

il costo dei servizi offerti dall'ISU a Milano risulta essere più del doppio rispetto alla media dei costi dei servizi offerti da altri enti di altre università d'Italia; ad esempio a Milano un posto letto costa all'ente lire 4.400.000 annue e un buono pasto lire 7.800 giornaliera, con un'ovvia ricaduta sul costo che ogni studente deve sostenere;

l'assegno di studio che dovrebbe coprire il costo complessivo degli studi in realtà copre soltanto il costo di un posto letto e di un pasto giornaliero; addirittura il pagamento dell'assegno di studio è stato bloccato per le difficoltà finanziarie in cui versa l'ente. Gli stessi residui passivi, che ammontano a lire 10.680.000.000, hanno fatto sì che venisse chiusa la convenzione con il ristorante per i debiti accumulati verso lo stesso;

l'ente che dovrebbe garantire il diritto allo studio finanzia molto spesso iniziative che si discostano dalle finalità dell'ente e che non rispondono alle esigenze degli studenti; ad esempio viene offerta sede ad una associazione quale la Lega lombarda per la lotta contro la droga (presidentessa Anna Craxi) e viene finanziato un villaggio turistico nel comune di Agra (Varese);

nel periodo di commissariamento dell'ente (durato 3 anni dal 1983 al 1986, quindi contro le disposizioni di legge) la gestione dei servizi offerti dall'ente è stata interamente demandata a ditte private. Molto spesso i contratti di appalto sono stati stipulati seguendo il metodo della trattativa privata anche per importi superiori a 100 milioni motivando queste scelte con opinabili motivi di urgenza;

il presidente dell'ISU di Milano si è rifiutato di mettere a disposizione di alcuni membri del consiglio di amministrazione dello stesso ISU la documentazione da essi richiesta riguardante alcune operazioni di appalto di alcuni servizi, nonchè i bilanci e i verbali riguardanti anche il periodo di commissariamento;

considerato che tale situazione complessiva è lesiva dei fondamentali diritti allo studio degli studenti e che, inoltre, manca totalmente trasparenza di gestione all'interno dell'ente stesso,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se non ritengano inaccettabile che i costi dei servizi siano i più alti dell'intera nazione e che l'assegno di studio non copra neppure due pasti giornalieri quando è documentato che i fondi dell'ente vengono destinati a tutt'altro tipo di iniziative;

se non ritengano necessario ed indispensabile verificare quanto sino ad ora sostenuto e quindi assumere una forte posizione per dirimere e risolvere queste contraddizioni;

se siano a conoscenza che ormai da 5 mesi il consiglio di amministrazione è bloccato nelle sue funzioni di elezione di un nuovo presidente e di approvazione del bilancio di previsione;

se non ritengano necessario convocare una delegazione di studenti interessati direttamente ed economicamente per un incontro interlocutorio con le loro persone.

(4-04724)

RASTRELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere:

se agli atti del Ministero sia inventariato - quale bene archeologico, storico, culturale e ambientale - il complesso delle antiche strutture sito sull'altopiano del Monte Stella (Cilento), sede, secondo gli storici più accreditati, di una antichissima città detta «Lucania», prima forse «Petilia», certamente dopo «Castellum Cilenti», vissuta in un lungo arco di tempo dall'epoca avanti Cristo all'alto Medioevo;

se, particolarmente, nell'ambito delle rovine oggi esistenti e costituenti allo stato una prestigiosa testimonianza materiale di ruderi e frammenti archeologici di inestimabile valore, sia stata almeno individuata l'antichissima chiesa di «Santa Maria alla Stella»;

se la secolare e totale indifferenza della competente sovrintendenza ai monumenti e ai beni culturali abbia registrato che negli ultimi anni sui ruderi della città antica e della stessa chiesa si è sviluppata l'installazione - non si sa da chi autorizzata e consentita - di una serie di antenne a fungo per ripetitori televisivi di emittenti private, infisse, con le relative cabine elettriche, sulle antiche mura e nel ristretto della città antica;

se non sia il caso di intervenire d'urgenza per «salvare il salvabile» sottoponendo a vincolo il complesso archeologico, il cui valore intrinseco può risultare esaltato dal costituendo parco naturale del Cilento, di guisa che alle bellezze naturali e ambientali, ancora integre della zona, si unisca il valore archeologico-culturale di una testimonianza storica di grande interesse, come dimostra la recente pubblicistica di alto livello e rigore scientifico;

quali urgenti provvedimenti, in ogni caso, il Ministro intenda adottare, non esclusa la disponibilità di un suo personale intervento ricognitivo sul posto, onde si accerti l'urgenza e l'intrinseco valore del richiesto intervento ministeriale.

(4-04725)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere le ragioni del gravissimo ritardo di espletamento per la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi in base alla legge n. 29 del 1979 del signor Mario Giglietti, nato a Milano il 3 giugno 1934. La domanda giace alla direzione generale degli istituti di previdenza divisione VI cassa PDEL dal 7 marzo 1979 e porta il numero 043875.

(4-04726)

CALLARI GALLI, ALBERICI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27

dicembre 1989, n. 417, e riguardante il cosiddetto piano di razionalizzazione, il consiglio scolastico provinciale di Bologna ha respinto la proposta di istituzione di un polo scolastico in Budrio presentata dal 31° distretto, riguardante l'aggregazione del liceo scientifico «G. Bruno» con la sezione staccata dell'istituto tecnico industriale di Stato «O. Belluzzi» di Budrio;

che l'efficacia e la produttività della suddetta proposta è stata ampiamente motivata nella delibera n. 9/89 del 31° distretto scolastico di Budrio,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda, accertate le circostanze sopra indicate, fare in modo che la proposta di costituire il polo scolastico di Budrio possa essere realizzata.

(4-04727)

PINTO. - *Ai Ministri della sanità e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* - Premesso:

che la legge 23 dicembre 1978, n. 883, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ha riconosciuto natura di pubblico servizio all'attività farmaceutica privata;

che, in base all'articolo 10 dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 48 della citata legge, la farmacia deve consegnare le ricette all'ufficio indicato dall'ente erogatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione;

che l'ente erogatore, dal canto suo, entro il giorno 25 di ogni mese deve provvedere all'effettivo pagamento a saldo delle ricette spedite del mese precedente ed all'effettivo pagamento, a titolo di acconto, delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese corrente;

che i farmacisti della Campania, a causa dell'inammissibile condotta degli organi competenti, sordi oltretutto anche agli appelli pressanti degli interessati e dei loro organi sindacali, non hanno ancora percepito il saldo delle competenze maturate per i mesi da settembre a dicembre 1988, da agosto a dicembre 1989 e da gennaio a marzo 1990, venendosi così a trovare fortemente esposti a causa dell'anticipazione di notevoli somme effettuate a favore dei fornitori, con la necessità di ricorrere a forme di oneroso indebitamento con istituti bancari;

che tali istituti frappongono difficoltà all'erogazione di ulteriori prestiti determinando così l'arresto delle forniture con evidenti gravi conseguenze anche per gli utenti del servizio,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di attivare tutte le urgenti idonee iniziative atte ad assicurare la ormai improrogabile liquidazione delle spettanze dovute, onde evitare aggravii di spese a carico delle USL competenti, l'avvio di procedure fallimentari nei confronti dei benemeriti titolari di farmacie, specie quelle ubicate in zone periferiche, disagiate e marginali e, soprattutto, per scongiurare pesanti disagi ai cittadini conseguenti all'ormai inevitabile cessazione di attività da parte delle predette modeste farmacie.

(4-04728)

GIACCHÈ, TORNATI. - *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* - Premesso:

che il comune di La Spezia ha dichiarato ammissibile nella seduta del 17 ottobre 1989 la richiesta di referendum sull'uso del metano e sulla

prospettiva del depotenziamento della centrale termoelettrica di Vallegrande;

che il consiglio comunale con deliberazione del 27 febbraio 1990, n. 43, ha deciso di svolgere tale *referendum* nel medesimo giorno in cui si attueranno i *referendum* nazionali o, nel caso tali *referendum* non si svolgessero, in una domenica del novembre prossimo; tutto ciò deliberato in conformità del regolamento di cui si è dotato il consiglio comunale per l'istituzione dei *referendum* consultivi con delibera n. 32 del 5 maggio 1989;

che con azione, giudicata grave ed inammissibile dal comune di La Spezia e dagli scriventi, l'Enel ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale della Liguria per l'annullamento del *referendum*, operando in maniera che si ritiene lesiva della volontà, espressa da un organo di rappresentanza generale in ordine alla pianificazione territoriale e alla salvaguardia della salute dei cittadini, considerato tra l'altro che analoghi *referendum* si sono già svolti in altre città italiane (Messina, Civitavecchia, eccetera),

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritenga ammissibile tale atteggiamento di ingerenza da parte di un ente quale è l'Enel che in quanto azienda ha come compito principale quello di produrre ed erogare energia;

se si intenda intervenire in vista anche della discussione del ricorso presentato al TAR, e fissata per il prossimo 26 aprile.

(4-04729)

BUSSETI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 1990 sono state indicate le priorità in vista della erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 424 del 1989;

che l'interrogante interessò tempestivamente il Ministero al fine di conseguire un imprescindibile chiarimento volto a ritenere meritevoli di contributo anche le imprese che, avendo sostituito il motore con altro più potente, avevano fatto ciò conseguendo preventiva autorizzazione dalla competente autorità ministeriale;

che in detta occasione il Ministero assicurò il positivo apprezzamento della precisazione;

che, tuttavia, nella circolare ministeriale n. 602916 del 1° marzo 1990, inviata alle capitanerie di porto, non vi è cenno della predetta particolare interpretazione, ancorchè per vero ciò potrebbe essere dipeso dal fatto che la circolare era stata licenziata prima dell'intervento chiarificatore su ricordato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno impartire alle capitanerie ed ai competenti organismi preposti alla erogazione dei contributi idonee istruzioni intese a legittimare le richieste dei contributi medesimi a fronte di sostituzione di motori con altri più potenti, sempre che vi sia stata preventiva autorizzazione ministeriale.

(4-04730)

SPOSETTI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per

sapere se ritengano una pura coincidenza il fatto che nella Università della Tuscia, a Viterbo, un funzionario conti tra i dipendenti della stessa Università sei parenti - tra consanguinei, affini ed acquisiti - ed altri dipendenti ne contino tre, e quali iniziative intendano adottare per rimuovere tale incredibile situazione giunta al punto di far prevedere, ormai, in anticipo, l'esito dei concorsi (cosa che si è puntualmente verificata con il concorso per assistente bibliotecario, quarto livello, svoltosi di recente).

(4-04731)

CORLEONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella serata del 7 aprile 1990 alcuni agenti di polizia e molti carabinieri hanno effettuato una perquisizione dei locali del circolo «The city sauna» allo scopo, si legge nel mandato, di accertare l'esistenza di «sfruttamento, induzione o comunque favoreggiamento della prostituzione, nonché illecita detenzione e spaccio di stupefacenti»;

che nonostante tale approfondita perquisizione non abbia dato luogo al rinvenimento di nessun tipo di sostanze stupefacenti e non siano stati riscontrati comportamenti e situazioni relative a quanto specificato nel mandato, tutti i clienti e comunque tutte le persone presenti all'interno del circolo venivano condotte in caserma e venivano rilasciate solo a tarda notte, tranne i responsabili del circolo che venivano trasferiti nel carcere fino al martedì successivo, quando sono stati interrogati dal giudice Fischetti;

che essendo caduta l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, visto l'esito negativo della perquisizione, è rimasta quella di favoreggiamento della prostituzione, nonostante non fossero emerse nel corso della perquisizione «prove» a sostenerla,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga che questa operazione di polizia sia soprattutto il frutto di un clima intollerante, sessuofobo e repressivo nei confronti di un luogo non clandestino, ritrovo dichiarato di omosessuali, con le stesse caratteristiche di locali esistenti in tantissime città europee ed anche italiane, piuttosto che una operazione tendente a reprimere reati dei quali peraltro non si è trovata traccia;

quali provvedimenti intenda prendere affinché il circolo possa essere riaperto al più presto, stante la assoluta genericità delle accuse.

(4-04732)

DONATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che con decreto ministeriale n. 2365 dell'8 novembre 1978 è stata approvata la proposta per una seconda fase di lavori relativi alla costruzione della nuova Officina intercompartimentale IE di Catanzaro Lido, per un importo di lire 4.000.000.000;

che con decreto ministeriale n. 1355 del 18 giugno 1983 è stata approvata una seconda proposta suppletiva e di variante per un importo di lire 4.000.000.0000;

che con decreto ministeriale n. 2218 del 22 ottobre 1983 è stata approvata una terza proposta suppletiva per l'importo di lire 5.371.000.000;

che con decreto ministeriale n. 1933 del 30 luglio 1984 è stata approvata la quarta proposta suppletiva per l'importo di lire 1.388.000.000;

che con decreto ministeriale n. 1586 del 13 luglio 1985 è stata approvata la quinta proposta suppletiva e di variante per l'importo di lire 8.500.000.000;

che il totale dell'importo approvato è di lire 23.259.000.000;

che il nuovo PRRS (Piano ristrutturazione risanamento e sviluppo) approntato dal commissario straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato dottor Schimberni ha bloccato finanziamenti, già approvati ed occorrenti per il completamento dell'Officina, ammontanti a più di un terzo dell'importo approvato;

considerato:

che rimane da eseguire l'installazione delle macchine utensili e degli arredi;

che se l'Officina verrà lasciata a lungo inoperante si registrerà sicuramente un degrado degli impianti e quindi una grossa perdita nel valore dell'immobile;

che l'Officina dovrebbe assorbire alcune lavorazioni di apparecchiature elettriche (carrelli, trasformatori, cassette di manovra ed altri) occorrenti ai compartimenti meridionali ed attualmente svolte, non senza difficoltà, a Bologna ed a Milano;

che l'Officina avrebbe dovuto consentire uno sbocco occupazionale di circa 400 addetti in una zona particolarmente degradata e depressa con punte altissime di disoccupazione, specialmente giovanile;

che, anche se i nuovi indirizzi dell'ente Ferrovie dello Stato non prevedono nuove assunzioni, ma la semplice riconversione della mano d'opera esistente, l'Officina potrebbe consentire la mobilità di parte dei lavoratori meridionali attualmente utilizzati negli impianti del Nord,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno ed utile per più aspetti far entrare in funzione l'Officina IE di Catanzaro Lido e se non ritenga che una determinazione di non utilizzo dell'Officina stessa starebbe a rappresentare la ingiustificata sottrazione di una struttura pronta ad essere usata (e dal costo non indifferente di più di decine di miliardi del valore di anni addietro) con esiti positivi di natura sociale ed economica, in corrispondenza, peraltro, di esigenze che sono diffuse su tutta la rete ferroviaria nazionale.

(4-04733)

POLLICE. - Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. - Per conoscere:

se risulti vera la notizia che il 26 febbraio 1990 è stato firmato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un decreto che fissa i nuovi canoni per l'uso della stazione terrestre satellite tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio del gruppo IRI e che tali canoni sono retroattivi al 1° gennaio 1989;

per quali motivi i vecchi canoni venuti a scadere il 31 dicembre 1988 non siano stati ricontrattati in tempo utile e se tale ritardo abbia comportato per lo Stato danni;

se sia esatta la notizia che la predetta società Telespazio è stata anche autorizzata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad

installare al Lario una nuova e costosissima antenna che dovrà essere utilizzata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

se sia vero che è stata la predetta Azienda di Stato a richiedere alla società Telespazio l'installazione dell'antenna;

quale sia il costo complessivo di tale fornitura;

quali siano gli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, prima di ordinare la suddetta struttura, hanno compiuto analisi di mercato e valutato le concrete e prossime necessità;

se invece sia vero che, razionalizzando le strutture complessive attuali non c'era alcuna necessità di spendere una somma ingente per impiantare una nuova antenna;

se alla base dei suddetti canoni e del costo della nuova antenna ci sia una doverosa e puntuale analisi dei costi e quali organi del Ministero abbiano predisposto, vagliato ed approvato tali costi;

se risulti vero che esiste un nesso tra i nuovi canoni che vengono proposti e l'antenna che viene installata e cioè se su tali canoni si riverberino tutti i nuovi costi dovuti anche alla nuova antenna;

se il Ministro del tesoro possa far conoscere nella risposta se egli si limita alla mera firma dei decreti tariffari oppure attraverso i suoi organi (rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, uffici del Ministero del tesoro, eccetera) opera esami di congruità del *quantum* proposto come tariffa e dei costi che vengono prospettati;

se il provvedimento tariffario e quello relativo all'installazione della nuova antenna abbiano ricevuto il *placet* degli organi consultivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (consiglio di amministrazione e consiglio superiore tecnico);

se risulti vero che per sanare il grave ritardo circa il rinnovo dei canoni scaduti il 31 dicembre 1988 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia predisposto in pochissimo tempo tutti gli atti, tutte le indagini, l'esame dei costi, eccetera, sia per la determinazione dei canoni sia per il costo relativo all'antenna;

se risulti vero che il coordinamento di tale delicata ed onerosa questione è stato affidato dal direttore dell'Azienda dei telefoni di Stato, dottor ingegner Giuseppe Parrella, ad un pensionato della medesima Azienda di Stato, e cioè al dottor Arnaldo Fadelo, esautorando tra l'altro gli organi ministeriali competenti;

se sia vero che il suddetto pensionato continua a svolgere la sua attività al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni occupando stanze, avvalendosi di segretarie e di tutto ciò che occorre per il funzionamento di tali strutture;

se esistano altre «anime morte» che continuano a gestire fatti amministrativi nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cioè se esistano altri casi - e quali nominativamente - di pensionati che vengono utilizzati, e da chi, quali siano in concreto le loro attività formalizzate e se ciò preveda anche l'occupazione di stanze, l'utilizzazione di personale in servizio ed altro;

quali siano i costi complessivi per lo Stato (remunerazione eventuale, stanze, personale delle poste e delle telecomunicazioni, eccetera);

quali siano le norme che permettono tali attività e quali gli organi preposti eventualmente alla loro vigilanza, valutazione, eccetera;

se il Ministro delle finanze nella sua risposta voglia far conoscere se esiste una specifica normativa anche ai fini fiscali, se gli eventuali compensi siano stati certificati ai fini erariali ed assistenziali secondo le disposizioni in vigore e se gli interessati che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni farà conoscere abbiano fatto regolare denuncia di quanto percepito;

per quali motivi non vengano utilizzati i funzionari in servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

quali siano i motivi che inducono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla chiamata di pensionati per servizi attivi a fronte di valenti funzionari in servizio e quali siano le attività che questi ultimi non possono svolgere;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non pensi che tutto ciò debba cessare immediatamente non solo per le sempre decantate economie di bilancio ma anche per dare spazio a tutti gli attuali funzionari desiderosi di mettere a frutto le loro capacità e per riportare soprattutto l'attività amministrativa nella legalità;

se i Ministri interrogati non siano dell'avviso che l'attività di costoro, cioè dei pensionati, nel processo attivo del servizio e nella procedura di formazione dei provvedimenti, snaturi la prassi di realizzazione degli atti amministrativi e faccia emergere l'arroganza di tale fenomeno tipico di un sottogoverno borbonico;

quali siano i provvedimenti che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni prenderà al riguardo e se non ritenga opportuno nominare una commissione d'inchiesta per accertare quanto esposto ed in particolare: i ritardi circa la rinegoziazione dei canoni in tempo utile, gli eventuali danni per l'erario, la congruità dei costi e dei canoni, l'opportunità della costosissima antenna al Lario, la utilizzazione di pensionati nei servizi d'istituto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed i loro costi per lo Stato;

quali siano i provvedimenti che i Ministri interrogati prenderanno in proposito;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di interessare la Corte dei conti per chiarire la questione anche da un punto di vista della responsabilità amministrativa in merito all'eventualità di reati per «distrazione» che il fenomeno descritto può comportare.

(4-04734)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso che dopo gli attentati contro esponenti del clero della provincia di Reggio Calabria la mafia, nella sua intensificazione dell'attività criminale, ha preso di mira anche le organizzazioni sindacali dei lavoratori con l'attentato compiuto giorni addietro al segretario della camera del lavoro di San Luca mediante una scarica di proiettili contro la propria abitazione, gli interroganti chiedono di sapere se siano state avviate le indagini per individuare gli esecutori e se dalle stesse indagini siano emerse delle indicazioni secondo le quali le ragioni dell'attentato risiedono in un disegno della mafia diretto a

terrorizzare i lavoratori e ad impedire che si allarghi la presa di coscienza e la mobilitazione contro le organizzazioni mafiose.

(4-04735)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO, VITALE. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che un clima di terrore e di paura si è diffuso legittimamente tra il personale ospedaliero degli Ospedali riuniti di Reggio Calabria a seguito della feroce esecuzione mafiosa, eseguita nottetempo nel reparto di neurochirurgia, del commerciante Vincenzo Reitano, ricoverato per le ferite riportate nell'attentato, sempre ad opera della mafia, subito il giorno precedente;

che con tale assassinio si raggiunge l'impressionante cifra di cinque omicidi compiuti all'interno del nosocomio senza che fossero state prese misure di sicurezza per garantire al personale sanitario, parasanitario e ausiliario di poter svolgere il proprio lavoro nella massima tranquillità e serenità per la propria incolumità,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) le ragioni che hanno sconsigliato il piantonamento di un degente scampato il giorno prima ad un attentato, nel quale soltanto per errore non era stato eliminato;

2) i motivi per cui, dopo le precedenti esecuzioni, non sia stato istituito un presidio di polizia all'interno dell'ospedale che potesse assicurare una vigilanza che stroncasse le scorrerie mafiose;

3) se, per la utilizzazione da parte degli esecutori dell'accesso riservato, non vi siano complicità all'interno del nosocomio;

4) se i Ministri non ritengano che una pesante responsabilità sulle gravi vicende ricada particolarmente sulla direzione dell'USL n. 31 che non solo non ha mai preso misure idonee contro le infiltrazioni mafiose, ma ha lasciato nel totale disordine l'accesso all'ospedale che avviene in tutte le ore e attraverso una miriade di porte e di cancelli;

5) quali misure di sicurezza intendano predisporre per assicurare al personale di poter svolgere la propria attività lavorativa senza incorrere in pericoli e agli ammalati di non essere soggetti a grave rischio.

(4-04736)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

lo stato delle indagini per individuare i responsabili del clamoroso sequestro del piccolo commerciante Rocco Soraci di Rizziconi (Reggio Calabria), avvenuto alcuni giorni or sono alla presenza di molte persone immobilizzate dai banditi con la minaccia delle armi;

se sia possibile sapere se si sia trattato di un sequestro a fine di estorsione oppure se l'infame sequestro, che ha suscitato sgomento e ferma condanna nella popolazione, abbia altro movente o altra finalità;

quali misure idonee, tenuto conto che l'azione dello Stato fin qui svolta si è rivelata inadeguata e insufficiente, i Ministri intendano

predisporre per colpire finalmente le organizzazioni criminali e mafiose che mortificano le popolazioni locali e umiliano lo Stato democratico.
(4-04737)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere su quali presupposti giuridici si fonda la «delega» conferita, sempre ed unicamente, al capo del SISMI in carica, per la tutela e sicurezza del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio al quale, in base alla legge n. 807 del 1977, compete invece esclusivamente la tutela e l'esercizio del segreto di Stato. Come si legge infatti nell'ultimo numero di «Punto Critico» con la delega – la prima venne conferita proprio dal Presidente del Consiglio in carica al generale Giuseppe Santovito quale capo del SISMI (e membro della P2) appena due mesi prima della tragica vicenda Moro – attribuita al capo del SISMI vengono ad accentrarsi nelle mani di quest'ultimo sia la tutela del segreto militare sia la tutela del segreto di Stato comprendente, per la legge n. 807 del 1977, anche il segreto politico e industriale. Trattasi pertanto di un potere, come si legge sempre su «Punto Critico», mai in precedenza concentrato nelle mani di una sola persona e che suscita inquietanti interrogativi.

Per conoscere altresì i motivi per cui la tutela del segreto di Stato non è mai stata conferita a funzionari dello Stato diversi dal capo del SISMI e perchè a distanza di 13 anni dall'entrata in vigore della legge n. 807 del 1977 non si provveda al riordino della materia relativa alla tutela del segreto di Stato.

(4-04738)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01170, del senatore Golfari, sulla chiusura dei musei nelle giornate festive.